

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

GIUNTE E COMMISSIONI parlamentari

817° RESOCONTO

SEDUTE DI GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1992

INDICE

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 9
3 ^a - Affari esteri	» 33
5 ^a - Bilancio	» 35
7 ^a - Istruzione	» 38
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 61
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 62
10 ^a - Industria	» 69
11 ^a - Lavoro	» 91
12 ^a - Igiene e sanità	» 93
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 105

Commissioni riunite

3 ^a (Esteri) e Giunta GAE	Pag. 4
5 ^a (Bilancio) e 6 ^a (Finanze)	» 7

Commissione di inchiesta

Sul caso della filiale di Atlanta della BNL e sue connessioni	Pag. 116
---	----------

Giunte

Affari Comunità europee	Pag. 122
Regolamento	» 3

Organismi bicamerali

Assistenza sociale	Pag. 125
--------------------------	----------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri	Pag. 133
2 ^a - Giustizia - Pareri	» 137
3 ^a - Affari esteri - Pareri	» 138
5 ^a - Bilancio - Pareri	» 139
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni - Pareri	» 144
10 ^a - Industria - Pareri	» 145
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali - Pareri	» 146

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1992

26ª Seduta

Presidenza del Presidente
SPADOLINI*La seduta inizia alle ore 10,45.***ESAME DEL SEGUENTE ATTO****Regolamento parlamentare per la verifica dei poteri (Doc. II-bis, n. 2)
(R 019 0 04, 20ª)**

Dopo l'introduzione del Presidente Spadolini, riferisce il relatore, senatore Elia, il quale si sofferma sulle caratteristiche del testo in esame, particolarmente sottolineando le differenze fra la normativa proposta e quella attualmente vigente presso l'altro ramo del Parlamento.

Intervengono successivamente, suggerendo modificazioni o ritocchi a singoli aspetti dell'articolato, i senatori Riva (il quale in particolare rileva come alcune delle disposizioni contenute nella proposta di Regolamento troverebbero più adeguata collocazione nel Regolamento generale del Senato), Tedesco Tatò, Fabbri e Mancino.

Nell'adottare all'unanimità il testo ad essa sottoposto, la Giunta, su iniziativa del Presidente, conviene di affidare al relatore ampio mandato per formalizzare in specifiche modifiche le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Il termine per la presentazione degli emendamenti - in conformità dell'articolo 167, comma 4, del Regolamento - resta fissato alle ore 17 di lunedì 20 gennaio.

La seduta termina alle ore 11,30.

COMMISSIONI 3ª e GAE RIUNITE

**3ª (Affari esteri, emigrazione)
Giunta per gli affari delle Comunità europee**

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1992

1ª Seduta

Presidenza del Presidente della 3ª Commissione
ACHILLI

Interviene il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri Vitalone.

La seduta inizia alle ore 15,15.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

(R 033 0 04, 3ª e 14ª) .

Il presidente ACHILLI avverte che dal prescritto numero di senatori è pervenuta la richiesta, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento, di attivazione dell'impianto audiovisivo, in modo da consentire la speciale forma di pubblicità della seduta ivi prevista ed avverte che, ove la Commissione aderisca a tale richiesta, il Presidente del Senato ha già preannunciato il suo assenso.

La Commissione e la Giunta riunite convengono e, conseguentemente, tale forma di pubblicità viene adottata per il susseguente corso dei lavori.

(La seduta, sospesa alle ore 15,20, è ripresa alle ore 15,25).

COMUNICAZIONI DEL GOVERNO

Comunicazioni del Sottosegretario per gli affari esteri sulle conclusioni del vertice di Maastricht (R 046 0 03, 3ª e 14ª)

Il presidente ACHILLI avverte che il sottosegretario Vitalone potrà partecipare ai lavori della Commissione e della Giunta riunite per un tempo purtroppo limitato a causa di un sopravvenuto, inderogabile impegno presso la Presidenza della Repubblica.

Il senatore BOFFA, quindi, chiede chiarimenti in ordine allo svolgimento dei lavori, sottolineando che il tema in questione richiede

un approfondimento tale da non poter essere esaurito in tempi ristretti.

Su indicazione del sottosegretario VITALONE si conviene, infine, di acquisire le comunicazioni che egli vorrà rendere alla Commissione e alla Giunta riunite, con la intesa di procedere in tempi ravvicinati ad una successiva seduta per lo svolgimento del dibattito sulle comunicazioni rese dal rappresentante del Governo.

Il sottosegretario VITALONE, quindi, riferisce sulle conclusioni del vertice di Maastricht, che ha sanzionato il varo delle modifiche ai trattati le quali consentiranno di realizzare una Unione politica europea ed un'Unione economica e monetaria attraverso una sostanziale trasformazione dell'attuale configurazione comunitaria quale varata da ultimo con l'Atto unico europeo del 1986.

L'integrazione europea, pertanto, procederà al superamento della propria originaria vocazione settoriale attraverso l'adozione di politiche comuni in ulteriori fondamentali settori, sino alla definizione di una struttura articolata e flessibile che, anche attraverso l'Unione economica e monetaria, possa pervenire alla realizzazione di una vera e propria Unione politica. Le riserve formulate dal Regno Unito hanno indotto alla predisposizione di clausole limitative per la partecipazione di tale Stato membro al processo in questione in particolare per quanto attiene all'ingresso nella terza fase dell'Unione economica e monetaria e relativamente alla partecipazione alla politica sociale comunitaria: ciò consente di assicurare lo sviluppo dell'intera operazione, pur con il consenso condizionato del *partner* britannico.

Dopo aver fornito alcuni dati concernenti il processo di integrazione monetaria, l'oratore ne illustra le successive fasi di realizzazione, che impongono un notevole sforzo di adeguamento finanziario da parte di tutti i Paesi membri. L'integrazione europea assume dunque un carattere evolutivo che, al di là delle dichiarazioni di principio formulate dal Governo britannico, presenta elementi di tipo federale. Le competenze comuni saranno progressivamente estese a tutti i principali settori della vita associata, con un forte elemento di garanzia nella maggiore decisionalità conferita al Consiglio, attraverso la previsione di deliberazioni assunte a maggioranza. In tale contesto riveste una particolare importanza la dimensione sociale delle politiche comuni, che entra a pieno titolo nel processo di integrazione. Quanto al ruolo del Parlamento europeo, esso sarà ridefinito in termini tali che, pur non rispondendo pienamente alle attese del Governo italiano per quanto riguarda - in particolare - l'introduzione del principio della codecisione legislativa con una estensione più ampia di quanto non sia stato realizzato, consentiranno una maggiore partecipazione di tale Consesso alla realizzazione dell'Unione politica: ne derivano un allargamento complessivo dei suoi poteri e, particolarmente, con l'intervento nel procedimento di formazione della Commissione delle Comunità europee. Saranno poi sviluppate le azioni comuni in materia di affari interni e di giustizia, con la costituzione di una polizia europea e l'adozione di strumenti volti a contrastare i fenomeni del narcotraffico e del terrorismo. Si sofferma, inoltre, sulle prospettive di una politica

europea in materia di sicurezza e di difesa: esse preludono all'adozione di orientamenti comuni e alla predisposizione di strumenti operativi, nella ricerca di un rapporto costante con la NATO e l'UEO.

In conclusione, il rappresentante del Governo rileva come con il Consiglio europeo di Maastricht siano stati complessivamente raggiunti tutti gli obiettivi fondamentali portati avanti dall'Italia. Maastricht segna un punto di svolta per quanto riguarda il cammino della costruzione comunitaria sia perchè è stata adottata la decisione vincolante ed irrevocabile di procedere sulla via dell'Unione politica e sia perchè è stata fissata una data certa per la creazione di una Banca centrale europea che costituirà l'istituzione cardine della futura Unione economica e monetaria.

Il senatore BOFFA, nella prevista prossima seduta, chiede al Governo di fornire ulteriori informazioni in merito ad un argomento che, anche se non strettamente connesso con i risultati del Consiglio europeo, assume al momento una stringente rilevanza: le modalità insolite della prassi attraverso cui si è avviato il processo di riconoscimento delle due Repubbliche di Croazia e di Slovenia.

Il senatore SPETIČ, ponendo in evidenza il problema della minoranza italiana che si trova a vivere, in seguito alla nuova situazione giuridica internazionale, in due Stati diversi, chiede che il Governo fornisca ulteriori informazioni sulle difficoltà insorte nel corso della negoziazione del Trattato trilaterale.

Il senatore TOTH, prendendo atto che sulla questione il Governo si è comportato conformemente alle indicazioni che gli erano state fornite dal Parlamento, auspica che vengano risolte al più presto le difficoltà relative alla firma del Trattato in questione.

Dopo brevi interventi dei senatori STRIK LIEVERS e DIANA, il senatore AGNELLI Arduino richiama l'esigenza di chiarimenti anche in merito al nuovo problema di diritto internazionale che si è venuto a configurare relativo alla persistenza, come soggetti internazionali, sia della Confederazione jugoslava che delle Repubbliche di Slovenia e di Croazia. Tale questione è di notevole rilevanza perchè strettamente connessa al problema della eventuale decadenza o successione dei Trattati stipulati in passato dall'Italia con la Repubblica jugoslava.

Il Presidente avverte che il seguito delle comunicazioni del Governo si svolgerà nella seduta che si terrà il prossimo mercoledì 22 gennaio alle ore 10.

La seduta termina alle ore 16,05.

COMMISSIONI 5ª e 6ª RIUNITE**5ª (Programmazione economica, bilancio)****6ª (Finanze e tesoro)**

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1992

13ª Seduta*Presidenza del Presidente della 5ª Commissione*

ANDREATTA

*Intervengono i sottosegretari di Stato per il tesoro Pavan e Rubbi.**La seduta inizia alle ore 16,15.***IN SEDE REFERENTE**

Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, recante trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica (3150), approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Il senatore BOLLINI fa osservare preliminarmente che si ha notizia del fatto che il Consiglio dei ministri ha approvato in mattinata un decreto-legge vertente su analoga materia.

Il senatore CAVAZZUTI informa che tale decreto dovrebbe riguardare la trasformazione in società per azioni delle aziende autonome, la previsione di norme fiscali e la costituzione di un comitato ristretto.

Appare dunque assolutamente necessario che il Governo dia informazioni più precise al riguardo, anche perchè si ha notizia del fatto che sarebbe stato emanato un altro decreto-legge, tale da rifinanziare alcuni enti di gestione per un importo di 10.000 miliardi, il che pone un problema ulteriore di comprensione, in quanto non si può da un lato discutere di privatizzazioni e dall'altro rifinanziare attività che dovrebbero essere cedute.

Si tratta quindi di capire se il sovrapporsi di tanti decreti sulla stessa materia non sia il pretesto per spostare la data dello scioglimento delle Camere.

Il presidente ANDREATTA dichiara che effettivamente la situazione è confusa ed è opportuno avere un quadro più chiaro dal Governo.

Il sottosegretario RUBBI fa presente che questa esigenza appare del tutto legittima, anche se non appare tale da impedire la prosecuzione dell'esame, a proposito del quale le Commissioni riunite sono pienamente libere di fissare il calendario che ritengono più opportuno.

Il presidente ANDREATTA osserva che è conveniente che i Gruppi si esprimano, fermo rimanendo che nel prosieguo occorrerà disporre dei testi degli altri decreti e che comunque appare un'imprescindibile esigenza pervenire ad una guida unitaria del processo di privatizzazione. Al momento il testo costituisce comunque a pieno titolo la base per l'esame.

Il senatore BOLLINI fa presente che il Governo deve chiarire il motivo per il quale si sovrappongono più normative il che rende oltremodo opportuno sospendere nel frattempo l'esame del decreto in titolo.

Il senatore PIZZO afferma che il Gruppo socialista è dell'avviso che occorra attendere l'arrivo dei nuovi testi per poter deliberare: esso pertanto non intende partecipare alla prosecuzione dell'esame prima che siano pervenuti i nuovi decreti.

Il senatore CROCETTA chiede, a nome del Gruppo di rifondazione comunista, la sospensione dei lavori.

Il presidente ANDREATTA ricorda che il calendario dell'Assemblea non è stato modificato e quindi come ciò giustifichi la prosecuzione dell'esame: tuttavia, se in Commissione emerge l'orientamento nel senso di un rinvio, dichiara di prenderne atto, pur facendo presente che l'Assemblea comunque rispetterà il proprio calendario.

Il senatore CAVAZZUTI ribadisce la necessità della disponibilità dei testi varati oggi dal Consiglio dei Ministri, mentre il presidente ANDREATTA fa presente che la dilazione dell'*iter* significa che le Commissioni riunite di fatto rinunziano alla propria funzione referente.

Il senatore FERRARI-AGGRADI fa osservare che se nella mattinata di domani saranno disponibili i nuovi testi si può discutere il provvedimento in titolo, che va approvato al più presto.

Il senatore SPOSETTI chiede la convocazione dell'Ufficio di presidenza delle Commissioni riunite prima che venga convocata una nuova seduta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1992

438^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
ELIA*Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno Spini.**La seduta inizia alle ore 9,20.***IN SEDE REFERENTE****Deputati Motetta ed altri: Disposizioni per la riproduzione a colori sulle schede di votazione del contrassegno di lista (3158), approvato dalla Camera dei deputati**
(Esame)

Riferisce il senatore MURMURA, secondo il quale anche in attesa di una generale riforma elettorale, la proposta approvata dalla Camera dei deputati è meritevole di essere accolta. Raccomanda pertanto un esame favorevole.

Si apre il dibattito.

Dopo un breve intervento del senatore GALEOTTI, il quale conviene con il relatore, la senatrice TOSSI BRUTTI sostiene che la normativa concorre alla chiarificazione delle operazioni elettorali.

Il sottosegretario SPINI dichiara che il Governo dovrà affrontare un maggiore impegno organizzativo, dovendosi procedere alla stampa delle schede elettorali secondo la nuova impostazione, ma è pronto a fare la propria parte, confidando che l'innovazione sarà bene accolta dagli elettori.

Non facendosi altre osservazioni, la Commissione dà mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea e di richiedere l'autorizzazione alla relazione orale.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO***Schemi di decreti legislativi recanti l'istituzione delle province di Biella, Crotone, Lecco, Lodi, Prato, Rimini, Verbanò - Cusio - Ossola e Vibo Valentia (R 139 b, 1^a)**

(Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento. Parere al Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 63 della legge 8 giugno 1990, n. 142: favorevole per le province di Biella, Crotone, Rimini e Vibo Valentia e favorevole con osservazioni per le province di Lecco, Lodi, Prato e Verbanò - Cusio - Ossola)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta pomeridiana del 15 gennaio.

Il presidente ELIA, riassumendo il dibattito svolto nella seduta precedente, avverte che i rilievi del Presidente della 5^a Commissione mantengono una loro validità in quanto le risorse derivanti dalla devoluzione di una quota dei fondi finora disponibili da parte delle province originarie, nel cui ambito si dovrà ora procedere all'istituzione dei nuovi enti, sono finalizzate esclusivamente alla copertura delle spese rivolte all'insediamento degli uffici delle nuove province, non invece degli esborsi necessari alla costituzione dei nuovi uffici statali.

Il relatore GUZZETTI, prendendo atto di questa osservazione, propone alla Commissione di esprimere un parere favorevole sugli schemi di decreti legislativi relativi all'istituzione delle province di Biella, Crotone, Rimini e Vibo Valentia. Per quanto riguarda specificamente la provincia di Prato, la Commissione deve rivolgere al Governo l'invito a considerare la volontà espressa dal comune di Carmignano e di Poggio a Caiano, che si sono manifestati in senso contrario all'inclusione nel nuovo ente.

Il senatore GALEOTTI avverte che il 6 novembre del 1991 il Consiglio regionale della Toscana con apposita deliberazione ha escluso ogni interferenza tra la prevista provincia di Prato e la costituenda area metropolitana di Firenze. Per quanto attiene ai due comuni indicati dal relatore, va tenuto presente che essi fanno parte integrante dell'area pratese. Nel proprio parere la Commissione quindi, pur rivolgendo al Governo una raccomandazione a tener conto della volontà da loro espressa, deve altresì lasciare all'Esecutivo la decisione in materia, dovendosi valutare altre circostanze di rilievo non secondario, tanto più che la corrispondente Commissione della Camera dei deputati non ha ritenuto di sollevare alcuna riserva.

Il senatore SANTINI dichiara di condividere l'avviso espresso dal senatore Galeotti in merito alla provincia di Prato, dovendosi tener conto del delicato rapporto che intercorre tra questo centro e la provincia di Firenze.

Dopo un breve intervento del presidente ELIA, il quale raccomanda di adottare un orientamento coerente riguardo a tutte le province di nuova istituzione, il sottosegretario SPINI ritiene a sua volta condivisibile l'invito a considerare la volontà dei comuni interessati, sebbene non si possa sostenere in tutte le sue conseguenze il principio dell'autodeterminazione comunale.

Il relatore GUZZETTI, accogliendo e facendo propria la raccomandazione alla coerenza riguardo a tutte le situazioni in esame, afferma di non poter condividere l'opinione per cui dovrebbe essere la regione ad avere l'ultima parola sulla sorte dei due indicati comuni dell'area pratese. Suggerisce pertanto di invitare il Governo a procedere ad un nuovo accertamento della volontà di questi enti locali prima di adottare il decreto legislativo di istituzione della nuova provincia. Avverte in ogni caso che si tratta di due comuni posti al confine tra la nuova provincia e quella di Firenze.

Il presidente ELIA osserva che il criterio geografico riveste anch'esso una certa importanza, ma in ogni caso si dovrà tenere nel debito conto la volontà espressa dai comuni.

Il senatore GALEOTTI ribadisce che l'accoglimento dell'indicazione manifestata dai comuni di Carmignano e Poggio a Caiano non può diventare una condizione per l'espressione di un parere favorevole, ribadendo che occorre prendere in considerazione elementi e circostanze diverse, e di una certa complessità, in quanto l'eventuale defezione di questi due comuni potrebbe rendere difficoltosa la stessa costituzione della nuova provincia. La decisione finale spetta quindi al Governo che dovrà valutare attentamente l'intera situazione.

Il relatore GUZZETTI dà quindi lettura della formulazione proposta: il parere della Commissione è favorevole, pur ribadendosi il criterio del rispetto della volontà espressa dalle popolazioni e dalle amministrazioni comunali interessate, per cui si invita il Governo a procedere ad un nuovo accertamento della realtà locale prima di deliberare il decreto legislativo istitutivo della provincia di Prato.

Il senatore GALEOTTI mantiene la propria contrarietà alla formulazione proposta, che si discosta dall'avviso adottato dalla Commissione affari costituzionali della Camera, mentre il senatore MESORACA giudica preferibile il suggerimento del sottosegretario Spini.

Il relatore GUZZETTI precisa che in ogni caso la decisione finale spetta al Governo.

Posto ai voti, lo schema di parere concernente l'istituzione della provincia di Prato, viene approvato a maggioranza.

Sull'istituzione della provincia di Lecco il relatore ribadisce il proprio avviso favorevole, con la raccomandazione a comprendere nel nuovo ente anche il comune di Torre de' Busi.

Passando poi ad esaminare l'istituzione della provincia del Verbano - Cusio - Ossola, il presidente ELIA dà lettura di una comunicazione del prefetto di Novara, la quale informa di un'iniziativa referendaria in corso di attuazione nel comune di Omegna; i promotori si manifestano contrari all'inclusione di questo comune nella nuova provincia. Avverte

poi che anche il comune di Domodossola pare non gradire di esservi compreso.

Il sottosegretario SPINI dichiara che il Governo non può che sostenere le soluzioni prefigurate negli schemi di decreti legislativi presentati al Parlamento.

Il relatore GUZZETTI considera a sua volta in qualche modo artificiosa la nuova provincia. Propone quindi la formulazione di un parere favorevole, con la raccomandazione al Governo ad escludere dal nuovo ente i comuni della Valle del Cusio, onde non compromettere l'omogeneità amministrativa della Valle medesima.

Il senatore SANTINI esclude che competa alla Commissione, nel proprio parere, addentrarsi nelle questioni relative alla minuta delimitazione territoriale delle nuove province.

Posto ai voti, lo schema di parere del relatore, concernente l'istituzione della nuova provincia del Verbano-Cusio-Ossola, è approvato.

La Commissione passa quindi all'esame dello schema di decreto legislativo relativo all'istituzione della provincia di Lodi.

Il relatore GUZZETTI propone una formulazione per cui il Governo viene invitato a non ricomprendere nel nuovo ente il comune di San Colombano al Lambro, il quale ha manifestato la propria contrarietà, mentre per altri comuni, nei quali sono state indette consultazioni referendarie, il Governo è del pari invitato ad accertare la volontà delle popolazioni interessate prima di procedere alla deliberazione del decreto istitutivo.

Il senatore GALEOTTI ribadisce la contrarietà della propria parte politica ad una formulazione che egli ritiene eccessivamente vincolante, così come era innanzi accaduto per la provincia di Prato, in quanto una completa autodeterminazione comunale potrebbe rendere in qualche parte inapplicabile la legge n. 142 del 1990.

Il presidente ELIA avverte comunque che lo schema di parere redatto dal relatore non stabilisce un vincolo insuperabile per il Governo, ma lascia a questi la piena responsabilità della decisione finale.

Posto ai voti, lo schema di parere concernente l'istituzione della nuova provincia di Lodi è approvato a maggioranza.

Il sottosegretario SPINI dichiara il proprio avviso favorevole all'ordine del giorno n. 1, presentato dalla senatrice Tossi Brutti nella seduta precedente, al quale ha dichiarato di aggiungere la propria firma anche il relatore Guzzetti.

Posto ai voti, l'ordine del giorno viene approvato.

Gli schemi di parere favorevole concernenti l'istituzione delle province di Biella, Crotone, Rimini e Vibo Valentia sono approvati all'unanimità.

IN SEDE CONSULTIVA

Riordinamento del Ministero degli affari esteri (2025).

(Parere su emendamenti alla 3^a Commissione: esame e rinvio)

Il presidente ELIA dà conto di una lettera pervenutagli dal presidente della 3^a Commissione permanente, nella quale si lamenta che la mancata emissione del parere della 1^a Commissione permanente impedisca alla Commissione di merito di esaminare il testo. Il disegno di legge è stato infatti rinviato dall'Assemblea in Commissione ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento, avendo la Presidenza del Senato ritenuto pregiudiziale l'acquisizione del parere della Commissione affari costituzionali sugli emendamenti proposti. A tale riguardo, il presidente Elia precisa che il disegno di legge ed i connessi emendamenti, figura all'ordine del giorno della Commissione, ma non è stato ancora esaminato non per intenti dilatori, bensì a causa del protrarsi dei lavori dell'Assemblea, ove sono frequentemente in corso votazioni, e delle numerose urgenze che caratterizzano in questa fase l'attività parlamentare. Il disegno di legge sarà comunque iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non prima, prevedibilmente, del prossimo 23 gennaio.

Il senatore MAFFIOLETTI rileva che la Commissione affari costituzionali aveva espresso sull'originario testo del disegno di legge un parere ampio e meditato, del quale la Commissione di merito aveva tenuto conto, procedendo alle conseguenti modifiche. Alcuni degli emendamenti successivamente proposti per l'esame in Assemblea importano però ulteriori oneri a carico dell'Erario, rendendo pertanto a suo giudizio indispensabile acquisire anche il parere della Commissione bilancio. Le proposte emendative afferiscono alla disciplina del personale ed incidono, in taluni casi, sullo stesso rapporto esistente fra legge e contrattazione. Sarebbe perciò indispensabile che la Commissione acquisisse gli opportuni chiarimenti da parte del Ministro della funzione pubblica, tanto più che la data per la quale risulta calendarizzato dalla Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari l'esame del provvedimento in Assemblea consente di condurre sulla materia i necessari approfondimenti.

Il relatore MURMURA lamenta le eccessive sollecitazioni di cui il provvedimento è oggetto, ribadendo che, successivamente all'approvazione del disegno di legge da parte della Commissione in un testo che raccoglieva le osservazioni della Commissione affari costituzionali, le organizzazioni sindacali rappresentative del personale del Ministero hanno convinto il Governo a presentare emendamenti che ne mutano ulteriormente l'impianto originario. Molti degli emendamenti proposti potrebbero causare fenomeni di rincorsa di quanti si vedrebbero esclusi da questi benefici. Ritiene perciò anch'egli opportuno acquisire chiarimenti dal ministro Gaspari, anche alla luce del necessario riordino complessivo dell'impiego pubblico.

Il presidente ELIA assicura che si farà carico di trasmettere al Ministro Gaspari la richiesta della Commissione, ribadendo che essa non risponde ad un intento di rinvio, ma è stata ritenuta indispensabile ai fini dell'emissione del parere.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A1, 1^a)

Il presidente ELIA avverte che l'ordine del giorno della seduta pomeridiana è integrato con l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge n. 3150 (trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali e alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica), a seguito di quanto convenuto dalla Sottocommissione per i pareri.

La seduta termina alle ore 10,25.

439^a Seduta (pomeridiana)

*Presidenza del Presidente
ELIA*

Interviene il ministro per la protezione civile Capria.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, recante provvidenze straordinarie per le province di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava (3156), approvato dalla Camera dei deputati.

(Esame, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Parere alla 11^a Commissione: favorevole)

Il presidente ELIA, in sostituzione del relatore Postal, illustra il provvedimento recante alcuni benefici per le province di Trieste e Gorizia, nonché ad alcuni comuni della provincia di Udine, atti a fronteggiare le difficoltà conseguenti alla situazione politica venutasi a determinare in Jugoslavia. Conclude raccomandando alla Commissione di esprimere un parere favorevole, non potendosi dubitare della sussistenza dei requisiti di costituzionalità.

Senza osservazioni, la Commissione all'unanimità dà mandato al relatore di redigere per la Commissione di merito un parere favorevole.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, recante trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali e alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica (3150), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni riunite 5^a e 6^a: in parte favorevole e in parte contrario)

Su proposta del relatore MURMURA, la Commissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole, eccezion fatta per le norme di cui ai commi 16 e 17 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 386 del 1991, che ledono le competenze istituzionalmente spettanti ai comuni e alle regioni.

IN SEDE REFERENTE

Deputato Balestracci: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (2203-bis), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, approvato dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati
(Seguito e conclusione dell'esame)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta del 14 gennaio.

Passando all'esame degli articoli e dei connessi emendamenti presentati dal Governo, il relatore MURMURA manifesta un avviso favorevole sull'emendamento 1.1, sostitutivo dei commi 2 e 3 dell'articolo 1.

Il presidente ELIA osserva una duplicità di organismi, facendosi riferimento al comma 2 al Servizio nazionale della protezione civile, mentre al comma 3 al Dipartimento della protezione civile.

Il ministro CAPRIA chiarisce che l'innovazione risponde allo scopo di confermare che il Dipartimento svolge funzioni proprie della Presidenza del Consiglio.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 1.1 nonché, all'articolo 3, l'emendamento 3.1, sostitutivo del comma 6. All'articolo 4 viene accolto l'emendamento 4.1, sostitutivo dei commi 3, 4 e 5, mentre, all'articolo 5, viene accolto l'emendamento 5.1, interamente sostitutivo dell'articolo.

All'articolo 6, sul potere di ordinanza e lo stato di emergenza, il ministro CAPRIA presenta l'emendamento 6.2, interamente sostitutivo dell'articolo, nonché dell'emendamento 6.1. Illustrando l'emendamento, il Ministro osserva che la nomina di un eventuale commissario risponde al fine di evitare la costituzione di strutture amministrative parallele, nonché alla possibilità di adottare *in loco* e tempestivamente

le misure necessarie. L'organo è tuttavia riconducibile al Governo nella sua collegialità, facendosi rinvio a quanto previsto dall'articolo 11 della legge n. 400 del 1988.

Il presidente ELIA, riconoscendo che l'esercizio del potere di ordinanza rimane rigorosamente finalizzato dalla norma in esame, avanza alcune perplessità sui delegati, previsti dal comma 2 dell'emendamento 6.2.

Il ministro CAPRIA chiarisce che sia i delegati che i commissari traggono le loro legittimazioni dal Governo, che provvede alla loro nomina nonché al conferimento di precise funzioni.

Il relatore MURMURA sostiene invece l'opportunità di espungere ogni richiamo ai delegati, profilo sul quale si era soffermato criticamente anche il Capo dello Stato nel proprio messaggio di rinvio.

Il ministro CAPRIA soggiunge che il Ministro per il coordinamento della protezione civile può trovarsi nella necessità di doversi avvalere del prefetto del luogo.

Il presidente ELIA ravvisa allora la necessità di precisare meglio a chi spetti la nomina dei delegati, modificando quindi il comma 2 dell'articolo. Presenta a questo proposito il sub-emendamento 6.2/1. Manifesta in ogni caso alcune perplessità riguardo al comma 4, chiedendosi perché l'esercizio del potere di ordinanza non sia possibile a seguito della nomina del commissario.

Il relatore MURMURA propone a sua volta di sopprimere il comma 4 dell'emendamento 6.2, in attesa di approfondire la questione in vista dell'eventuale esame in Assemblea; presenta a tal fine il sub-emendamento 6.2/2. Propone altresì, al comma 5, il sub-emendamento 6.2/3, recante una migliore formulazione della disposizione.

Il presidente ELIA propone un ulteriore sub-emendamento 6.2/4, nuovamente al comma 5. Si riserva inoltre di presentare un emendamento al comma finale dell'articolo in esame, rivolto a prevedere la comunicazione delle ordinanze ai commissari regionali.

La Commissione quindi accoglie i sub-emendamenti 6.2/1, 6.2/2, 6.2/3 e 6.2/4, nonché l'emendamento 6.2 nel testo così modificato.

Passando all'esame dei successivi articoli, la Commissione accoglie gli emendamenti 6.0.1, 7.1 e 8.1, questi ultimi, rispettivamente, interamente sostitutivi dei corrispondenti articoli.

All'articolo 9, il ministro CAPRIA, illustrando l'emendamento 9.1, precisa che la modifica mira alla semplificazione e alla concentrazione dell'attività operativa della protezione civile.

La Commissione accoglie quindi l'emendamento 9.1 e l'articolo 9 nel testo così modificato.

All'articolo 10, al primo comma, si conviene di sopprimere infine, per ragioni di coordinamento, la parola «per».

Il senatore FRANCHI propone a sua volta una modificazione di coordinamento al comma 3 (sub-emendamento 10.1/1).

Il relatore MURMURA propone di rendere facoltativa alle regioni la costituzione di un comitato regionale di protezione civile.

La Commissione, non condividendo questo suggerimento, accoglie invece il sub-emendamento 10.1/1 e l'emendamento 10.1 così modificato. È accolto l'articolo nel suo complesso.

All'articolo 11 il relatore MURMURA propone un sub-emendamento all'emendamento 11.1 (sub-emendamento 11.1/1).

Con l'avviso favorevole del senatore FRANCHI, il sub-emendamento è approvato e con distinte votazioni sono accolti l'emendamento 11.1 e l'articolo così modificato.

Si passa all'articolo 12, concernente il prefetto.

Il presidente ELIA, dopo aver dato lettura dell'emendamento 12.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo, segnala l'opportunità di far riferimento specifico nella rubrica alle competenze del prefetto e di correggere il rinvio di cui al comma 3 dell'emendamento 12.1 al comma 2 dell'articolo 6. Presenta a tale scopo i subemendamenti 12.1/1 e 12.1/2.

I senatori MURMURA e FRANCHI giudicano opportuno espungere dal testo del comma 4 dell'emendamento il riferimento a «uomini e mezzi», come previsto nell'emendamento 12.1/3, di loro iniziativa.

La Commissione accoglie i subemendamenti 12.1/1, 12.1/2 e 12.1/3 e l'emendamento 12.1, così modificato. Passando all'articolo 13, è accolto l'emendamento 13.1, interamente sostitutivo dell'articolo.

Si passa all'articolo 14, concernente le strutture operative nazionali del Servizio.

Il presidente ELIA dà conto dell'emendamento 14.1 del Governo, interamente sostitutivo dell'articolo, segnalando che il volontariato, di cui alla lettera *h*), non può essere considerato come una struttura operativa del Servizio, alla stessa stregua delle altre ivi elencate.

Conviene il senatore MURMURA, segnalando l'opportunità di fare piuttosto riferimento alle organizzazioni di volontariato e presenta allo scopo il subemendamento 14.1/1.

Il senatore CUTRERA fa osservare che, quale migliore coordinamento, è opportuno prevedere una diversa elencazione dei soggetti di cui al comma 1, menzionando i servizi tecnici nazionali subito dopo il Corpo forestale dello Stato. In tal senso presenta il subemendamento 14.1/2.

La Commissione accoglie entrambi i subemendamenti, nonché l'emendamento 14.1.

All'articolo 16, è accolto senza dibattito l'emendamento sostitutivo 16.1, riguardante i gruppi nazionali di ricerca finalizzata.

Passando all'articolo 17, in materia di volontariato, la Commissione accoglie l'emendamento 17.1.

Il presidente ELIA dà conto dell'emendamento 17.2 del Governo. Segnala quindi la necessità di fare esplicito riferimento, al comma 3 dell'articolo 17, alle previsioni già contenute nella legge n. 266 del 1991 (legge-quadro sul volontariato), presentando a tal fine l'emendamento 17.3.

La Commissione accoglie quindi gli emendamenti 17.2 e 17.3, approvando l'articolo così modificato. Senza dibattito, all'articolo 18, viene accolto l'emendamento 18.1.

Si passa all'articolo 19, che disciplina le ispezioni.

Il presidente ELIA dà conto dell'emendamento 19.1, interamente sostitutivo di tale articolo, segnalando la necessità di coordinare il testo con quanto previsto nella legge n. 241 del 1990, che ha disciplinato il procedimento amministrativo.

Il senatore CUTRERA rileva che il potere ispettivo in questione è strettamente connesso alle competenze assegnate al Presidente del Consiglio dalla legge n. 400 del 1988, cui è opportuno fare rinvio.

La Commissione concorda, dando pertanto mandato al Governo di presentare, in vista dell'esame in Assemblea, un emendamento che raccolga le indicazioni emerse.

Non risultando presentati emendamenti all'articolo 20, la Commissione, approvata una proposta di coordinamento che comporta una diversa numerazione degli articoli del disegno di legge, dà infine mandato al relatore di riferire favorevolmente all'Assemblea.

La seduta termina alle ore 17,10.

EMENDAMENTI

Deputato Balestracci: Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile (2203-bis), approvato dalla Camera dei deputati, modificato dal Senato, approvato dalla Camera dei deputati, rinviato alle Camere dal Presidente della Repubblica e nuovamente approvato, con modificazioni, dalla Camera dei deputati

Art. 1.

Sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:

«2. Il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, su sua delega, ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2 della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, per il conseguimento della finalità del Servizio nazionale della protezione civile, promuove e coordina le attività delle amministrazioni dello Stato, centrali e periferiche, delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra istituzione ed organizzazione pubblica e privata presente sul territorio nazionale.

3. Per lo svolgimento delle finalità di cui al comma precedente il Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, per sua delega, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, si avvale del Dipartimento della protezione civile, istituito nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 21 della legge 23 agosto 1988, n. 400».

1.1

IL GOVERNO

Art. 3.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio».

3.1

IL GOVERNO

Art. 4.

Sostituire i commi 3, 4 e 5, con i seguenti:

«3. Le amministrazioni, gli enti, le istituzioni e le organizzazioni di cui al comma 1 nonché le imprese pubbliche e private che detengono o gestiscono archivi con informazioni utili per le finalità della presente legge, sono tenuti a fornire al Dipartimento della protezione civile dati e informazioni ove non coperti dal vincolo di segreto di Stato, ovvero non attinenti all'ordine e alla sicurezza pubblica nonché alla prevenzione e repressione di reati.

4. Presso il Dipartimento della protezione civile è istituito un sistema informatizzato per la raccolta e la gestione dei dati pervenuti, compatibile con il sistema informativo e con la rete integrata previsti dall'art. 9, commi 5 e 6 della legge 18 maggio 1989, n. 183, al fine dell'interscambio delle notizie e dei dati raccolti.

5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo emana le norme regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400».

4.1

IL GOVERNO

Art. 5.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 5.

*(Direzione e coordinamento delle attività
di previsione, prevenzione e soccorso)*

1. Il Dipartimento della protezione civile predispone, sulla base degli indirizzi approvati dal Consiglio dei Ministri e in conformità ai criteri determinati dal Consiglio Nazionale della protezione civile di cui all'articolo 8 i programmi nazionali di previsione e prevenzione in relazione alle varie ipotesi di rischio, i programmi nazionali di soccorso ed i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza.

2. I programmi nazionali di cui al comma 1 sono adottati avvalendosi dei Servizi tecnici nazionali di cui all'articolo 9 della legge 18 maggio 1989, n. 183, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e sono trasmessi al Parlamento.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, al fine di consentire opportune verifiche della efficienza dei programmi e dei piani di cui ai precedenti commi,

dispone la esecuzione di periodiche esercitazioni e promuove, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, studi sulla previsione e prevenzione delle calamità naturali e delle catastrofi, ed impartisce indirizzi ed orientamenti per l'organizzazione e l'utilizzazione del volontariato».

5.1

IL GOVERNO

Art. 6.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Stato di emergenza e potere di ordinanza)

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della presente legge anche a mezzo di delegati o commissari ed in deroga ad ogni disposizione vigente, comprese le norme di contabilità generale dello Stato, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Qualora per l'espletamento dei predetti interventi sia necessario avvalersi di delegati o commissari, il relativo provvedimento deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero su sua delega ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

4. Possono, infine, essere emanate ordinanze dirette all'attuazione delle iniziative di cui all'articolo 3, comma 5; in tal caso esse devono essere comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri qualora non siano di diretta sua emanazione.

5. Le ordinanze emanate in deroga alla normativa vigente devono essere motivate e contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142».

6.1

IL GOVERNO

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Stato di emergenza e potere di ordinanza)

1. Al verificarsi degli eventi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) il Consiglio dei ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, delibera lo stato di emergenza, determinandone durata ed estensione territoriale in stretto riferimento alla qualità ed alla natura degli eventi. Con le medesime modalità si procede alla eventuale revoca dello stato di emergenza al venir meno dei relativi presupposti.

2. Per l'attuazione degli interventi di emergenza conseguenti alla dichiarazione di cui al comma 1, si provvede, nel quadro di quanto previsto dagli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 della presente legge anche a mezzo di delegati o commissari ed in deroga ad ogni disposizione vigente, comprese le norme di contabilità generale dello Stato, e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. Qualora per l'espletamento dei predetti interventi sia necessario avvalersi di delegati o commissari, il relativo provvedimento deve indicare il contenuto della delega dell'incarico, i tempi e le modalità del suo esercizio. Alla nomina dei commissari si provvede secondo quanto disposto dall'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero su sua delega ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, il Ministro per il coordinamento della protezione civile, può emanare altresì ordinanze finalizzate ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose. Le predette ordinanze sono comunicate al Presidente del Consiglio dei Ministri qualora non siano di diretta sua emanazione.

4. Nella ipotesi prevista al precedente comma 3 è esclusa la possibilità di nomina dei commissari di cui comma 2.

5. Le ordinanze emanate in deroga alla normativa vigente devono essere motivate e contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare.

6. Le ordinanze emanate ai sensi del presente articolo sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché trasmesse ai sindaci interessati affinché vengano pubblicate ai sensi dell'articolo 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142».

6.2

IL GOVERNO

Al comma 2, dell'emendamento 6.2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Alla nomina dei delegati provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, il Ministro per il coordinamento della protezione civile».

6.2/1

ELIA

Sopprimere il comma 4 dell'emendamento 6.2.

6.2/2

IL RELATORE

Al comma 5 sostituire le parole: «in deroga alla normativa vigente», con le altre: «in deroga alle leggi vigenti».

6.2/4

ELIA

Al comma 5 sostituire le parole: «devono essere motivate», fino alla fine del comma con le altre: «devono contenere l'indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono essere motivate».

6.2/3

IL RELATORE

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis

(Organi centrali del Servizio nazionale di protezione civile)

1. Sono istituiti presso il Dipartimento della protezione civile, quali organi centrali del Servizio nazionale di protezione civile, la Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi ed il Comitato operativo della protezione civile».

6.0.1

IL GOVERNO

Art. 7.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7.

(Consiglio Nazionale della protezione civile)

1. Il Consiglio Nazionale della protezione civile in attuazione degli indirizzi generali della politica di protezione civile fissati dal Consiglio dei ministri, determina i criteri di massima in ordine:

- a) ai programmi di previsione e prevenzione delle calamità;
- b) ai piani predisposti per fronteggiare le emergenze e coordinare gli interventi di soccorso;
- c) all'impiego coordinato delle componenti il Servizio nazionale della protezione civile;
- d) alla elaborazione delle norme in materia di protezione civile.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono emanate le norme per la composizione ed il funzionamento del Consiglio.

3. Il Consiglio è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, su sua delega, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile. Il regolamento di cui al comma 2 dovrà in ogni caso prevedere che del Consiglio facciano parte:

- a) i Ministri responsabili delle amministrazioni dello Stato interessati o loro delegati;
- b) i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano o loro delegati;
- c) rappresentanti dei comuni e delle province;
- d) rappresentanti della Croce Rossa Italiana e delle associazioni di volontariato».

7.1

IL GOVERNO

Art. 8.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 8.

*(Commissione nazionale per la previsione
e la prevenzione dei grandi rischi)*

1. La Commissione nazionale per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi è organo consultivo e propositivo del Servizio nazionale di protezione civile su tutte le attività di protezione civile volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio.

La Commissione fornisce le indicazioni necessarie per la definizione delle esigenze di studio e ricerca in materia di protezione civile, procede all'esame dei dati forniti dalle istituzioni ed organizzazioni preposte alla vigilanza degli eventi previsti dalla presente legge ed alla valutazione dei rischi connessi e degli interventi conseguenti, nonché all'esame di ogni altra questione inerente alle attività di cui alla presente legge ad essa rimesse.

2. La Commissione è composta dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero in mancanza da un delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri che la presiede, da un docente universitario esperto in problemi di protezione civile, che sostituisce il presidente in caso di assenza o di impedimento, e da esperti nei vari settori del rischio.

3. Della Commissione fanno parte altresì tre esperti designati dalla Conferenza dei presidenti delle regioni.

4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero dal Ministro per il coordinamento della protezione civile da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in

vigore della presente legge, con medesimo decreto sono stabilite le modalità organizzative e di funzionamento della Commissione».

8.1

IL GOVERNO

Art. 9.

Sostituire i commi 1, 2 e 3, con i seguenti:

«1. Al fine di assicurare la direzione unitaria ed il coordinamento della attività di emergenza è istituito il Comitato Operativo della protezione civile;

2. Il Comitato:

a) esamina i piani di emergenza predisposti dai Prefetti ai sensi dell'articolo 14;

b) valuta le notizie, i dati e le richieste provenienti dalle zone interessate all'emergenza;

c) coordina in un quadro unitario gli interventi di tutte le amministrazioni ed enti interessati al soccorso;

d) promuove l'applicazione delle direttive emanate in relazione alle esigenze prioritarie delle zone interessate dalla emergenza.

3. Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, per sua delega, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile, ovvero, in caso di assenza o di impedimento, da un rappresentante del Governo a ciò delegato».

9.1

IL GOVERNO

Art. 10.

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

«1. Le regioni - fatte salve le competenze legislative ed i poteri amministrativi delle regioni ad autonomia speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in materia di enti locali, di servizi antincendi e di assistenza e soccorso alle popolazioni colpite da calamità, previsti dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione - partecipano all'organizzazione e all'attuazione dell'attività di protezione civile indicata nell'articolo 3, assicurando, nei limiti delle competenze proprie o delegate dallo Stato e nel rispetto dei principi stabiliti dalla presente legge, per lo svolgimento delle attività di protezione civile.

2. Le regioni, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, provvedono alla predisposizione ed attuazione dei programmi regionali di previsione e prevenzione in armonia con le indicazioni dei programmi nazionali di cui al comma 1 dell'articolo 4.

3. Per le finalità di cui ai precedenti commi le regioni provvedono all'ordinamento degli uffici ed all'approntamento dei mezzi e delle strutture necessari per l'espletamento delle attività di protezione civile, avvalendosi di un apposito Comitato regionale di protezione civile».

10.1

IL GOVERNO

Al comma 3 dell'emendamento 10.1, sostituire le parole: «all'approntamento dei mezzi e delle strutture necessari» con le altre: «all'approntamento delle strutture e dei mezzi necessari».

10.1/1

FRANCHI

Art. 11.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Le province, sulla base delle competenze ad esse attribuite dagli articoli 14 e 15 della legge 8 giugno 1990, n. 142, partecipano all'organizzazione ed alla attuazione del Servizio nazionale della protezione civile, assicurando lo svolgimento dei compiti relativi alla rilevazione, alla raccolta ed alla elaborazione dei dati interessanti la protezione civile, alla predisposizione di programmi provinciali e di previsione e prevenzione, in armonia con i programmi nazionali e regionali».

11.1

IL GOVERNO

Al comma 1 dell'emendamento 11.1, dopo le parole: «previsione e prevenzione» inserire le altre: «, alla loro realizzazione,».

11.1/1

IL RELATORE

Art. 12.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12.*(Il Prefetto)*

1. Il prefetto, anche sulla base del programma provinciale di prevenzione e previsione, predispone il piano per fronteggiare l'emergenza su tutto il territorio della provincia e ne cura l'attuazione.

2. Al verificarsi di uno degli eventi calamitosi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 2, il prefetto:

a) informa il Dipartimento della protezione civile ed il presidente della giunta regionale;

b) assume la direzione unitaria dei servizi di emergenza da attivare a livello provinciale, coordinandoli con gli interventi dei sindaci dei comuni interessati;

c) adotta tutti i provvedimenti necessari ad assicurare i primi soccorsi;

d) vigila sull'attuazione, da parte delle strutture provinciali di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di natura tecnica.

3. Il prefetto, a seguito della dichiarazione dello stato di emergenza di cui al comma 1 dell'articolo 5, opera, quale delegato del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il coordinamento della protezione civile, con i poteri di cui al comma 2 dello stesso articolo 5.

4. Per l'organizzazione in via permanente e l'attuazione dei servizi di emergenza il prefetto si avvale della struttura della prefettura, nonché di uomini e mezzi, di enti e di altre istituzioni tenuti al concorso».

12.1

IL GOVERNO

Sostituire la rubrica dell'emendamento 12.1 con la seguente:

«Art. 12

(Competenze del prefetto)»

12.1/1

ELIA

Al comma 3 dell'emendamento 12.1, sostituire i riferimenti al comma 2 dell'articolo 5, richiamando il comma 2 dell'articolo 6.

12.1/2

ELIA

Al comma 4 dell'emendamento 12.1, dopo la parola «nonchè», espungere le parole «di uomini e mezzi».

12.1/3

MURMURA, FRANCHI

Art. 13.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 13.

(Competenze del comune ed attribuzioni del sindaco)

1. Nell'ambito del quadro ordinamentale di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di autonomie locali, ogni comune può dotarsi di una struttura di protezione civile.

2. La regione, nel rispetto delle competenze ad essa affidate, in materia di organizzazione dell'esercizio delle funzioni amministrative a livello locale, favorisce, nei modi e con le forme ritenuti opportuni, l'organizzazione di strutture comunali di protezione civile.

3. Il sindaco è autorità comunale di protezione civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite; provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al prefetto e al presidente della giunta regionale.

4. Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'autorità comunale di protezione civile».

13.1

IL GOVERNO

Art. 14.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 14.

(Strutture operative nazionali del Servizio)

1. Costituiscono strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile:

- a) il Corpo nazionale dei vigili del fuoco quale componente fondamentale della protezione civile;
- b) le Forze armate;
- c) le Forze di polizia;
- d) il Corpo forestale dello Stato;
- e) i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui all'articolo 16, l'Istituto nazionale di Geofisica ed altre istituzioni di ricerca;
- f) l'Associazione Croce Rossa Italiana;
- g) le strutture del Servizio sanitario nazionale;
- h) il volontariato;
- i) il Corpo nazionale soccorso alpino-CNSA (CAI);
- l) i servizi tecnici nazionali.

2. In base ai criteri determinati dal Consiglio nazionale della protezione civile, le strutture nazionali svolgono, a richiesta, del Dipartimento della Protezione civile, le attività previste dalla presente legge nonché compiti di supporto e consulenza per tutte le amministrazioni componenti il Servizio nazionale della protezione civile.

3. Le norme volte a disciplinare le forme di partecipazione e collaborazione delle strutture al Servizio nazionale dell'aprotezione civile sono emanate secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

4. Con le stesse modalità sono altresì stabilite, nell'ambito delle leggi vigenti e relativamente a compiti determinati, le ulteriori norme regolamentari per l'adeguamento dell'organizzazione e delle funzioni delle anzidette strutture alle esigenze di protezione civile».

14.1

IL GOVERNO

Al comma 1 dell'emendamento 14.1, sostituire la seguente lettera: «h) il volontariato;» con la seguente «h) le organizzazioni di volontariato;».

14.1/1

MURMURA

Al comma 1 dell'emendamento 14.1, inserire la seguente lettera: «l) i servizi tecnici nazionali;» subito dopo la lettera d) e prima della lettera e), rinumerando di conseguenza l'elenco ivi compreso.

14.1/2

CUTRERA

Art. 16.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 16.

(Gruppi nazionali di ricerca scientifica finalizzata)

1. Il Servizio nazionale di protezione civile, per il perseguimento delle proprie finalità in materia di previsione delle varie ipotesi di rischio, si avvale dell'opera di gruppi nazionali di ricerca scientifica.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero, su sua delega, del Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono individuati e disciplinati i gruppi nazionali di ricerca scientifica di cui al precedente comma. Con apposite convenzioni pluriennali sono regolate le relative attività».

16.1

IL GOVERNO

Art. 17.

Al comma 2, sostituire la parola: «promuove», con la seguente: «assicura».

17.1

IL GOVERNO

Al comma 3, dopo le parole: «su proposta», inserire le seguenti: «del Presidente del Consiglio dei Ministri, o per sua delega,».

17.2

IL GOVERNO

Al comma 3, sopprimere le lettere: «a)», «b)» ed «e)», rinumerando di conseguenza l'elenco ivi previsto.

17.3

ELIA

Art. 18.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 18.

(Norma finanziaria)

1. In apposita rubrica dello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei Ministri, sono iscritti gli stanziamenti per il funzionamento del Dipartimento della protezione civile e per le attività di previsione e prevenzione di eventi calamitosi.

2. Gli interventi relativi all'emergenza, attuati sulla base di ordinanze emanate secondo le disposizioni della presente legge, sono posti a carico del fondo per la protezione civile, gestito mediante apposita contabilità speciale istituita presso la Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, ai sensi dell'articolo 585 del regolamento di contabilità dello Stato e dell'articolo 1223, lettera b, delle istruzioni generali sui servizi del Tesoro.

Le ordinanze di cui al comma precedente sono inviate alla Corte dei conti per il controllo successivo da parte dell'Ufficio incaricato del controllo del rendiconto.

3. Il rendiconto della gestione del fondo per la protezione civile è sottoposto al controllo semestrale della Corte dei conti.

4. Ogni soggetto, persona fisica, giuridica o ente anche territoriale, delegato dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro per il coordinamento della protezione civile ad impegnare o ordinare spese poste a carico del fondo per la protezione civile, è tenuto a rendere, per semestri, il rendiconto amministrativo alla competente

ragioneria regionale dello Stato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 4 della legge 17 agosto 1960, n. 908, unitamente ad una relazione da inviare anche al delegante; i trasferimenti erogati a titolo di contributi sono, invece, assoggettati ai controlli istituzionalmente previsti per i delegati.

5. Le assegnazioni di fondi disposte dal Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero dal Ministro per il coordinamento della protezione civile a favore di soggetti delegati sono immediatamente comunicate agli organi di controllo, mentre per gli atti costitutivi e modificativi di rapporti di cassa o di tesoreria sono comunicati alla procura generale della Corte dei conti.

6. Su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero del Ministro per il coordinamento della protezione civile ed in relazione a specifiche e motivate esigenze, il Ministro del tesoro è autorizzato a trasferire, con propri decreti, disponibilità finanziarie dal Fondo per la protezione civile ai pertinenti capitoli di bilancio della rubrica di cui al primo comma.

Le somme assegnate per interventi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente utilizzate a conclusione dei predetti interventi possono essere impiegate, per far fronte ad interventi di emergenza o connessi all'emergenza.

7. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad emanare disposizioni volte alla individuazione di ulteriori modalità di controllo e di verifica sulla gestione del Fondo per la protezione civile.

8. entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del tesoro, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri ovvero del Ministro per il coordinamento della protezione civile, istituisce i capitoli di cui al comma 1 e individua le somme da stornare dal Fondo per la protezione civile ai singoli capitoli».

18.1

IL GOVERNO

Art. 19.

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 19.

(Disciplina delle ispezioni)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di introdurre e regolare un sistema di ispezione sugli atti e di verifiche delle procedure poste in essere per l'attuazione delle attività amministrative relative agli interventi di emergenza, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) le ispezioni e le verifiche debbono essere periodiche, anche nel corso degli interventi di emergenza;

b) le ispezioni e le verifiche debbono riguardare sia la gestione finanziaria degli interventi che la esecuzione delle attività e debbono essere affidati a funzionari competenti nei singoli settori;

c) i risultati delle ispezioni e delle verifiche sono comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per il coordinamento della protezione civile».

19.1

IL GOVERNO

Proposta di coordinamento

Gli articoli del disegno di legge n. 2203-bis sono rinumerati nel modo seguente:

- l'articolo 4 diventa articolo 6;
- l'articolo 5 diventa articolo 4;
- l'articolo 6 diventa articolo 5;
- l'articolo 6-*bis* diventa articolo 7;
- l'articolo 7 diventa articolo 8;
- l'articolo 8 diventa articolo 9;
- l'articolo 9 diventa articolo 10;
- l'articolo 10 diventa articolo 12;
- l'articolo 11 diventa articolo 13;
- l'articolo 12 diventa articolo 14;
- l'articolo 13 diventa articolo 15;
- l'articolo 14 diventa articolo 11;
- l'articolo 15 diventa articolo 16;
- l'articolo 16 diventa articolo 17;
- l'articolo 17 diventa articolo 18;
- l'articolo 18 diventa articolo 19;
- l'articolo 19 diventa articolo 20;
- l'articolo 20 diventa articolo 21.

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1992

120^a Seduta*Presidenza del Presidente*

ACHILLI

*La seduta inizia alle ore 11,05.**IN SEDE REFERENTE***Riordinamento del Ministero degli affari esteri (2025)** (*Rinviato dall'Assemblea in Commissione il 9 gennaio 1992*)

(Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente ACHILLI comunica che, nonostante le ripetute sollecitazioni ricevute, la 1^a Commissione permanente non ha ancora reso il parere richiesto dall'Assemblea sugli emendamenti presentati dal Governo. Propone pertanto il rinvio dell'esame alla prossima settimana, tenendo conto che tale parere dovrebbe essere presumibilmente trasmesso nella giornata di martedì 21 e che la Conferenza dei Capigruppo ha stabilito che il disegno di legge in titolo debba essere discusso dall'Assemblea nella giornata di giovedì 23 gennaio.

La Commissione concorda.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE(A2, 3^a)

Il Presidente avverte che la Commissione sarà convocata nel pomeriggio di mercoledì 22 gennaio per il seguito dell'esame del disegno di legge n. 2025, nonché per la discussione del disegno di legge sugli aiuti ai Paesi dell'Est, ove trasmesso in tempo utile dalla Camera dei deputati. Propone altresì che sia inserito all'ordine del giorno l'esame, in sede consultiva, dello schema di decreto del Presidente della Repubblica per la revisione della tabella dei contributi statali agli enti a carattere internazionalistico.

Il senatore ORLANDO condivide la proposta del Presidente in ordine ai primi due punti - e auspica che il disegno di legge sugli aiuti ai Paesi dell'Est sia assegnato alla Commissione in sede deliberante - ma

esprime riserve sui criteri con cui è stata elaborata la tabella sui contributi agli enti a carattere internazionalistico. Ritiene pertanto opportuno che lo schema di decreto sia previamente esaminato dall'Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi parlamentari.

Il Presidente comunica che l'Ufficio di Presidenza sarà convocato immediatamente prima della seduta pomeridiana di mercoledì prossimo.

La seduta termina alle ore 11,15.

BILANCIO (5^a)

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1992

322^a Seduta*Presidenza del Presidente*
ANDREATTA

Intervengono il ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno Mannino e il sottosegretario di Stato per il tesoro Rubbi.

La seduta inizia alle ore 15,45.

IN SEDE DELIBERANTE

Integrazione finanziaria della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (3062)
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Il presidente ANDREATTA fa presente preliminarmente che si è avuto notizia che il Governo in mattinata ha adottato un decreto-legge in materia, il che costituisce un fatto nuovo, anche di carattere procedurale, di fronte al quale occorre effettuare una riflessione, probabilmente da svolgere dopo che dalla discussione siano emersi i vari orientamenti dei Gruppi.

Ha quindi la parola il senatore BARCA, il quale esprime la protesta del Gruppo comunista-PDS per la grave interferenza del Governo nei lavori parlamentari, in quanto la Commissione sta procedendo in sede deliberante e non è escluso che si coaguli una volontà conclusiva.

La situazione che si è determinata è ben strana, anche perchè non vi è certezza del fatto che il decreto-legge annunziato dal presidente Andreatta sia assegnato al Senato della Repubblica. Tra l'altro, nel decreto è facile scorgere una contraddizione, in quanto da un lato dovrebbero sussistere elementi di urgenza e dall'altro nella relazione si esplicita che occorre continuare il lavoro per la modifica dei meccanismi.

Non è possibile sfuggire poi all'impressione per cui con l'adozione del decreto-legge di fatto si intende ritardare la riforma organica, anche

perchè il nuovo Parlamento non potrà che interessarsene a partire dal mese di settembre. Questo ritardo appare oltremodo grave anche perchè esistono precise direttive comunitarie, delle quali il decreto non tiene assolutamente conto. Vi è poi da chiedersi in quale sede debba essere effettuato il coordinamento fra il disegno di legge e il decreto-legge. È essenziale avviare quindi non solo la transizione verso il nuovo assetto dei meccanismi, ma farlo altresì in coerenza con la normativa comunitaria, senza di che il rischio è che si inneschi una situazione di incertezza che può tradursi nel blocco degli investimenti e nel fatto che si demandi solo al *referendum* in proposito annunziato la definizione delle questioni.

Il problema è anche decidere le modalità con cui procedere e prevedere un esito per gli emendamenti già presentati. Inoltre, essendo del tutto insoluto il problema di garantire più trasparenza, è assolutamente necessario che l'Ufficio di presidenza si convochi per decidere le questioni sul tappeto.

Il presidente ANDREATTA dichiara che si può continuare a discutere il provvedimento in titolo tentando di approvarlo in tempi brevi per inviarlo alla Camera dei deputati: se ciò non è possibile, è opportuno attendere la pronuncia sui presupposti di costituzionali già in ordine al decreto-legge annunziato, ovviamente se questo ultimo sarà presentato al Senato.

Si dichiara infine favorevole ad una riforma della politica regionale.

Il senatore SPOSETTI chiede al ministro Mannino spiegazioni su alcune accuse di razzismo comparse sulla stampa di oggi nei confronti della Commissione, che non intenderebbe approvare il disegno di legge.

Ha quindi la parola il ministro MANNINO, il quale conferma l'impegno e la disponibilità del Governo ad approvare il disegno di legge in titolo, una rapida conclusione il cui *iter* avrebbe potuto evitare l'adozione del decreto-legge, peraltro del tutto coerente con il disegno di legge: il conflitto tra le due normative può comunque essere risolto se il disegno di legge in titolo viene approvato in tempi accelerati.

Dichiara poi che il Governo intende pienamente far fronte all'evento costituito dal *referendum* ed è favorevole ad una modifica dei meccanismi: chiede pertanto che venga fissato il calendario affinché sia possibile varare il provvedimento con la più ampia convergenza possibile.

Il senatore VIGNOLA, dopo aver lamentato che si discute troppo degli aspetti procedurali, chiede che venga fissato il termine per la presentazione degli emendamenti.

Il senatore PIZZO dichiara a nome del Gruppo socialista di apprezzare l'orientamento del Governo di emanare il decreto-legge e il fatto che si discuta del disegno di legge in titolo in sede deliberante. Ad avviso del Gruppo socialista occorre assumere un impegno ad approvare il disegno di legge entro la prossima settimana.

Il presidente ANDREATTA fa presente che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato per la giornata di martedì 21 gennaio e che la sede di esame è quella deliberante.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16,15.

ISTRUZIONE (7^a)

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1992

343^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
SPITELLA

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti, il sottosegretario di Stato per lo stesso Dicastero Saporito, nonché i sottosegretari di Stato per i beni culturali e ambientali Astori e per la pubblica istruzione Brocca.

La seduta inizia alle ore 9,20.

IN SEDE REFERENTE

Pizzo ed altri: Modifiche alle norme in materia di reclutamento del personale della scuola (3057)

Spitella ed altri: Validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure (3090)

Callari Galli ed altri: Istituzione delle graduatorie permanenti in corrispondenza delle graduatorie triennali dei concorsi per titoli ed esami del personale della scuola e modifiche ai passaggi di cattedra (3104)
(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 gennaio scorso.

Il presidente SPITELLA avverte che sono pervenuti i pareri favorevoli della 1^a e della 5^a Commissione permanente sul testo unificato predisposto dal relatore per i disegni di legge nn. 3057 e 3090. Poichè la Commissione ha già espresso nella scorsa seduta unanime consenso al trasferimento alla sede deliberante e il rappresentante del Governo ha già espresso il proprio assenso al riguardo, ritiene che sussistano ora le condizioni per inoltrare detta richiesta.

La senatrice CALLARI GALLI ricorda di aver presentato due emendamenti al testo unificato, in quanto quest'ultimo tiene conto solo dei disegni di legge n. 3057 e 3090 e non anche del 3104, di cui è prima firmataria. Chiede, pertanto, se tali emendamenti sono stati trasmessi

alla 1^a e alla 5^a Commissione permanente e se queste ultime abbiano espresso un parere al riguardo.

Il presidente SPITELLA precisa che le Commissioni bilancio e affari costituzionali si sono sin qui espresse esclusivamente sul testo unificato, in quanto gli emendamenti proposti dalla senatrice Callari Galli debbono essere ancora valutati e discussi nel merito da questa Commissione.

Il senatore MONTINARO dà conto dei predetti emendamenti, il primo dei quali è volto ad aggiungere ulteriori commi all'articolo 1 del testo unificato e l'altro (sul quale si sofferma) è volto ad aggiungere un articolo 3. A tale riguardo, precisa che questo emendamento fa riferimento alla situazione dei docenti di applicazioni tecniche della scuola media in soprannumero: trattasi di personale laureato, di docenti di ruolo, che di fatto già insegnano nelle scuole superiori (in qualità di insegnanti tecnico-pratici). La soluzione proposta è quella di dare valore abilitante ai corsi ai quali questi docenti potrebbero partecipare, allo scopo di poterli utilizzare definitivamente nella scuola superiore, evitando nel contempo effetti negativi sulle graduatorie.

Il senatore MANZINI osserva che l'emendamento proposto, in linea di principio, risponde ad una esigenza reale. Tuttavia, proprio in questi giorni si sta discutendo il provvedimento relativo all'elevazione dell'obbligo scolastico ove si afferma il principio secondo cui il reperimento di nuovo personale deve essere effettuato attraverso il recupero dei docenti in soprannumero. Quindi, in sostanza, anticipare con questo provvedimento una soluzione per un settore particolare quando il problema può essere risolto in generale rischia di creare tensioni nell'ambito del personale.

Il presidente SPITELLA manifesta la propria contrarietà sull'emendamento all'articolo 1, perchè introduce una normativa contrastante con altri provvedimenti in precedenza approvati. Sull'ipotesi di un nuovo articolo 3, rileva che l'emendamento in questione comporta oneri e non può quindi essere accolto senza il preventivo parere della Commissione bilancio. Tra l'altro, detta proposta di modifica introduce un elemento di novità nella normativa generale, in quanto estende le disposizioni di cui all'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 417 del 1974 anche al personale che si trova stabilmente in posizione di soprannumero.

Il sottosegretario BROCCA si dichiara contrario all'emendamento all'articolo 1 ed osserva, quanto alla proposta di aggiungere un articolo 3, che, così come formulata, la norma comporta oneri. Si potrebbe peraltro modificare il comma 2 nel senso di prevedere che i corsi di aggiornamento e di qualificazione sono istituiti con valore abilitante solo per quei docenti che li abbiano superati. Chiede, comunque, una pausa di riflessione per ulteriori approfondimenti.

Convenendo la Commissione, il seguito dell'esame è rinviato ad altra seduta.

IN SEDE DELIBERANTE

Spitella ed altri: Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per la Discoteca di Stato e sulle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici (3001)

(Discussione e rinvio)

Il presidente SPITELLA, sostituendo il relatore De Rosa (momentaneamente assente), illustra brevemente la normativa recata dal provvedimento e dà conto di talune proposte di modifica, concordate con il Governo, volte a ridefinire l'entità degli stanziamenti per la Discoteca di Stato, le biblioteche nonchè per la celebrazione del bicentenario della nascita di Rossini. Precisa che per tale celebrazione verrebbe stanziata la somma di 3 miliardi, che graverebbe sul capitolo 1603 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali. Su tale capitolo sono stati aggiunti stanziamenti per 7 miliardi proprio allo scopo di finanziare le previsioni di spesa recate dal provvedimento in titolo.

Apertasi la discussione, interviene il senatore NOCCHI il quale ritiene che si debba preliminarmente chiarire se i 7 miliardi cui ha fatto riferimento il presidente Spitella debbano essere o meno utilizzati, in tutto o in parte, per la celebrazione del bicentenario della nascita di Rossini. Al riguardo, ricorda che il Ministro del bilancio, intervenendo a Pesaro in una manifestazione pubblica, ha assicurato che la somma in questione era stata stanziata sul bilancio di previsione dello Stato proprio per finanziare le celebrazioni del bicentenario. A suo avviso, quindi, è auspicabile che almeno 6 dei 7 miliardi in questione siano effettivamente destinati al Comune di Pesaro che, tra l'altro, ha sin qui anticipato le somme necessarie per la celebrazione del bicentenario.

Il sottosegretario ASTORI dichiara che, sul punto, il Governo intende rimettersi alla Commissione, trattandosi di un disegno di legge d'iniziativa parlamentare. Osserva, tuttavia, che gli emendamenti illustrati dal presidente Spitella contengono una novità rispetto ad altri provvedimenti varati in passato per le celebrazioni. Si intende, cioè, assegnare i finanziamenti all'amministrazione comunale di Pesaro, mentre sinora i destinatari di questi tipi di stanziamenti sono sempre stati i comitati nazionali e locali per le celebrazioni. Sul *quantum* da attribuire per il bicentenario della nascita di Rossini, il Governo si rimette alla decisione che la Commissione assumerà.

Il presidente SPITELLA precisa che al capitolo 1603 sono stati stanziati 7 miliardi aggiuntivi per il 1992. Poichè si tratta di stabilire in quale misura parte di questa cifra debba essere attribuita al Comune di Pesaro per la celebrazione del bicentenario della nascita di Rossini, preso atto delle dichiarazioni del senatore Nocchi e del sottosegretario Astori, suggerisce, in via mediativa, di attribuire 5 miliardi e mezzo al

bicentenario della nascita di Rossini, in modo da consentire al Ministero di assegnare eventualmente la restante somma ad altre celebrazioni.

La Commissione accoglie la proposta del Presidente e, conseguentemente, con tale modifica, gli emendamenti proposti verranno trasmessi alla Commissione bilancio per il prescritto parere.

Il seguito della discussione è, pertanto, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

Murmura ed altri: Regolamentazione dei rapporti sorti in base all'articolo 4 del decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642, recante provvedimento di transizione sul personale universitario, non convertito in legge (801)
(Esame e rinvio)

Il relatore ZECCHINO fa presente che il disegno di legge in esame è volto a colmare una lacuna normativa creatasi a seguito della mancata conversione del decreto-legge 21 ottobre 1978, n. 642. A norma dell'articolo 4 di tale decreto-legge, infatti, alcuni professori incaricati stabilizzati hanno presentato domanda per essere inquadrati nella fascia dei professori associati. Il decreto-legge, come detto, non è stato poi convertito in legge, nè il Parlamento ha provveduto a regolare i rapporti sorti per effetto della normativa in esso contenuta.

Ciò avrebbe danneggiato i professori incaricati che avevano presentato domanda di inquadramento come professori associati e che per motivi vari non hanno potuto presentare detta domanda quando sono stati pubblicati i successivi provvedimenti.

Il sottosegretario SAPORITO osserva che il tema in questione è di grande delicatezza e dovrebbe essere risolto, in modo organico, nell'ambito della riforma della docenza universitaria.

La senatrice CALLARI GALLI manifesta perplessità circa il fatto che debba essere compito del Parlamento risolvere questo tipo di problema.

Il senatore VESENTINI osserva che non è neppure chiaro se i docenti in questione abbiano effettivamente subito un danno. A suo avviso, nessun diritto sembra essere stato leso e questo tipo di «leggine» non fanno altro che danneggiare ulteriormente l'apparato universitario e non meritano di essere approvate. Si associa il senatore STRIK LIEVERS.

Il relatore ZECCHINO dichiara di non avere elementi di valutazione sufficienti per stabilire l'entità del pregiudizio subito dai docenti cui fa riferimento il provvedimento e di non essere neppure in grado di stabilire le modalità per risolvere il problema.

A questo punto, il senatore BOMPIANI suggerisce una pausa di riflessione, anche perchè appare condivisibile l'osservazione del

sottosegretario Saporito, secondo cui la materia potrebbe trovare più idonea soluzione nell'ambito di un provvedimento organico di riforma della docenza universitaria.

Il seguito dell'esame è, infine, rinviato.

La seduta, sospesa alle ore 10,50, è ripresa alle ore 12,35.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Petrocelli ed altri. Istituzione delle sovrintendenze archivistiche per il Molise e per la Valle d'Aosta (2938), approvato dalla Camera dei deputati.
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta dell'8 gennaio scorso.

Il presidente SPITELLA avverte che è pervenuto il nuovo parere della 1^a Commissione, favorevole. Dopo aver ricordato la valutazione positiva espressa sul disegno di legge in titolo dal sottosegretario Astori a nome del Governo, propone di passare alla votazione del disegno di legge, sul quale nella precedente seduta si era già svolta la discussione generale.

Non essendo stati presentati emendamenti, la Commissione approva senza discussione l'articolo unico di cui consta il disegno di legge, nel testo già approvato dalla Camera dei deputati.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, concernente l'attivazione dei corsi di diploma universitario (R 139 b 7^a)

(Parere al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 256 del 31 ottobre 1991, dell'articolo 16 della legge 19 novembre 1990, n. 341 e dell'articolo 1 della legge 7 agosto 1990, n. 245. Esame e rinvio)

Riferisce sullo schema di decreto il senatore ZECCHINO, il quale ricorda che la Commissione, allorchè esaminò lo schema di piano triennale di sviluppo universitario 1991-93, convenne sull'opportunità di rinviare ad altra sede l'individuazione dei diplomi universitari da attivare, per la necessità di approfondire i numerosi aspetti problematici della questione. La proposta del ministro Ruberti oggi all'esame contiene molti degli elementi informativi richiesti in quell'occasione. Egli ricorda che il Ministro ha sollecitato il Consiglio universitario nazionale (CUN) in ordine alla elaborazione degli ordinamenti didattici dei nuovi corsi e il CUN ha già espresso alcune indicazioni e ne sta elaborando altre. In particolare, per 23 diplomi è stata puntualmente definita tanto la denominazione quanto il *curriculum*; lo stesso CUN poche settimane fa ha raccomandato al Ministro di procedere all'istituzione dei nuovi corsi di diploma tenendo conto, oltre che delle

sudette tipologie già approvate, anche del fatto che i comitati di settore dello stesso CUN stanno approvando quanto meno la denominazione di molti altri diplomi. La procedura suggerita ricorda quanto fu praticato in occasione del piano quadriennale 1986-90, allorchè si deliberò l'istituzione di alcune nuove facoltà, delle quali al momento esisteva solo la denominazione e non l'ordinamento didattico. Oltre ai 23 diplomi già puntualmente definiti - prosegue il relatore - per un'altra cinquantina è già stata precisata la denominazione. Sulla base di questi elementi, il Ministro ha predisposto lo schema di decreto in esame, muovendo dalle proposte avanzate a suo tempo dai comitati regionali, che lo schema di decreto stesso ha provveduto ad inquadrare nell'ambito delle tipologie definite. In questo modo viene prevista l'istituzione di circa 400 corsi di diploma universitario, cui vanno aggiunti quelli derivanti dalla trasformazione delle scuole dirette a fini speciali.

Quanto alle risorse disponibili per l'attivazione dei corsi, il relatore ricorda che sono disponibili circa 65 miliardi, dei quali una quindicina nel 1992 e i restanti nell'anno successivo; d'altra parte ritiene che nel prossimo anno accademico sarà possibile attivare in concreto solo quei corsi dei quali è stato puntualmente definito l'ordinamento didattico. Dopo aver ricordato che lo stesso piano triennale fornisce indicazioni in ordine alle modalità di impiego dei finanziamenti ricordati, auspica che il Ministero provveda a dettare criteri di ripartizione per quanto possibile oggettivi e ricorda il contenuto del parere già espresso dalla Commissione cultura della Camera dei deputati sullo schema di decreto in esame.

Si apre il dibattito.

Il senatore BOGGIO, dopo aver manifestato viva gratitudine per l'attenzione che il Ministro ha sempre dedicato a questioni anche non di vistosa rilevanza, ma tuttavia importanti per le comunità locali, segnala due incongruenze. Ricorda in primo luogo che l'università del Piemonte orientale, ripartita su tre sedi, ha incontrato taluni problemi - specie a Vercelli - peraltro in via di soluzione grazie anche all'attenzione del Ministro (cita il caso dell'utilizzo come sede universitaria di una caserma); indi si sofferma sulla distribuzione dei corsi di diploma universitario in ingegneria prevista nel decreto per Ivrea, Mondovì e Biella, osservando che ne sono previsti due a Mondovì e nessuno a Vercelli. Nei confronti della seconda città, ove esiste una precisa vocazione agli studi tecnici ed in particolare a quelli in elettronica, una omissione di tal genere sembrerebbe preludere ad una virtuale estromissione dal nuovo ateneo tripolare. Invita pertanto il Ministro a trasferire a Vercelli uno dei due corsi previsti per Mondovì, accogliendo in questo modo una istanza formulata concordemente da tutti gli ambienti culturali cittadini ma non sufficientemente sostenuta dalle rappresentanze politiche locali.

Il ministro RUBERTI prende la parola per fornire alla Commissione ulteriori informazioni. In particolare, fa presente che il documento da lui consegnato oggi riporta l'elenco dei diplomi proposti da alcuni

atenei ma non previsti nella cosiddetta tabella A, e cioè quelli che il CUN non ha ritenuto di poter far rientrare nell'ambito delle tipologie definite. D'altra parte le università hanno formulato le loro proposte in un momento in cui mancavano ancora molti elementi di valutazione, e la Commissione cultura della Camera dei deputati gli ha raccomandato di interpellare le università che hanno formulato quelle proposte, onde verificare la possibilità di farle rientrare nel quadro delle tipologie previste.

Dopo aver ricordato che la concreta attivazione di un corso richiede tanto la precisa definizione dell'ordinamento didattico quanto la effettiva disponibilità di risorse finanziarie, informa la Commissione che, dei 53 tipi di diploma di cui manca ancora l'ordinamento didattico, 20 sono all'esame di apposite commissioni ministeriali e i restanti sono sottoposti al CUN.

Quanto poi alla trasformazione delle scuole dirette a fini speciali, egli fin dalla primavera scorsa ha invitato le università interessate a pronunciarsi al riguardo ed il CUN sta esaminando la materia; i corsi di diploma che nasceranno in tal modo - precisa - non necessariamente corrisponderanno alle tipologie contenute nello schema di decreto in esame. Il Ministero inviterà poi gli atenei a precisare di quali risorse avranno bisogno per attivare i corsi di diploma previsti, tenuto conto anche del fatto che la legge prevede l'intervento finanziario, a tal fine, anche di altri soggetti, pubblici e privati. Sottolinea quindi la grande urgenza di far partire i nuovi corsi, ricordando che mentre oggi in Italia dalle università escono 98 laureati ogni due diplomati, la media europea - ricavata da un approfondito studio condotto dal Ministero in argomento, di prossima pubblicazione - è di 30 diplomati ogni 70 laureati. Anche gli studenti attualmente iscritti alle scuole dirette a fini speciali, del resto, attendono vivamente la trasformazione di tali scuole in corsi di diploma.

Segnala quindi due preoccupazioni. In primo luogo, lo schema di decreto prevede la possibilità di modificare la denominazione e qualche altro elemento dei corsi di diploma, al fine di non precludere aggiustamenti che potessero risultare opportuni nel corso delle procedure successive. Inoltre osserva che il mondo accademico non è sembrato particolarmente entusiasta nei confronti dei nuovi corsi. Mentre infatti sono pervenute numerose richieste di attivare nuove facoltà per le quali gli atenei affermavano di avere tutte le risorse sufficienti, questo non è avvenuto per alcun corso di diploma.

Fa quindi presente al senatore Boggio che lo schema di decreto si è fondato puntualmente sulle richieste avanzate dal comitato regionale del Piemonte; non ha tuttavia alcuna difficoltà a recepire richieste fondate su necessità reali, purchè non venga compromesso l'equilibrio complessivo dello schema. Infine avverte che le università sono state invitate fin dall'estate scorsa a predisporre le loro proposte per il piano triennale di sviluppo 1994-1996.

Dopo che la senatrice CALLARI GALLI ha ricordato l'intesa di rinviare ad altra seduta il seguito del dibattito, prende la parola brevemente il senatore BOMPIANI per rivolgere alcuni quesiti al

Ministro, segnalando in particolare il numero, a suo parere eccessivo, di tipologie di diplomi previste.

Il ministro RUBERTI fa presente che, mentre lo schema di decreto prevede 10 tipi di diploma in ingegneria, in Francia, ad esempio, ne esistono più di 30.

Il senatore BOMPIANI rivolge poi alcuni quesiti sui corsi di diploma connessi alla facoltà di medicina, segnalando in particolare la situazione dell'Università cattolica.

Il ministro RUBERTI ricorda che i diplomi si distinguono a seconda se istituiti per la prima volta, ovvero derivanti dalla trasformazione di scuole dirette a fini speciali, ed i secondi non sono indicati nello schema di decreto in esame.

Interviene poi il senatore BEORCHIA, il quale si sofferma sulla proposta, contenuta nello schema di decreto, riguardante i due corsi di diploma facenti capo all'università di Udine ma con sede decentrata a Pordenone. Segnala che il decentramento del diploma in ingegneria meccanica avrebbe effetti sicuramente dannosi nei confronti della facoltà di ingegneria di Udine, ricordando che la questione è già stata segnalata anche dalla Commissione cultura dell'altro ramo del Parlamento.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

TRASFERIMENTO ALLA SEDE DELIBERANTE PER I DISEGNI DI LEGGE NN. 3057 E 3090 E INTEGRAZIONE ALL'ORDINE DEL GIORNO DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente SPITELLA avverte che il Presidente del Senato ha disposto il passaggio alla sede deliberante per i disegni di legge nn. 3057 e 3090, già all'ordine del giorno della seduta pomeridiana in sede referente. Propone pertanto che la Commissione possa avviarne la discussione congiunta nella nuova sede.

La Commissione conviene e l'ordine del giorno della seduta pomeridiana è pertanto così integrato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

(A1, 7^a)

Il PRESIDENTE avverte che il Presidente del Senato ha assegnato alla Commissione in sede deliberante i due disegni di legge, rispettivamente d'iniziativa dei senatori Alberici e Manzini, concernenti il prolungamento dell'obbligo scolastico. Sulle modalità della discussione, deciderà l'Ufficio di Presidenza convocato al termine della seduta pomeridiana.

Il ministro RUBERTI segnala l'urgenza di proseguire la discussione del disegno di legge n. 2969.

Il senatore VESENTINI conviene, facendo presente che difficilmente potrà essere conclusa nel pomeriggio.

La senatrice MANIERI auspica una programmazione puntuale dei lavori della Commissione, onde consentire ai senatori di partecipare al dibattito degli argomenti di loro preminente interesse; ella avrebbe desiderato in particolare prender parte al dibattito sulla riforma della scuola secondaria superiore.

Il presidente SPITELLA dà assicurazioni al riguardo, facendo presente che i lavori della corrente settimana sono stati influenzati dall'attesa dei prescritti pareri.

Il senatore BOGGIO segnala l'urgenza di riprendere l'esame del disegno di legge concernente la civica scuola di musica di Milano.

La seduta termina alle ore 13,30.

344^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
SPITELLA

Intervengono il ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica Ruberti, il ministro del turismo e dello spettacolo Tognoli ed il sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Brocca.

La seduta inizia alle ore 16,05.

IN SEDE DELIBERANTE

Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (2969), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e rinvio)

Riprende la trattazione, sospesa nella seduta del 10 dicembre 1991.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione generale.

Ha la parola il senatore VESENTINI, il quale, nel riconoscere la necessità di una rapida approvazione della normativa, fa presente che non è certo per colpa della opposizione che l'iter del provvedimento è stato finora eccessivamente lento.

Al riguardo, ricorda che il provvedimento in esame ha un precedente in un disegno di legge governativo depositato in Senato il 28 dicembre 1987 e mai discusso. Dal canto suo, il disegno di legge n. 2969 è stato trattato presso l'altro ramo del Parlamento dal dicembre 1989 sino a luglio del 1991 e l'esame presso questa Commissione è iniziato solo nello scorso mese di dicembre.

A suo avviso, sarebbe stata più appropriata una assegnazione del disegno di legge alle Commissioni 7^a e 10^a riunite, in quanto esso è volto a modificare ed integrare la legge n. 46 del 1982, che incide sia sull'IMI che sul Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. In particolare, la legge n. 46 contempla un fondo speciale per la ricerca applicata e un fondo di rotazione: quest'ultimo crea le premesse di tecnologia che rendono poi possibile la ricerca. Il fondo di ricerca applicata è più orientato verso le grandi imprese, mentre quello di rotazione riguarda principalmente le piccole e medie imprese. La legge n. 317 del 1991 ha già provveduto a introdurre modifiche ed integrazioni alla disciplina del fondo di rotazione; il disegno di legge in discussione, invece, incide sul fondo speciale per la ricerca applicata.

Il senatore Vesentini si sofferma poi sul problema dei residui di stanziamento, precisando che, ai sensi del regolamento di contabilità dello Stato, debbono ritenersi tali quelli che presuppongono lo stanziamento della somma prima che sia intervenuto l'impegno di spesa. Peraltro, il regolamento di contabilità ammette i residui di stanziamento solo per le spese in conto capitale e nel limite dei tre esercizi successivi a quello in cui le somme sono state stanziare. Questo è uno dei problemi per i quali si ravvisa la necessità di approvare rapidamente la normativa.

Tuttavia, il disegno di legge deve essere migliorato in taluni suoi aspetti. Al riguardo il senatore Vesentini dà conto di taluni emendamenti.

In particolare, l'articolo 9 affianca all'IMI altri istituti di credito speciale a medio e a lungo termine, con l'anomala previsione di delegare ad essi anche le attività di indagine preliminare. Ora, è lecito dubitare che la struttura di questi enti sia in grado di sopportare questa ulteriore attività e, oltre tutto, si corre il rischio di ledere un principio fondamentale in materia che consiste nel mettere tutti gli istituti in condizioni di operare secondo una stessa unità di misura. Occorre, pertanto, una modifica dell'articolo 9 che eviti l'eccessivo decentramento delle valutazioni.

Inoltre, la lettera *a*) del nuovo articolo 2 della legge n. 46 che l'articolo 1 del disegno di legge intende introdurre non fa riferimento alla cooperazione internazionale per quanto riguarda la ricerca industriale di base, mentre la successiva lettera *b*) contempla espressamente la cooperazione internazionale e comunitaria per i progetti di ricerca applicata. Occorre, pertanto, modificare la lettera *a*) nel senso di prevedere il finanziamento dei progetti di base che operino anche in ambito internazionale. In alternativa a tale emendamento, si potrebbe modificare l'articolo 11 limitando l'abrogazione della legge n. 22 del 1987, ivi contemplata, alla parte della stessa legge n. 22 che non riguarda i programmi internazionali.

Suggerisce altresì una modifica della lettera *a*) del comma 2 dell'articolo 1 che, così come attualmente formulato, consente il

finanziamento dei contratti, purchè operanti a fronte di contratti commissionati da imprese industriali che non abbiano autonomamente presentato domanda di finanziamento.

Al comma 2 dell'articolo 2-bis, come introdotto dal comma 2 dell'articolo 1, poi, occorrerebbe estendere l'esenzione dall'autorità vigilante, oltre che degli istituti di ricerca non strumentali, anche delle università.

Suggerisce altresì una modifica all'articolo 5 volta ad evitare che sia presa in considerazione solo l'attività di ricerca applicata nel Mezzogiorno.

La senatrice CALLARI GALLI condivide l'esigenza di una rapida approvazione del provvedimento, considerata la crescente importanza del settore della ricerca applicata. Al riguardo, coglie l'occasione per lamentare lo scarso impulso dato nel nostro Paese alle tecnologie applicate alle scienze umane (porta l'esempio della ricerca archeologica, del restauro, dell'informatizzazione delle biblioteche).

Per quanto concerne poi la tecnologia della comunicazione, non v'è dubbio che la sfera educativa da un lato e quella dell'intrattenimento dall'altro riceverebbero grande impulso dall'introduzione delle nuove tecnologie. Tutte queste discipline dovrebbero essere inserite all'interno del processo di sviluppo tecnologico.

L'esigenza di modificare la legge n. 46, del resto, è dettata anche dai rilevanti mutamenti di struttura intervenuti con l'istituzione del Ministero dell'università.

Ribadisce poi il timore, già espresso dal senatore Vesentini, circa l'esclusione della cooperazione internazionale dai progetti industriali di base (nonostante il ministro Ruberti ne abbia più volte sottolineato l'importanza).

Osserva poi che la percentuale massima dei costi ammissibili viene elevata al 65 per cento. Considerato che ad essa si deve aggiungere il risparmio fiscale, la senatrice Callari Galli esprime il dubbio che il recupero possa essere superiore al costo effettivo sofferto dalle imprese e che ciò possa essere non compatibile con le direttive CEE.

Conclude, chiedendo che venga meglio chiarito il problema della formazione, trattato nell'articolo 8.

La seduta, sospesa alle ore 16,50, è ripresa alle ore 16,55.

Prende la parola il ministro RUBERTI, dando atto che l'urgenza di definire l'iter del provvedimento deriva da cause esterne alla Commissione; il Governo, per parte sua, ritiene di aver fatto il proprio dovere. Quanto poi ai rilievi di carattere tecnico emersi nel dibattito, il problema è quello di valutare se la loro importanza sia tale da imporre il rinvio del disegno di legge all'altro ramo del Parlamento. A suo avviso, alcuni dei problemi sollevati possono sicuramente venire risolti in via interpretativa: ad esempio, ciò vale per l'ambito di applicazione della legge, che risulta chiaramente definito dall'articolo 1, alla cui luce vanno interpretate le disposizioni successive. Fornisce quindi spiegazioni ad alcune questioni, tra le quali quelle sollevate dall'IMI, indi si sofferma sul problema dell'opportunità di mantenere o meno il monopolio di cui l'IMI stesso gode in materia. Se per parte di essa tale

monopolio è sicuramente opportuno per le ragioni segnalate dallo stesso senatore Vesentini, relative all'opportunità di mantenere un'omogeneità nei criteri di applicazione delle norme, per quanto riguarda invece gli interventi di credito agevolato, di cui alla legge 5 agosto 1988, n. 346, non vede motivo per confermarlo. Ritiene infatti opportuno che il sistema di finanziamento dei grandi progetti non debba essere oggetto di monopolio. Infine, quanto al problema riguardante l'autorizzazione per le università, esso potrebbe essere superato grazie ad un ordine del giorno interpretativo.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

Pizzo ed altri: Modifiche alle norme in materia di reclutamento del personale della scuola (3057)

Spitella ed altri: Validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure (3090)
(Discussione congiunta e approvazione di un testo unificato con modificazioni)

Il presidente SPITELLA dà conto della lettera del Presidente del Senato, con la quale il medesimo ha aderito alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante per i disegni di legge nn. 3057 e 3090, mentre non ha potuto aderire alla medesima richiesta quanto al disegno di legge n. 3104, stanti il parere contrario espresso dalla 1^a Commissione permanente e la mancanza di parere della 5^a Commissione.

Dopo che la relatrice BONO PARRINO ha brevemente illustrato il dibattito svoltosi in sede referente - che la Commissione conviene di dare per acquisito - ed il testo unificato da lei predisposto in tale sede, la Commissione conviene di assumere quel testo a base della successiva discussione.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

Il senatore MANZINI illustra due emendamenti (1.2 e 1.3) volti a chiarire meglio il testo; indi, senza discussione, la Commissione approva con distinte votazioni i due emendamenti e l'articolo 1 così emendato.

Passandosi all'esame dell'articolo 2, il senatore MANZINI illustra un emendamento riguardante le modalità di attuazione di quanto previsto al comma 1 (2.1).

La Commissione approva senza discussione l'emendamento 2.1 e l'articolo 2 così emendato.

La senatrice CALLARI GALLI rinuncia ad illustrare il seguente ordine del giorno, che il sottosegretario BROCCA dichiara di accettare a nome del Governo:

«La 7^a Commissione permanente del Senato,

nell'esaminare i disegni di legge nn. 3057 e 3090, valutati i problemi connessi allo svolgimento della prima tornata concorsuale effettuata in attuazione della legge 27 dicembre 1989, n. 417,

invita il Ministro della pubblica istruzione:

a valutare l'opportunità di assumere una specifica iniziativa al fine di rendere permanenti, limitatamente alla disponibilità del 50 per cento dei posti assegnati ai concorsi per titoli ed esami, le graduatorie triennali compilate in relazione ai suddetti concorsi».

0/3057-3090/1/7

CALLARI GALLI, NOCCHI, ALBERICI, LONGO

Infine la Commissione approva senza discussione il testo unificato, come emendato, nel suo complesso, che assume il titolo del disegno di legge n. 3090.

Il PRESIDENTE avverte che è necessario sospendere la seduta per le concomitanti votazioni in Assemblea.

La seduta, sospesa alle 17,15, è ripresa alle ore 17,35.

IN SEDE REFERENTE

Manzini ed altri: Modifiche all'organizzazione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica (3039)

(Seguito dell'esame e rinvio. Richiesta di trasferimento alla sede deliberante)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 7 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nel corso della precedente seduta si era convenuto informalmente che il relatore Manzini avrebbe predisposto un emendamento al testo e di chiedere il passaggio alla sede deliberante, una volta ottenuti i prescritti pareri.

Il relatore MANZINI avverte che la 1^a Commissione ha espresso parere favorevole con osservazioni sul testo del disegno di legge e sull'emendamento da lui predisposto; l'emendamento stesso non è stato trasmesso alla Commissione bilancio perchè non comporta alcuna conseguenza di ordine finanziario.

Successivamente la Commissione approva all'unanimità la richiesta di trasferimento alla sede deliberante, alle condizioni previste dal Regolamento.

Il senatore VESENTINI avverte che per il futuro il suo Gruppo manifesterà un orientamento in linea di principio contrario alle richieste di trasferimento alla sede deliberante.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE DELIBERANTE

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (3048), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione sospesa nella seduta del 7 gennaio scorso.

Dopo che il PRESIDENTE ha dato lettura del parere reso stamani dalla Commissione bilancio, favorevole con osservazioni, replica brevemente il relatore ROBOL, il quale, richiamandosi in particolare alle autorevoli argomentazioni del senatore Ossicini, invita la Commissione ad approvare senza modificazioni il disegno di legge.

Il ministro TOGNOLI dichiara di concordare con il relatore.

Successivamente, senza discussione, con distinte votazioni la Commissione approva i cinque articoli del disegno di legge.

Si passa alla votazione finale.

Il senatore NOCCHI annuncia il voto contrario del Gruppo comunista-PDS, sottolineando che il disegno di legge non onora lo sport italiano nè contribuirà a migliorare la sua organizzazione. La flessibilità che è introdotta limitatamente al CONI dall'articolo 1, fra l'altro, dovrebbe essere prevista in via generale per il complesso degli enti pubblici.

Il senatore VESENTINI annuncia il voto contrario del Gruppo della Sinistra indipendente richiamandosi alle motivazioni già espresse nel corso del dibattito. Sottolinea in particolare che, nonostante l'interpretazione fornita dalla Commissione bilancio nel proprio parere, la norma contenuta nel comma 3 dell'articolo 3 consentirà al CONI di modificare il proprio organico sostanzialmente a piacimento.

Il senatore OSSICINI annuncia il proprio voto favorevole.

Il senatore MANZINI dichiara che i senatori democristiani considerano il provvedimento non entusiasmante, tuttavia utile e pertanto voteranno a favore.

Il senatore AGNELLI Arduino dichiara che i senatori socialisti voteranno a favore del disegno di legge, che appare necessario per garantire il funzionamento del CONI ed il corretto assolvimento delle sue funzioni istituzionali in una fase di trasformazione del suo assetto.

Il presidente SPITELLA, sottolineato che la Commissione fa interamente proprie le osservazioni contenute nel parere della Commissione bilancio, pone infine ai voti il disegno di legge nel suo complesso, nel testo già approvato dalla Camera dei deputati, che viene approvato.

La seduta termina alle ore 17,50.

Pizzo ed altri: Modifiche alle norme in materia di reclutamento del personale della scuola (3057)

Spitella ed altri: Validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure (3090)

Callari Galli ed altri: Istituzione delle graduatorie permanenti in corrispondenza delle graduatorie triennali dei concorsi per titoli ed esami del personale della scuola e modifiche ai passaggi di cattedra (3104)

TESTO UNIFICATO DELLA RELATRICE
PER I DISEGNI DI LEGGE 3057 E 3090

Validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure

Art. 1.

(Validità delle graduatorie di concorso)

1. Le graduatorie relative ai concorsi per titoli ed esami ed ai concorsi per soli titoli di cui agli articoli 2 e 4 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, indetti in prima applicazione del decreto medesimo, compresi i concorsi in atto alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno validità per un ulteriore anno scolastico, rispetto ai tre anni indicati nei relativi bandi, ai fini della copertura delle cattedre e posti vacanti e disponibili all'inizio del suddetto anno scolastico.

Art. 2.

(Norme organizzative)

1. Al fine di assicurare l'ordinato svolgimento delle prove dei concorsi per titoli ed esami di cui al decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, può essere chiamato a svolgere le funzioni di vigilanza, in caso di necessità, il personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario in servizio nelle scuole prescelte quali sede d'esame.

2. A ciascuna commissione di concorso è assegnato un solo segretario, anche nei casi in cui si debba procedere alla costituzione di una o più sottocommissioni.

3. Per quanto non diversamente disposto dalla presente legge continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, recante norme in materia di reclutamento del personale della scuola.

EMENDAMENTI AL TESTO UNIFICATO**Art. 1.**

Sostituire le parole: «del 5 dicembre 1991», con le altre: «di entrata in vigore della presente legge».

1.2**MANZINI**

Sostituire la parola: «medesimo» con l'altra: «suddetto».

1.3**MANZINI**

Dopo il comma 1, inserire i seguenti commi:

«2. Le graduatorie di cui al comma 1 hanno validità permanente e sono integrate con le graduatorie triennali dei candidati che superino i successivi concorsi per titoli ed esami indetti alla regolare scadenza.

3. Alle graduatorie triennali relative ai concorsi per titoli ed esami e alle selezioni per il personale all'estero, sono attribuiti il 50 per cento dei posti annualmente destinati ai medesimi concorsi. Il restante 50 per cento dei posti è attribuito annualmente alla corrispondente graduatoria permanente integrata.

4. Nel caso di esaurimento di graduatorie del concorso triennale per titoli ed esami o di quelle previste per le selezioni all'estero, i posti ad esse riservati sono destinati alle corrispondenti graduatorie permanenti. L'esaurimento delle graduatorie del concorso per titoli ed esami di cui tratta il secondo periodo del comma 4 dell'articolo 2 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417, deve intendersi riferito anche alle graduatorie permanenti.

5. I candidati già inseriti in una graduatoria permanente del concorso per titoli ed esami o in quelle compilate per le procedure di selezione per il personale all'estero, possono partecipare ai successivi concorsi per titoli ed esami o alle successive selezioni al fine di migliorare il punteggio conseguito e la conseguente collocazione in graduatoria».

1.1**CALLARI GALLI, MONTINARO**

Art. 2.

Alla fine del comma 1, aggiungere il seguente periodo: «Le procedure attuative saranno oggetto di specifica ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali della scuola maggiormente rappresentative.».

2.1

MANZINI

Dopo l'articolo 2, inserire il seguente articolo 3:

«Art. 3.

(Mobilità interna e passaggi di cattedra)

1. Le disposizioni di cui al primo comma dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, sono estese anche al personale docente che si venga a trovare stabilmente in posizione di soprannumero rispetto all'insegnamento di cui risulta titolare o alla disciplina insegnata.

2. I corsi di aggiornamento e di qualificazione di cui al secondo comma dello stesso articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica sono da istituirsi obbligatoriamente e hanno valore abilitante. Le loro modalità di svolgimento sono definite con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

3. Con lo stesso decreto di cui al comma 2 sono disciplinati i criteri di formazione delle graduatorie degli aspiranti al passaggio di cattedra».

2.0.1

CALLARI GALLI, MONTINARO

EMENDAMENTI

Spitella ed altri: Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per la Discoteca di Stato e sulle biblioteche pubbliche statali annesse agli stabilimenti ecclesiastici (3001)

Art. 1.

Sostituire al comma 2 le parole da: «è fissata» fino a: «per il 1993» con le altre: «è stabilita in lire 1.000 milioni annui per il triennio 1992-94».

1.1 SPITELLA, BOMPIANI, NOCCHI, TORNATI CALLARI GALLI, AGNELLI Arduino

Al comma 3 sostituire le parole da: «1.294 milioni» fino a: «1993», con le altre: «1.500 milioni annui per il triennio 1992-4».

1.2 SPITELLA, BOMPIANI, NOCCHI, TORNATI CALLARI GALLI, AGNELLI Arduino

Al comma 4 sostituire la parola «1994» con la parola «1995».

1.3 SPITELLA, BOMPIANI, NOCCHI, TORNATI CALLARI GALLI, AGNELLI Arduino

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-bis. Per l'anno 1992 è concesso al Comune di Pesaro un contributo straordinario dello Stato di lire 5.500 milioni per il 1992 da destinare ad opere e manifestazioni connesse alle celebrazioni del II centenario della nascita di Gioacchino Rossini».

1.4 SPITELLA, BOMPIANI, NOCCHI, TORNATI CALLARI GALLI, AGNELLI Arduino

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Al maggior onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 7.456 milioni per il 1992 e lire 1.956 milioni annui per il 1993 ed il 1994, si provvede, quanto a lire 2.000 milioni per il 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1991/1993 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento »concessione di un contributo all'Università di Ferrara per la celebrazione del VI centenario dalla sua fondazione«; quanto a lire 5.456 milioni per il 1992 ed a lire 1.956 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante imputazione al capitolo di spesa 1603 dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali 1992 e della sua proiezione triennale per il 1993 e 1994».

1.5

SPITELLA, BOMPIANI, NOCCHI, TORNATI CAL-
LARI GALLI, AGNELLI Arduino

EMENDAMENTI

Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (2969)

Art. 1.

Nel comma 1.a) del nuovo testo proposto per l'articolo 2 della legge n. 46 del 1982, dopo le parole «industria di base,», aggiungere: «anche nel campo della cooperazione internazionale e comunitaria.»

1.1

VESENTINI

Nel comma 1 dell'articolo 2-bis sostituire le parole: «purchè operati a fronte di contratti commissionati da» con «purchè impegnati in ricerche di carattere applicativo a favore di».

1.2

VESENTINI

Nel comma 2 dell'articolo 2-bis, sopprimere la parola: «università.»

1.3

VESENTINI

Art. 5.

Nel comma 2 del nuovo testo proposto per l'articolo 5 della legge n. 46 del 1982, sostituire le parole «applicata nel» con: «di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, svolte nel».

5.1

VESENTINI

Art. 9.

Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1988, n. 346 è sostituito dal seguente:

«1. Ad integrazione delle forme di intervento previste dall'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e dall'articolo 10 della legge 12 agosto 1977, n. 675, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica è autorizzato, per progetti di ricerca applicata di importo superiore a lire 10 miliardi, valutati secondo le procedure bigenti a norma dell'articolo 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, a concedere contributi in conto interessi sui mutui stipulati dall'istituto Mobiliare Italiano (I.M.I.), che associerà alle operazioni, su indicazione delle asiende richiedenti, altri istituti e sezioni speciali di credito a medio e lungo termine di cui all'articolo 19 della legge 25 luglio 1952, n. 949. La presente forma di intervento non è cumulabile con quella prevista dall'articolo 4, secondo comma, lettera b) della legge 25 ottobre 1968, n. 1089».

9.1

VESENTINI

Art. 11.

Sostituire le parole: «il decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 227» con: «il secondo comma dell'articolo 1, gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 15 dicembre 1986, n. 867, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 13 febbraio 1987, n. 22,».

11.1

VESENTINI

EMENDAMENTI

Manzini ed altri: Modifiche all'organizzazione degli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica (3039)

Sostituire l'articolo 1, con il seguente:

«Art. 1.

1. In attesa dell'organica riforma degli IRSSAE , i comandi disposti ai sensi dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 419, possono essere ulteriormente rinnovati di anno in anno, per un massimo di tre anni, previa motivata richiesta del consiglio direttivo dei predetti enti».

1.1

MANZINI

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1992

314^a Seduta

Presidenza del Presidente
BERNARDI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Santonastaso.

La seduta inizia alle ore 9,15.

IN SEDE DELIBERANTE

Legge-quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione ed il potenziamento dei trasporti pubblici locali (2981)

(Rinvio del seguito della discussione)

Il presidente BERNARDI, comunicando che la 5^a Commissione permanente non ha ancora espresso il parere sul provvedimento in esame, propone di rinviare la discussione.

La Commissione conviene e il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,20.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1992

226^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

MORA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste Ricciuti.

La seduta inizia alle ore 9,10.

PROCEDURE INFORMATIVE

Indagine conoscitiva sulle risorse idriche in agricoltura: seguito dell'esame di schema di documento conclusivo e rinvio (R 048, 9^a)

Si riprende l'esame rinviato nella seduta del 14 gennaio scorso.

Il senatore LOPS - dettosi soddisfatto dell'esito dell'indagine conoscitiva che ha consentito d'affrontare il drammatico problema della siccità, e dopo aver ringraziato la Presidenza e la Commissione tutta per il lavoro compiuto - rileva il vuoto legislativo esistente in materia e sottolinea che il disegno di legge sugli acquedotti è rimasto bloccato alla Camera dei deputati.

Quanto alle esigenze emerse, prosegue l'oratore, occorre una decisa volontà del Governo per risolvere il problema delle acque e del loro uso plurimo, per procedere in particolare al completamento delle opere, così come richiesto nel Convegno tenutosi alla fine dello scorso anno sulla crisi idrica italiana.

Soffermandosi quindi sul tema dell'adeguamento delle tariffe e dopo aver posto l'esigenza che Parlamento e Governo assicurino un finanziamento di 3.200 miliardi l'anno per il completamento delle opere, il senatore Lops rileva l'urgenza di affrontare il problema della gestione dei bacini idrografici e dell'eccessivo numero di enti (circa sei mila) operanti nel settore delle opere irrigue.

Successivamente richiama l'attenzione sul dissesto finanziario in cui si trova gran parte dei Consorzi di bonifica (specie in Puglia) e conclude rappresentando l'esigenza di una legge-quadro nazionale per una definizione dei bacini idrografici per un uso non discriminatorio delle acque, che elimini l'attuale stato di conflittualità fra talune Regioni.

Il presidente MORA ringrazia il senatore Lops e rinvia il seguito dell'esame.

IN SEDE DELIBERANTE

Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (2341) e connessi voti regionali nn. 112 e 115

(Seguito della discussione e rinvio)

Si riprende l'esame del testo del relatore rinviato nella seduta del 21 dicembre scorso.

Il relatore presidente MORA ricorda che finora sono stati approvati i primi due articoli.

Si passa all'articolo 3.

Viene approvato il comma 1 con l'emendamento 3.1. (fatto proprio dal relatore, assente il proponente) dopo che è stato dichiarato assorbito l'emendamento 3.2.

Con gli emendamenti 3.3, illustrato dal senatore DIANA (riformulato con l'aggiunta della parola «agricoli» dopo «imprenditori»), e 3.4 e 3.5, fatti propri dal relatore Presidente (assente il proponente), è poi approvato il comma 2.

Segue l'approvazione senza modifiche dei commi 3 e 4. Dopo che il senatore CASADEI LUCCHI ha accolto l'invito da parte del Governo a ritirare l'emendamento 3.6 sul quale il PRESIDENTE relatore ha ricordato le osservazioni della Commissione bilancio e - dopo che è stato respinto l'emendamento 3.6 illustrato dal senatore Casadei Lucchi sul quale si sono detti contrari il sottosegretario RICCIUTI e il PRESIDENTE relatore e sul quale è intervenuto per chiarimenti il senatore DIANA - è approvato il comma 5. L'emendamento 3.7 attinente allo stesso comma 5 è stato dichiarato decaduto per l'assenza del proponente.

L'articolo 3 viene quindi approvato con le suddette modifiche.

Con l'emendamento 4.1 del senatore DIANA - cui si sono detti contrario il Governo e favorevole il relatore - è approvato l'articolo 4.

All'articolo 5, il senatore DIANA illustra l'emendamento 5.1 sul quale intervengono il presidente MORA (per motivare la contrarietà e ricordare la condizione posta al riguardo dalla Commissione bilancio), il sottosegretario RICCIUTI (che invita il proponente a ritirarlo) ed il senatore LOPS (anch'egli favorevole al ritiro).

Seguono brevi interventi dei senatori DIANA (sull'importanza della manodopera come punto di riferimento) e MARGHERITI (richiama l'attenzione sul rischio di frammentare le provvidenze e invita a ritirare la proposta di modifica): il senatore DIANA ritira quindi l'emendamento.

L'articolo 5 viene quindi approvato senza modifiche.

La Commissione approva poi l'articolo 6 – con l'emendamento 6.1 fatto proprio dal relatore – e, senza modifiche, l'articolo 7.

Si passa all'articolo 8.

Il senatore CASADEI LUCCHI illustra l'emendamento 8.1 soppressivo dell'articolo, evidenziandone il collegamento con l'emendamento 8.0.1 (introduttivo dell'articolo 8-*bis*). Dopo dichiarazione di contrarietà del Governo e del relatore, l'emendamento 8.1 è respinto.

La Commissione approva quindi l'emendamento 8.2 dei senatori Cascia ed altri (sostitutivo del comma 1), con il subemendamento 8.3 riformulato dal senatore EMO CAPODILISTA.

Respinto poi l'emendamento 8.4 e dopo che il senatore DIANA – su invito del Governo e a seguito di dichiarazione di astensione del senatore CASADEI LUCCHI – ha ritirato l'emendamento 8.5 sono approvati gli emendamenti 8.6 e 8.7.

Segue l'approvazione dell'articolo 8 nel suo complesso con le modifiche suddette.

Il PRESIDENTE dichiara decaduto l'emendamento 8.0.1 (collegato all'emendamento 8.1 respinto) e quindi la Commissione passa all'esame dell'articolo 9.

Al comma 1 respinge l'emendamento 9.1 illustrato dal senatore CASADEI LUCCHI, cui si sono detti contrari il relatore e il Governo.

Il PRESIDENTE propone quindi di sostituire (emendamento 9.14) con la parola «atmosferiche» la parola «metereologiche»: la Commissione approva.

Sempre al comma 1 il senatore MICOLINI, dopo avere illustrato gli emendamenti 9.2, 9.3 e 9.4, dichiara di sostituirli col seguente (9.15): sostituire la lettera *b*) con la seguente: «*b*) il risarcimento dei danni subiti da strutture aziendali, da determinate colture a causa dell'insieme delle avversità atmosferiche in grado di incidere in maniera superiore all'ordinario sul valore della produzione aziendale. I contratti possono riguardare anche i danni causati da fitopatie qualora siano strettamente collegate al verificarsi di avversità atmosferiche, i danni alla qualità nonché quelli causati da epizootie;».

La Commissione quindi approva, con le suddette modifiche, il comma 1 e – con gli emendamenti 9.5 e 9.6 del senatore Micolini – il comma 2.

Al comma 3, il senatore EMO CAPODILISTA illustra (dopo avere sostituito nella prima parte le parole «ad uno o più Consorzi» con le

parole «ad uno dei Consorzi») l'emendamento 9.7 - sottoscritto anche dal senatore Micolini - sostitutivo del predetto comma e comprendente conseguenti modifiche ai successivi commi 4, 6 e 7.

Il senatore DIANA illustra l'emendamento 9.8: dopo brevi interventi del sottosegretario RICCIUTI e del relatore MORA, che invitano il proponente a ritirare l'emendamento, e dei senatori MICOLINI e LOPS, il senatore DIANA ritira la proposta di modifica.

Respinto quindi l'emendamento 9.9 (contrari il Governo e il relatore), la Commissione approva - con gli emendamenti 9.7, 9.10 e 9.11 (su quest'ultimo si sono dichiarati perplessi il relatore e contrario il Governo) - i commi 3, 4, 5, 6 e 7. L'emendamento 9.12 è stato dichiarato decaduto.

Successivamente sono approvati senza emendamenti i commi 8, 9 e 10 e viene soppresso (emendamento 9.13: favorevoli relatore e Governo) il comma 11.

Con dette modifiche è infine approvato l'articolo 9 nel suo complesso.

Il seguito della discussione viene quindi rinviato alla seduta pomeridiana il cui inizio - avverte il PRESIDENTE - è anticipato alle ore 14,30.

La seduta termina alle ore 11,10.

227ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MORA

Interviene il sottosegretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste Ricciuti.

La seduta inizia alle ore 14,45.

IN SEDE DELIBERANTE

Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale (2341) e connessi voti regionali nn. 112 e 115
(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

Riprende l'esame rinviato nella seduta antimeridiana.

Si passa all'esame dell'articolo 10.

Dichiarato decaduto l'emendamento 10.1, la Commissione respinge l'emendamento 10.2 illustrato dal senatore CASADEI LUCCHI, al quale si sono detti contrari il relatore, il Governo e il senatore DIANA.

Il senatore EMO CAPODILISTA illustra l'emendamento 10.3 al comma 1, sul quale intervengono il relatore MORA (favorevole), il sottosegretario RICCIUTI (invita il proponente a ritirarlo) ed il senatore MICOLINI e CASADEI LUCCHI (favorevoli). Posto ai voti, l'emendamento risulta approvato. Il comma è quindi approvato con detta modifica.

Respinto l'emendamento 10.4, sono approvati, senza modifica, i commi 2, 3 e 4.

Al comma 5 il senatore CASADEI LUCCHI illustra l'emendamento 10.5 sostitutivo del comma. Su tale modifica motiva la propria perplessità il presidente MORA, mentre si dichiara favorevole il sottosegretario RICCIUTI che ne sollecita l'approvazione. L'emendamento viene quindi approvato.

Successivamente sono approvati i commi 6 (respinto l'emendamento soppressivo 10.7) e 7 (con l'emendamento 10.6).

L'articolo 10 è approvato nel suo complesso con le suddette modifiche.

Accolto quindi senza modifiche l'articolo 11, si passa all'articolo 12. La Commissione approva l'emendamento 12.1, interamente sostitutivo dell'articolo, proposto dal relatore Mora, in recepimento delle osservazioni poste dalla Commissione bilancio (si prevede che nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, presso la Direzione generale della produzione agricola, sia istituita una divisione con compiti relativi alla gestione del Fondo di solidarietà nazionale).

Con detta modifica, rileva il presidente MORA, si evitano incrementi dell'organico e quindi maggiori spese, restando sempre la possibilità di avvalersi della normativa vigente in materia di mobilità del pubblico impiego.

Il sottosegretario RICCIUTI si dichiara fortemente perplesso su tale emendamento che costituisce una sorta di riforma strisciante che rischia di pregiudicare il più completo riordinamento dell'insieme delle strutture ministeriali.

Il presidente MORA auspica che l'approvazione di tale emendamento stimoli l'attesa riforma del Ministero e quindi, dopo le dichiarazioni di voto favorevole da parte dei senatori CASADEI LUCCHI e MICOLINI, la Commissione approva l'articolo 12 nel testo proposto con detto emendamento.

Si passa alle dichiarazioni di voto.

Il senatore CASADEI LUCCHI richiama l'attenzione della Commissione principalmente sulla inadeguatezza delle risorse finanziarie assegnate al Fondo di solidarietà nazionale, il quale - egli sottolinea - finirà inevitabilmente con l'avere ogni anno necessità di mezzi aggiuntivi.

Ciò nonostante, egli conclude, i senatori del Gruppo comunista-PDS voteranno a favore del disegno di legge.

Il senatore EMO CAPODILISTA esprime soddisfazione per il testo varato, rispondente all'esigenza delle organizzazioni agricole e degli operatori.

Manifesta gratitudine al sottosegretario Ricciuti e al presidente Mora per il costante impegno profuso e ringrazia anche i senatori dell'opposizione che hanno dato una fattiva collaborazione nella costruzione del testo.

Il senatore NEBBIA annunzia il voto favorevole del Gruppo della Sinistra indipendente, pur riconoscendo alcuni limiti. Auspica quindi che il lavoro compiuto dalla Commissione agricoltura del Senato trovi sollecita approvazione da parte della Camera dei deputati.

Il sottosegretario RICCIUTI esprime il vivo ringraziamento del Governo alla Commissione agricoltura del Senato e al relatore presidente Mora per il varo di una normativa fortemente attesa, alla cui definizione ha particolarmente contribuito il relatore con grande competenza e con una sensibilità politica che ha consentito di giungere a positive mediazioni nei momenti più complessi.

Ringraziamenti egli rivolge per il contributo dato dal senatore Casadei Lucchi e dagli altri colleghi impegnati nel lavoro dell'apposita Sottocommissione.

Il sottosegretario Ricciuti prosegue dichiarandosi particolarmente felice di aver potuto contribuire a rinnovare una disciplina legislativa non più rispondente alle moderne esigenze degli operatori del mondo agricolo, così come egli ha potuto constatare nella sua diretta esperienza di coltivatore diretto e di sindacalista.

Conclude ringraziando anche i senatori che hanno accettato di rivedere talune posizioni con spirito di collaborazione.

Il presidente MORA si associa al compiacimento per il lavoro compiuto dalla Commissione in una materia di notevole complessità e delicatezza. Ringrazia in particolare il senatore Casadei Lucchi per l'apporto dato ai lavori della Sottocommissione, oltre che della Commissione, e ribadisce l'importanza della nuova disciplina legislativa posta al servizio dell'agricoltura nazionale.

La Commissione approva quindi nel suo complesso il disegno di legge in titolo, nel testo come sopra approvato, nel quale sono assorbiti i voti regionali n. 112 e n. 115, dando mandato alla Presidenza di procedere al necessario coordinamento formale del testo stesso.

*PROCEDURE INFORMATIVE***Indagine conoscitiva sulle risorse idriche in agricoltura: seguito dell'esame di schema di documento conclusivo e rinvio (R 048, 9^a)**

Si riprende l'esame rinviato nella seduta antimeridiana.

Il presidente MORA rileva che la Commissione potrebbe conferire al relatore Nebbia il mandato di redigere definitivamente il documento conclusivo, nel quale inserire le osservazioni emerse nel dibattito.

Il relatore NEBBIA nel dirsi disponibile riassume i vari suggerimenti emersi, attinenti, fra l'altro, ai problemi dell'autorità nazionale, della sperimentazione per lo stimolo artificiale delle piogge, delle acque salmastre e del completamento delle opere programmate.

Il presidente MORA ricorda quindi, ai fini della stesura formale del documento conclusivo, di tener conto della natura meramente conoscitiva della procedura dell'indagine, secondo la norma e lo spirito del Regolamento.

Il senatore NEBBIA, nel prendere atto di quanto ricordato dal Presidente, assicura che procederà ad inserire i vari suggerimenti nello schema di documento, il cui testo definitivo egli intende comunque sottoporre alla Commissione nella prossima settimana per la formale definitiva approvazione: la Commissione concorda e rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle ore 15,25.

INDUSTRIA (10^a)

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1992

386^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*
FRANZA

Interviene il sottosegretario di Stato per il turismo e lo spettacolo Muratore.

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE DELIBERANTE

Galeotti ed altri: Misure di sostegno ad iniziative del settore turistico per favorire l'ammodernamento della piccola e media impresa, esperienze di imprenditorialità giovanile e la diffusione di servizi in forma associata (1278)

Foschi ed altri: Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato (2186)

Cardinale ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione della offerta turistica (2656)

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2911)

(Seguito della discussione e rinvio)

Il relatore Elio FONTANA dà conto dei risultati cui è pervenuto da ultimo il comitato ristretto costituito per l'esame dei disegni di legge in titolo: sono state riformulate le disposizioni del testo unificato a suo tempo predisposto, sulle quali la Commissione affari costituzionali aveva espresso parere contrario. Le nuove ipotesi normative sono state concordate - in sede informale - con i rappresentanti delle Regioni, nell'intento di rimuovere ogni obiezione concernente il rispetto delle attribuzioni istituzionali fissate in materia dalla Costituzione. In particolare, è stata determinata una nuova ripartizione nella gestione delle risorse destinate allo sviluppo delle attività turistiche e sono state soddisfatte le condizioni poste dal parere della 5^a Commissione. Auspica, infine, che la 1^a Commissione permanente formuli tempestivamente un nuovo parere sul testo unificato.

Il sottosegretario MURATORE esprime l'apprezzamento del Governo per la soluzione equilibrata, convenuta in via informale con i rappresentanti delle Regioni, circa la definizione delle rispettive competenze in materia di sviluppo del settore turistico.

Il presidente FRANZA, infine, assicura che il nuovo testo sarà immediatamente trasmesso alla Commissione affari costituzionali per l'espressione del prescritto parere.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 10,55.

387^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Vice Presidente
VETTORI

Interviene il sottosegretario di Stato per i trasporti Santonastaso.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Aniasi ed altri; Righi ed altri: Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione (2923), approvato dalla Camera dei deputati (Discussione e approvazione)

Il relatore ALIVERTI rammenta che il disegno di legge in titolo, deferito in origine all'8^a Commissione permanente, è stato assegnato alla Commissione industria in esito a un conflitto di competenza, sollevato ai sensi dell'articolo 34, comma 5 del Regolamento, e definito con apprezzabile sollecitudine dal Presidente del Senato.

Quanto al contenuto del testo, osserva che l'articolo 2, quarto comma, della legge n. 443 del 1985, recante la disciplina quadro per l'artigianato, prescrive il possesso di idonei requisiti tecnico professionali - determinati con legge dello Stato - per gli imprenditori artigiani che svolgono attività particolarmente qualificate, anche in riferimento a esigenze di tutela degli utenti. La normativa in esame, pertanto, è intesa ad assicurare - anche con l'istituzione di un apposito registro presso le camere di commercio - la necessaria qualificazione tecnica e professionale delle imprese esercenti attività di autoriparazione. Queste corrispondono alle tipologie individuate, peraltro in modo non esaustivo, dall'articolo 1, comma 3. Rammenta, inoltre, che la legge n. 46 del 1990 ha introdotto, a garanzia dell'utente, l'obbligo di

rilasciare un certificato di conformità tecnica per le opere eseguite: è auspicabile che - nella prospettiva di una futura integrazione della disciplina in esame - si tenga conto di tale apprezzabile indirizzo normativo. Si sofferma poi in modo analitico sulle singole disposizioni recate dall'articolato, esprimendo qualche riserva sull'articolo 9, che istituisce una commissione per il registro delle imprese di autoriparazione; quanto all'articolo 12, in particolare, pur riconoscendo che la disciplina si muove in una linea di tendenza già sperimentata in altri paesi industriali avanzati, non possono essere sottaciuti dubbi e perplessità in ordine alla soluzione prospettata dal testo, considerato che le singole imprese private assumerebbero funzioni pubbliche. Al riguardo, poi, riferisce l'ampio e articolato parere espresso dalla 8^a Commissione che, nel lamentare la commistione dell'attività imprenditoriale con l'esercizio di funzioni pubbliche, si diffonde in una serie di motivate raccomandazioni e proposte. Spiace - prosegue il relatore Aliverti - non poter formulare i conseguenti emendamenti, l'approvazione dei quali renderebbe quanto mai problematica la tempestiva entrata in vigore della disciplina che si intende adottare, prima che si concluda la legislatura in corso. Auspica pertanto che la normativa regolamentare possa temperarne gli effetti, assicurando i necessari controlli.

Si apre la discussione generale.

Il senatore GIANOTTI esprime vivo rammarico per la circostanza che la Camera dei deputati abbia impiegato ben quattro anni nell'esame del disegno di legge, imponendo al Senato una discussione superficiale e affrettata in prossimità della fine della legislatura. Quanto al merito del testo, muove obiezioni alla mancata previsione, nell'articolo 1, di specifiche attività professionali mediante l'uso di tecnologie elettroniche e si associa alle riserve formulate dal relatore in ordine all'articolo 9. Le disposizioni di cui all'articolo 12, poi - intese a ovviare alle ordinarie e note difficoltà di funzionamento degli uffici della Motorizzazione civile - in materia di revisione periodica dei veicoli a motore, risultano tuttavia contraddittorie e non rispondono all'esigenza di conferire certezza e affidabilità all'attività di revisione svolta in regime di concessione. Prospetta, inoltre, l'opportunità di promuovere il coordinamento delle attività specializzate nel settore dell'autoriparazione nonché la localizzazione delle officine di autocarrozzerie in spazi idonei, appositamente predisposti in sede di programmazione urbanistica e territoriale. Auspica, pertanto, che nella prossima legislatura si possa provvedere in tal senso. Preannuncia infine il consenso del Gruppo comunista-PDS al disegno di legge in titolo.

In sede di replica il relatore ALIVERTI, nel condividere i rilievi del senatore Gianotti, specie per quanto concerne il progressivo diniego di autorizzazioni per l'attività dei carrozzieri da parte dei comuni, precisa che l'esigenza di approvare definitivamente il disegno di legge non può indurre a sottacere le lacune e le contraddizioni presenti nel testo: ribadisce, pertanto, che l'articolo 12 risulta formulato in modo non soddisfacente, sia in riferimento alla mancata prescrizione di adeguate

forme associative tra le imprese concessionarie, sia in ordine all'incertezza concernente l'obbligatorietà delle revisioni. Tuttavia, considerato che nel complesso il disegno di legge fornisce una prima soluzione alle esigenze che vi sono sottese, invita la Commissione ad approvarlo in via definitiva.

Il presidente VETTORI prospetta l'opportunità di predisporre un ordine del giorno che impegni il Governo all'adozione di misure regolamentari e amministrative conformi alle indicazioni emerse dal dibattito.

Il sottosegretario SANTONASTASO esprime apprezzamento per la relazione svolta dal senatore Aliverti e rammenta che presso l'altro ramo del Parlamento il dibattito è stato molto approfondito, riconoscendo peraltro che il testo presenta diverse lacune, che potranno essere colmate nel corso della prossima legislatura. Il Governo, comunque, auspica l'approvazione definitiva del disegno di legge per introdurre un primo, importante strumento di disciplina delle attività in questione.

Il senatore GIANOTTI, quindi, illustra il seguente ordine del giorno:

«La 10ª Commissione permanente,
in sede di discussione del disegno di legge n. 2923

premesso che il Ministro dei trasporti dovrà individuare, con decreto emanato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, "le attrezzature e le strumentazioni" nonché "le operazioni e le modalità tecniche ed amministrative per le revisioni effettuate dalle imprese";

considerato che il Ministro dei trasporti può affidare in concessione quinquennale le revisioni periodiche, ai sensi dell'articolo 12, comma 1;

tenuta presente l'esigenza che le imprese concessionarie siano dotate di personale qualificato e che pertanto siano istituiti a tal fine corsi di addestramento presso enti legalmente riconosciuti;

impegna il Governo

a fissare - in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2 - parametri obiettivi e rigorosi per l'affidamento delle revisioni periodiche alle imprese esercenti attività di autoriparazione».

(0/2923/1/10)

GIANOTTI

Il rappresentante del Governo assicura che le previste norme regolamentari saranno dirette, tra l'altro, a escludere ogni facoltà di scelta delle imprese incaricate della revisione da parte dei soggetti interessati. Si dichiara comunque disponibile ad accogliere come raccomandazione il predetto ordine del giorno che, posto in votazione su richiesta del proponente, risulta poi approvato all'unanimità.

Sono quindi separatamente messi ai voti, e approvati senza discussione e senza modifiche, gli articoli del disegno di legge in titolo, e il medesimo nel suo complesso, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PARERI

Il presidente VETTORI avverte che la Sottocommissione per i pareri è convocata al termine della seduta, per l'esame del disegno di legge n. 2969 («Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089»).

La seduta termina alle ore 16,30.

Galeotti ed altri: Misure di sostegno ad iniziative del settore turistico per favorire l'ammodernamento della piccola e media impresa, esperienze di imprenditorialità giovanile e la diffusione di servizi in forma associata (1278)

Foschi ed altri: Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato (2186)

Cardinale ed altri: Modificazioni ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante interventi per il potenziamento e la qualificazione della offerta turistica (2656)

Modifiche ed integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217, recante legge-quadro per il turismo ed interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica (2911)

TESTO UNIFICATO ELABORATO DAL COMITATO RISTRETTO

Regolazione delle attività di governo del turismo, disciplina dell'impresa turistica e dell'intervento finanziario dello Stato, modifiche e integrazioni alla legge 17 maggio 1983, n. 217

TITOLO I

REGOLAZIONE DELLE ATTIVITÀ DI GOVERNO DEL TURISMO, STRUTTURA E FUNZIONI DEL MINISTERO

Articolo 1.

(Finalità della legge)

1. La presente legge definisce, ad integrazione e modificazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, i principi fondamentali in materia di turismo e industria alberghiera per favorire l'armonizzazione della legislazione regionale nonché l'adeguamento della legislazione nazionale e regionale alla normativa internazionale e comunitaria.

2. Le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di turismo e industria alberghiera sono esercitate dal Governo su iniziativa del Ministro del turismo e dello spettacolo, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, in particolare per quanto riguarda i seguenti aspetti:

a) adeguamento della legislazione nazionale e regionale con la normativa internazionale e comunitaria;

b) armonizzazione delle legislazioni regionali in tema di organizzazione degli enti turistici subregionali, di imprese e professioni turistiche, di identificazione e classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge 17 maggio 1983, n. 217, di salvaguardia della parità di condizione dei cittadini, sia come operatori turistici che quali utenti di servizi turistici, in Italia e all'estero;

c) criteri e direttive per l'ottimizzazione della promozione turistica nazionale e regionale all'estero;

d) raccordo tra le regioni e gli enti locali per le attività di valorizzazione e promozione del turismo.

Articolo 2.

(Comitato consultivo nazionale per il turismo)

1. L'articolo 3 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Articolo 3. - *(Comitato consultivo nazionale per il turismo)* - 1. È istituito, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418, il Comitato consultivo nazionale per il turismo.

2. Il Comitato di cui al comma 1, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, è presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo ed è composto:

a) da un rappresentante per ciascuna delle regioni e delle province autonome;

b) da quindici esperti di cui sei designati dalle organizzazioni imprenditoriali del settore turistico, due dalle organizzazioni delle imprese cooperative, tre dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori, uno dalle organizzazioni più rappresentative degli operatori dell'agroturismo e tre prescelti dal Ministro del turismo e dello spettacolo tra i rappresentanti di organizzazioni e di enti nazionali e regionali pubblici e privati, operanti nel settore del turismo e fra docenti universitari studiosi della disciplina giuridica ed economica afferente al turismo.

3. Il Comitato dura in carica tre anni ed ha il compito di proporre i criteri generali per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività turistiche nonchè per l'esame preventivo di tutte le problematiche da sottoporre all'approvazione della conferenza Stato-Regioni di cui al decreto legislativo 16 dicembre 1989, n. 418. A tal fine il Ministro del turismo e dello spettacolo è il soggetto referente, in seno alla Conferenza Stato-Regioni, di tutte le deliberazioni adottate dal predetto comitato nella materia del turismo.»

Articolo 3.

(Organizzazione turistica regionale)

1. I commi primo, secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217 sono sostituiti dai seguenti:

«Articolo 4. - *(Organizzazione turistica regionale)* - Per l'espletamento delle attività di promozione e sviluppo delle risorse turistiche locali, di informazione e di accoglienza, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvedono alla costituzione di «Aziende di promozione turistica» (APT), quali enti dotati di autonomia amministrativa e contabile e aventi competenza su ambiti territoriali definiti con legge regionale. Nel caso di istituzione di più aziende, gli ambiti di competenza sono individuati per aggregazioni territoriali sufficientemente ampie da garantire una adeguata funzionalità, economicità ed efficienza, nonché un rapporto ottimale tra costi di gestione e benefici di promozione turistica.

Le leggi regionali disciplinano compiti, funzioni composizione degli organi e forme di coordinamento delle attività delle aziende. Le APT per lo svolgimento dei compiti di informazione e di accoglienza istituiscono appositi uffici denominati I.A.T. . Le leggi regionali definiscono modalità e criteri per la istituzione e gestione di uffici di informazioni e accoglienza (IAT) da parte delle A.P.T., di enti locali e associazioni turistiche pro-loco, anche in forma associativa e consortile pubblico-privata regolate da apposite convenzioni».

Articolo 4.

(Ufficio di statistica e segreteria tecnica)

1. L'Ufficio statistico del Ministero del turismo e dello spettacolo, costituito a norma dell'articolo 4, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, oltre ai compiti istituzionali svolge funzioni di raccolta, coordinamento e di elaborazione dei dati concernenti il turismo e provvede alla loro diffusione ai soggetti interessati che ne facciano richiesta.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono istituire un ufficio regionale di statistica per il turismo, collegato con il Sistema statistico nazionale, nonché osservatori operanti in collegamento con i predetti uffici al fine di fornire, anche con autonome rilevazioni, analisi e valutazioni agli assessorati regionali per il turismo.

3. I soggetti privati accedono ai dati raccolti previo pagamento di un corrispettivo la cui entità e le relative modalità di versamento sono stabilite con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

4. Il Centro nazionale di informazioni per il turismo (C.N.I.T.), di cui alla deliberazione del CIPE del 19 dicembre 1989, pubblicata sulla

Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1990, provvede alla diffusione e commercializzazione dei dati elaborati in base a rilevazioni non comprese nel programma statistico nazionale, ivi compresi quelli relativi alla ricettività e al movimento turistico che dovranno essergli trasmessi dalle imprese turistiche, secondo direttive da emanarsi con decreto ministeriale.

5. Il CNIT è istituito presso il Ministero del turismo e dello spettacolo con decreto ministeriale; la gestione di esso è affidata in concessione a soggetti pubblici o privati di provata esperienza.

6. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, può costituire una segreteria tecnica, della quale chiama a far parte esperti nel limite massimo di dieci. L'incarico conferito agli esperti cessa di avere effetto dalla data del giuramento di un Ministro diverso da quello che lo ha conferito. Per il finanziamento della segreteria tecnica e per la realizzazione di studi e ricerche è autorizzata la spesa annua di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994. Il compenso spettante agli esperti è determinato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro.

TITOLO II

IMPRESE E ATTIVITA TURISTICA

Articolo 5.

(Imprese turistiche)

1. Il primo e secondo comma dell'articolo 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sono sostituiti dai seguenti:

«Sono imprese turistiche quelle che esercitano professionalmente attività economiche organizzate al fine della produzione e della commercializzazione di servizi turistici.

Fatta salva la disciplina dettata per i pubblici esercizi dell'articolo 2 della legge 25 agosto 1991, n. 287, i titolari o gestori dell'impresa turistica individuale e i legali rappresentanti delle società aventi per oggetto l'esercizio dell'attività di impresa turistica, o i loro delegati, sono tenuti a iscriversi nella sezione speciale del registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375. L'iscrizione nella sezione speciale del registro di cui al presente comma costituisce condizione per la qualificazione di un'impresa come impresa turistica e per l'esercizio della relativa attività».

2. Agli effetti del comma 1 del presente articolo, sono imprese turistiche:

a) le imprese di gestione di strutture turistico-ricettive o degli annessi servizi turistici, ivi compresi gli impianti sportivi complementari e gli impianti e attrezzature per la cura e il benessere psico-fisico

delle persone eventualmente presenti nelle medesime strutture turistico-ricettive;

b) le imprese di gestione di strutture ricettive e annessi servizi turistici anche in rotazione d'uso e le gestioni unitarie di residenze turistiche a godimento turnario;

c) le imprese di gestione di case ed appartamenti a uso turistico;

d) le agenzie di viaggio e turismo;

e) le imprese esercenti stabilimenti balneari;

f) le imprese di gestione di attività di ristorazione e di locali di intrattenimento e svago;

g) le imprese di esercizio e gestione di porti, approdi turistici, punti di ormeggio, di servizi turistici complementari e di attività collegate alla sosta e all'assistenza delle unità di diporto;

h) le imprese armatrici esercenti l'attività di crociere turistiche, di noleggio e locazione di unità da diporto di cui all'articolo 15, della 5 maggio 1989, n. 171;

i) le imprese esercenti parchi di divertimento permanenti e per il tempo libero;

l) le imprese di gestione di impianti di risalita e a fune.

3. Ai fini della presente legge, per parco permanente di divertimento e del tempo libero si intende un'area attrezzata aperta al pubblico, dotata di servizi vari sulla quale insiste un complesso di attrazioni ricreative e turistiche a carattere prevalentemente tematico, destinate allo svago o ad attività culturali interattive o ad attività sportive armatoriali o a una libera combinazione di questi tre elementi. I parchi di divertimento permanenti e per il tempo libero devono rimanere in esercizio per un periodo non inferiore a centoventi giorni lavorativi per anno solare, decorso il quale almeno l'80 per cento degli impianti di attrazione deve rimanere in loco. Per parchi di solo genere acquatico il periodo annuale di esercizio non deve essere inferiore a ottanta giorni.

4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo propone, secondo le procedure di cui all'articolo 1 della presente legge, l'emanazione di atti di indirizzo e coordinamento finalizzati all'elaborazione di criteri atti a individuare altre categorie di imprese turistiche, a disciplinare l'attività di dette imprese e di quelle di cui ai commi 2 e 3.

5. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano verificano che non sussistano incompatibilità fra la disciplina comunitaria in tema di libertà di stabilimento e di libera prestazione dei servizi e la normativa regionale di riferimento. In difetto, lo stabilimento e l'esercizio delle attività turistico-ricettive e delle professioni turistiche è subordinato all'adozione degli adeguamenti che la regione o la provincia autonoma competente promuove o dispone entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda di cittadini comunitari abilitati all'esercizio di tali attività o professioni.

6. Le imprese turistiche e gli esercenti le professioni turistiche non appartenenti ai paesi della Comunità economica europea possono essere autorizzati allo stabilimento e all'esercizio delle loro attività in Italia secondo il principio di reciprocità, previa iscrizione delle imprese

nella sezione speciale del registro di cui al comma 2, a condizione che ne sussistano i requisiti, nonchè previo accertamento, per gli esercenti le attività professionali del turismo, dei requisiti indicati all'articolo 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217.

Articolo 6.

(Associazioni senza scopo di lucro)

1. L'articolo 10 della legge 17 maggio 1983, n. 217 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Associazioni senza scopo di lucro)*. - 1. Le associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale, per finalità ricreative, culturali, religiose e sociali sono autorizzate a esercitare attività turistiche, esclusivamente per i soggetti a esse associati da almeno sei mesi.

2. L'autorizzazione all'esercizio delle attività di cui al precedente comma è rilasciata dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

3. Nell'ambito della Direzione generale degli affari generali del turismo e dello sport del Ministero del turismo e dello spettacolo è istituito l'albo delle associazioni nazionali senza scopo di lucro autorizzate, ai sensi del comma 3, a esercitare attività turistiche. Le spese di istituzione e funzionamento di tale albo sono a totale carico degli associati.

4. Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuate le modalità di iscrizione all'albo nazionale, tenuto conto dei seguenti requisiti:

a) assenza di qualsiasi fine o forma di lucro anche in ordine ai singoli servizi offerti agli associati;

b) presenza operativa delle associazioni nella maggioranza delle regioni;

c) prestazioni di equivalenti livelli di organizzazione tecnica e di professionalità, nonchè assunzione della stessa tipologia di obblighi contrattuali e assicurativi imposti dalle disposizioni normative e amministrative alle agenzie di viaggio e turismo;

d) regolamentazione statutaria ispirata ai principi della partecipazione diretta degli associati all'amministrazione e gestione dell'associazione, nonchè della trasparenza e pubblicità della gestione contabile;

e) inconfondibilità della denominazione con quella di agenzie di viaggio o altre associazioni già operanti a livello ultraregionale.

5. Le associazioni iscritte all'albo sono sottoposte a vigilanza da parte del Ministro del turismo e dello spettacolo al fine del mantenimento dell'iscrizione all'albo stesso. Le regioni segnalano al Ministro medesimo ogni elemento utile, ivi comprese eventuali inosservanze agli obblighi cui le associazioni sono tenute, per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

6. L'organizzazione occasionale di gite da parte di soggetti non espressamente disciplinati dalla presente legge, quali gruppi spontanei, gruppi scolastici, gruppi parrocchiali o di confessioni religiose, è consentita previa stipulazione di un'assicurazione a copertura dei rischi dei partecipanti, secondo uno schema definito dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni. Il titolare dei diritti di utilizzazione del mezzo con cui tali gite vengono effettuate, è tenuto a richiedere, al momento della stipulazione del relativo contratto, la prova della copertura assicurativa di cui al presente comma. L'inosservanza a tale disposizione comporta la revoca della concessione di noleggio da parte dell'autorità concedente.

Articolo 7.

(Agenzie di viaggio e turismo. Accesso alla professione)

1. Il comma 1 dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano attività di produzione, organizzazione di viaggi e soggiorni, intermediazione nei predetti servizi o anche tutte le attività citate, ivi compresi i compiti di assistenza e di accoglienza ai turisti, secondo quanto previsto dalla Convenzione internazionale relativa ai contratti di viaggio (CCV) di cui alla legge 27 dicembre 1977, n. 1084».

2. Al secondo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è aggiunta la seguente lettera:

«d) esercizio di attività lavorativa con mansioni di concetto presso le agenzie di viaggio e turismo per almeno tre anni».

3. L'ottavo comma dell'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«8. In occasione del rilascio delle autorizzazioni le Regioni accerteranno, mediante richiesta di parere, obbligatorio e vincolante, al Ministero del turismo e dello spettacolo, l'inesistenza di agenzie con denominazione uguale o simile, già operanti sul territorio nazionale».

Articolo 8.

(Attuazione della direttiva 314/90/CEE. Pubblicità dei programmi di viaggio. Assicurazione obbligatoria)

1. Dopo l'articolo 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è inserito il seguente:

«9-bis. - (Pubblicità dei programmi di viaggio. Assicurazione obbligatoria).

1. I programmi concernenti l'organizzazione di viaggi e crociere, sia all'interno che per l'estero, devono contenere, fra l'altro, ai fini della

loro pubblicazione e diffusione in qualsiasi forma, indicazioni precise ed esplicite su:

- a) il soggetto organizzatore;
- b) le date di svolgimento;
- c) la durata complessiva e il numero dei partecipanti;
- d) le quote di partecipazione, con l'indicazione del prezzo globale corrispondente a tutti i servizi forniti e dell'eventuale acconto da versare all'atto dell'iscrizione nonché delle scadenze per il versamento del saldo;
- e) la qualità e quantità dei servizi, con riferimento all'albergo o altro tipo di alloggio, al vitto, ai trasporti, alle presenze di accompagnatori e guide e a quant'altro è compreso nella quota di partecipazione: in particolare, per quanto concerne i mezzi di trasporto, dovranno essere indicate le tipologie e le caratteristiche dei vettori, e per quanto concerne l'albergo o alloggio, dovranno essere indicate l'ubicazione, la categoria, l'autorizzazione amministrativa e la qualificazione turistica in base alla regolamentazione dello Stato di destinazione interessato;
- f) i termini per le iscrizioni e le rinunzie;
- g) le condizioni di rimborso di quote pagate, sia per rinunzia del cliente che per l'annullamento del viaggio da parte dell'agenzia o per cause di forza maggiore o per altro motivo prestabilito;
- h) il periodo di validità del programma;
- i) gli estremi della garanzia assicurativa di cui al successivo comma 3;
- l) il numero minimo di partecipanti eventualmente richiesto per effettuare il viaggio e la data limite di informazione del consumatore-turista in caso di annullamento;
- m) gli estremi dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività;
- n) le misure igieniche e sanitarie richieste nonché le informazioni di carattere generale in materia di visti e passaporti necessarie al turista per fruire delle prestazioni turistiche previste dai programmi di viaggio.

2. A chiunque diffonda e comunque organizzi programmi concernenti viaggi e crociere, mancanti delle indicazioni di cui al comma 1, o con indicazioni errate, ovvero senza l'indicazione dell'autorizzazione regionale all'esercizio dell'attività si applica la sanzione da lire 1 milione a lire 6 milioni irrogata dal Presidente della Giunta regionale in cui ha sede il trasgressore.

3. È fatto obbligo alle agenzie di viaggio e turismo e alle associazioni senza scopo di lucro esercenti attività turistiche, nonché di turismo sociale o religioso, di stipulare polizze assicurative di responsabilità civile a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi verso il consumatore-turista, nell'osservanza delle disposizioni previste in materia dalla direttiva 314/90/CEE del Consiglio del 13 giugno 1990, concernente i circuiti «tutto compreso» e della Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (CCV) di cui alla legge di ratifica ed esecuzione del 27 dicembre 1977, n. 1084.

4. In caso di mancata osservanza della disposizione di cui al precedente comma, l'autorizzazione regionale all'esercizio delle attività

per le agenzie di viaggio e turismo o l'iscrizione all'albo per le associazioni senza scopo di lucro esercenti attività turistiche, nonché di turismo sociale o religioso, può essere sospesa e successivamente revocata.

5. In caso di reiterazione delle medesime violazioni di cui al precedente comma 2, l'autorizzazione o iscrizione all'albo può altresì essere sospesa e successivamente revocata.

6. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo definisce lo schema tipo di polizza assicurativa che verrà adottato dalle imprese di assicurazione per le finalità di cui al comma 3. Lo schema recherà, fra l'altro, precise indicazioni circa i criteri di determinazione del premio, i massimali di risarcimento, nonché specifiche clausole volte ad assicurare la liquidazione a breve termine del risarcimento dovuto al turista in conseguenza della mancata o difettosa prestazione di servizi da parte dell'agenzia di viaggio, anche mediante il ricorso all'arbitrato per la risoluzione delle eventuali controversie tra le parti contraenti.

7. Le imprese di assicurazione sono tenute a fornire periodicamente al Ministero del turismo e dello spettacolo l'elenco delle agenzie di viaggio assicurate nonché elementi sui contratti stipulati con le predette e sui relativi risarcimenti.

8. Sulla base di tali elementi il Ministero del turismo e dello spettacolo segnala alle regioni e alle province autonome competenti le irregolarità riscontrate.

Articolo 9.

(Guide turistiche)

1. Ai sensi degli articoli 59 e 60 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, l'esercizio in Italia della professione di guida turistica, come definita dall'articolo 11, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è consentito alle guide stabilite in un paese membro della Comunità economica europea diverso dall'Italia e che accompagnino un gruppo di turisti provenienti dallo Stato membro nel corso di un viaggio organizzato con durata limitata nel tempo e a circuito chiuso, ad esclusione dei musei e dei monumenti storici riservati alla competenza delle guide specializzate di cui al comma 2. Con atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1 della presente legge, sono definite le misure volte ad assicurare la libera prestazione dell'attività suddetta nei limiti statuiti dalla sentenza stessa.

2. Le guide turistiche sono ripartite in due categorie:

a) guida turistica nazionale abilitata a svolgere l'attività su tutto il territorio nazionale, salvo che nei luoghi espressamente riservati alle guide specializzate;

b) guida turistica specializzata abilitata a svolgere attività in musei e monumenti storici.

3. Con atto di indirizzo e coordinamento di cui all'articolo 1 della presente legge, sono stabiliti i criteri cui le regioni dovranno attenersi

per l'accertamento della qualifica professionale della guida turistica nazionale e della guida turistica specializzata. Con la stessa procedura vengono stabiliti i criteri per la individuazione dei siti di particolare interesse storico, artistico riservati alla competenza delle guide turistiche specializzate.

TITOLO III

INTERVENTO FINANZIARIO DELLO STATO. SVILUPPO E DIFESA DELL'ECONOMIA E DELLA PROFESSIONALITÀ DEL TURISMO

Articolo 10.

(Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato)

1. L'articolo 13 della legge 17 maggio 1983, n. 217, è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - *(Intervento finanziario aggiuntivo dello Stato)*. - 1. L'intervento finanziario aggiuntivo dello Stato a favore del settore turistico si attua attraverso il Fondo nazionale per lo sviluppo turistico. Il Fondo è costituito presso l'Istituto per il credito sportivo, di cui alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni e integrazioni, il quale assume la denominazione di Istituto per il credito sportivo, alberghiero e turistico. La dotazione del Fondo è stabilita, per il triennio 1992-1994, in lire 275 miliardi, di cui lire 75 miliardi per l'anno 1992 e lire 100 miliardi per il 1993 e il 1994.

2. Il Fondo centrale di garanzia, istituito dall'articolo 7 della legge 12 marzo 1968, n. 326, è trasferito all'Istituto per il credito sportivo, alberghiero e turistico.

3. Le risorse finanziarie rinvenienti dalla dotazione e dalla gestione del Fondo nazionale per lo sviluppo turistico sono destinate al finanziamento agevolato di progetti imprenditoriali, immediatamente eseguibili, proposti da soggetti pubblici o privati, finalizzati:

a) al riequilibrio e allo sviluppo, anche mediante l'adeguamento strutturale, delle attività economiche di interesse turistico delle zone interne, montane e costiere in ritardo nello sviluppo, con particolare riferimento alle regioni di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

b) alla riconversione delle attività economiche nelle regioni ove si siano manifestate tendenze al declino industriale, ovvero alla riconversione e diversificazione delle attività economiche dello stesso settore del turismo, nelle regioni soggette a mutazioni delle vocazioni turistiche;

c) alla promozione della sperimentazione e della ricerca ai fini della qualificazione, riqualificazione, razionalizzazione, adeguamento e informatizzazione dell'offerta ricettiva e dei servizi turistici;

d) allo sviluppo e al sostegno finanziario e creditizio delle forme di associazionismo delle imprese volte specificamente a organizzare moduli di servizi interaziendali standardizzati e a promuovere organiz-

zazioni consortili e raggruppamenti al fine di ottimizzare la dimensione aziendale.

4. Il Fondo nazionale per lo sviluppo turistico e il Fondo centrale di garanzia, di cui ai commi 1 e 2, sono amministrati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo, alberghiero e turistico, che ne dispone l'utilizzo secondo le deliberazioni delle regioni e del Ministro del turismo e dello spettacolo.

5. Il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo, alberghiero e turistico è composto dal presidente, da due membri designati dal Ministro del turismo e dello spettacolo, da un membro designato dal Ministro del tesoro, da un membro designato dal Ministro delle finanze, da tre membri designati dalla Giunta esecutiva del CONI, da quattro membri designati dalle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche, da quattro membri designati, tra gli assessori al turismo, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da due membri designati dalla Banca nazionale del lavoro, da due membri designati dalla Cassa depositi e prestiti, da un membro designato da ciascun altro partecipante purchè la sua quota di partecipazione non sia inferiore a lire 2 miliardi. Il comitato esecutivo dell'Istituto per il credito sportivo, alberghiero e turistico è composto dal presidente, da un consigliere designato dal Ministro del turismo e dello spettacolo, da un consigliere designato dal Ministro del tesoro, da un consigliere designato dalle organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle imprese turistiche, da un consigliere designato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano, da un consigliere designato dalla Giunta esecutiva del CONI, da un consigliere designato dalla Cassa depositi e prestiti e da un consigliere designato da altri soggetti.

6. L'Istituto per il credito sportivo, alberghiero e turistico può svolgere, in Italia e all'estero, tutte le operazioni di credito mobiliare, immobiliare e finanziario a favore delle attività economiche di interesse turistico nonchè assumere partecipazioni in enti, istituti e società con lo scopo di fornire servizi finanziari a favore delle imprese che esercitano attività economica di interesse turistico.

7. Il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge apporta, con proprio decreto, le opportune modifiche allo statuto dell'istituto.

8. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge integra, con proprio decreto, il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo, alberghiero e turistico, provvedendo, in via sostitutiva, alle designazioni non pervenute entro il predetto termine.

9. Per far fronte a improvvise situazioni di emergenza, che non abbiano le caratteristiche di calamità naturali, che colpiscano località con particolare vocazione turistica, è costituito un apposito Fondo utilizzando all'uopo il cinque per cento degli importi di cui al comma 1.

10. Con proprio decreto, il Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, accerta la situazione di emergenza, individua le regioni colpite, determina la quota del fondo da assegnare alle stesse per gli interventi più urgenti e procede alla ripartizione della quota di fondo così determinata.

11. I presupposti per la dichiarazione della situazione di emergenza, nonché quelli per partecipare alla ripartizione, i criteri di massima per la ripartizione e le modalità di presentazione delle domande sono determinati con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, udita la regione o le regioni interessate.

12. Il settanta per cento dell'ammontare delle disponibilità di cui al combinato disposto dei commi 1 e 9 del presente articolo è destinato agli interventi di cui all'articolo 11.

13. Il trenta per cento dell'ammontare delle disponibilità di cui al combinato disposto dei commi 1 e 9 del presente articolo è destinato agli interventi di cui agli articoli 12, 15 e 16 nella misura determinata per ciascuna tipologia di intervento con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo.

Articolo 11.

(Progetti a carattere regionale)

1. Le disponibilità di cui al comma 12 dell'articolo 10 vengono utilizzate per il finanziamento di progetti regionali di sviluppo turistico, concernenti le finalità di cui all'articolo 10, comma 3. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede con proprio decreto al riparto delle somme spettanti a ciascuna regione e alle province autonome di Trento e di Bolzano secondo i criteri di cui all'articolo 14 della 17 maggio 1983, n. 217.

2. La utilizzazione delle disponibilità di cui al comma 1, è subordinata allo stanziamento, da parte delle regioni e delle province autonome, di risorse aggiuntive volte alle medesime finalità, pari ad almeno l'ottanta per cento delle somme spettanti.

3. Alla chiusura di ciascun esercizio finanziario il Ministro del turismo e dello spettacolo accerta l'entità delle disponibilità di cui al comma 1 non utilizzate e, con proprio decreto, le devolve al finanziamento degli interventi di cui agli articoli 12, 15 e 16.

Articolo 12.

(Progetti a carattere nazionale o interregionale)

1. Le disponibilità di cui al comma 13 dell'articolo 10 vengono utilizzate per il finanziamento di progetti a carattere nazionale o interregionale. Sono progetti a carattere interregionale quelli che interessano più regioni o che estendono i propri effetti anche oltre

l'ambito regionale di localizzazione. Sono progetti a carattere nazionale quelli che presentano carattere di propulsività per il movimento turistico nazionale anche in relazione alle dimensioni degli interventi proposti e che siano in grado di promuovere o potenziare l'integrazione di più segmenti di attività turistiche.

2. Il Ministro del turismo e dello spettacolo individua priorità, criteri, parametri e termini delle domande di finanziamento dei progetti a carattere interregionale o a carattere nazionale concernenti le finalità di cui all'articolo 10, comma 3.

3. I progetti di cui al comma 1, sono valutati da una apposita Commissione tecnica istituita con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, presieduta dallo stesso Ministro o da un suo delegato, e composta da sei esperti nel settore della programmazione dello sviluppo turistico, di cui tre designati dalle organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative, e da un funzionario del Ministero del turismo e dello spettacolo con funzioni di segretario. La Commissione è integrata, di volta in volta, da un rappresentante della regione competente per territorio. Per il funzionamento della Commissione, ivi compreso il compenso spettante agli esperti e al segretario da determinarsi con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, di concerto con il Ministro del tesoro, è autorizzata una spesa annua di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.

4. Il Ministro del turismo e dello spettacolo approva con proprio decreto i progetti da ammettere alle agevolazioni, esercita la vigilanza sui relativi interventi e nomina le commissioni per il loro collaudo anche in corso d'opera.

5. A valere sulla quota del Fondo di cui al comma 1, per i progetti a carattere nazionale o interregionale, l'intervento finanziario dello Stato si modula nei termini seguenti:

a) contributi in conto capitale, fino al 20 per cento dell'investimento ammissibile al finanziamento, IVA compresa, elevabili al 25 per cento relativamente ai progetti da realizzare nelle regioni meridionali di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

b) contributi in conto interessi, da utilizzare in abbattimento dei tassi dei prestiti di entità non superiore al 25 per cento dell'investimento ammesso al finanziamento, IVA compresa.

6. L'Istituto per il credito sportivo, alberghiero e turistico ovvero l'Istituto di credito prescelto dal proponente il progetto tra quelli individuati nel decreto del Ministro del tesoro del 30 dicembre 1988, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 5 gennaio 1989, provvedono alle operazioni di credito relative ai progetti ammessi al finanziamento agevolato e all'erogazione dei contributi, mediante prelievo dei corrispondenti importi dal Fondo nazionale per lo sviluppo turistico e secondo le modalità stabilite in apposite convenzioni da stipulare con il Ministero del turismo e dello spettacolo.

7. Tutte le opere finanziate ai sensi della presente legge sono vincolate alla specifica destinazione per l'intera durata dell'operazione di credito o del contratto di locazione finanziaria.

Articolo 13.

(Contributi a favore delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi)

1. A favore delle cooperative e dei consorzi di garanzia fidi costituiti da soggetti operanti nel settore del turismo che prevedono tra i propri scopi la prestazione di garanzie dirette ad agevolare la concessione ai soci dei finanziamenti regolati nella presente legge è assegnato annualmente fino al 1994, con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo ovvero con provvedimento regionale, che ne dispone il prelievo dal Fondo nazionale per lo sviluppo turistico con imputazione sulle risorse destinate alle agevolazioni dei finanziamenti medesimi, un contributo nella misura massima del 2 per cento dell'importo dei finanziamenti assistiti da garanzia da parte dei detti enti, destinato a incrementare le disponibilità dei correlativi loro fondi di garanzia.

Articolo 14.

(Agevolazioni per la diffusione delle imprese turistiche all'estero)

1. Il Mediocredito centrale può concedere, a valere sulle proprie disponibilità finanziarie, crediti agevolati alle imprese del settore turistico per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio nelle società e imprese miste all'estero, con le condizioni e modalità previste per il finanziamento di cui all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge 24 aprile 1990, n. 100. Gli stessi operatori sono ammessi alla garanzia assicurativa della Sezione speciale per l'assicurazione del credito all'esportazione (SACE), nei limiti delle rispettive quote di partecipazione, per i rischi politici e per quelli derivanti dal mancato trasferimento di fondi spettanti alle imprese italiane - per qualsiasi ragione non imputabile all'operatore nazionale - secondo modalità e condizioni che saranno determinati dal comitato di gestione della SACE per gli interventi di cui all'articolo 4, comma 3, della medesima legge n. 100 del 1990.

2. Entro i limiti e con le modalità stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, adottato di concerto con il Ministro del turismo e dello spettacolo, possono essere utilizzate, per i finanziamenti di cui al comma 1, le disponibilità assegnate al fondo istituito presso il Mediocredito centrale per la corresponsione di contributi in conto interessi, di cui all'articolo 37, secondo comma, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, come sostituito dall'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 15.

(Qualificazione della professionalità nel turismo)

1. Ai fini della qualificazione della professionalità degli operatori dell'offerta e dei servizi turistici, vengono utilizzate le disponibilità di

cui all'articolo 10, comma 13, per contributi a favore di enti, associazioni senza scopo di lucro, o loro consorzi i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione del proprio atto costitutivo, svolgono istituzionalmente, da almeno tre anni, oppure operino anche dal solo anno accademico in corso presso università od istituti di cultura superiore, attività di qualificazione culturale o professionale di soggetti o di diploma in materie attinenti al settore del turismo.

2. I contributi di cui al comma 1, il cui importo sarà determinato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, a favore di ciascun soggetto beneficiario, nella misura massima complessiva di lire 1.000 milioni annui, sono concessi in relazione alla qualità e quantità di corsi post-diploma o post-laurea organizzati e sono erogati in due rate, di cui la seconda ad avvenuta presentazione della documentazione attestante l'avvenuto regolare svolgimento dei corsi, e l'esito degli stessi.

3. Per poter partecipare all'assegnazione dei contributi di cui ai commi 1 e 2, i corsi di qualificazione devono:

a) risultare diretti ad imprenditori, dirigenti d'azienda, operatori turistici, siano essi lavoratori autonomi che dipendenti destinati a svolgere mansioni di elevata qualificazione e specializzazione;

b) essere basati principalmente sull'informazione e l'aggiornamento dei soggetti partecipanti in ordine ai processi di qualificazione e riqualificazione delle imprese, con programmi specificamente orientati al mercato da espletarsi mediante la promozione di ricerche nel campo degli studi di organizzazione, di gestione e di controllo delle imprese turistiche, nonché di economia, tecnica e legislazione turistica;

c) essere riservati a possessori di diploma di scuola secondaria superiore, o di laurea, e concludersi con il rilascio di uno specifico attestato.

4. I criteri per l'assegnazione dei contributi saranno definiti con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, da adottarsi di concerto con il Ministro del tesoro.

Articolo 16.

(Promozione e valorizzazione turistica del patrimonio culturale e ambientale)

1. Per la realizzazione di programmi aventi ad oggetto la promozione, la valorizzazione e la gestione a fini turistici dei beni di particolare valore culturale e ambientale di proprietà pubblica o privata situati in comuni con popolazione inferiore a cinquantamila abitanti, vengono utilizzate le disponibilità di cui all'articolo 10, comma 13.

2. Il Ministro del turismo e dello spettacolo individua, di concerto con il Ministro dei beni culturali e ambientali, modalità e termini di presentazione delle domande di finanziamento dei programmi di cui al precedente comma 1.

3. I programmi di cui al comma 1 sono predisposti dagli enti locali, anche riuniti in consorzio, proprietari dei beni o nel cui territorio è localizzato il bene, ed approvati dalle regioni entro quarantacinque giorni dalla loro trasmissione. In caso di mancata pronuncia da parte delle regioni entro il predetto termine, il programma si intende approvato ed il proponente lo trasmette direttamente al Ministero del turismo e dello spettacolo.

4. Al momento della trasmissione dei programmi approvati al Ministero del turismo e dello spettacolo, le regioni dichiarano la conformità dei programmi stessi alle prescrizioni regionali e, ove esistente, al programma regionale.

5. In ogni caso i programmi dovranno essere accompagnati dalla documentazione necessaria a comprovare:

- a) le finalità dell'intervento e le modalità di realizzazione;
- b) la conformità degli interventi agli strumenti urbanistici locali e regionali;
- c) il rispetto dei vincoli di carattere artistico, culturale, storico ed ambientale;
- d) l'importo del costo dell'intervento;
- e) i tempi di realizzazione;
- f) la possibilità di una realizzazione dell'intervento per stralci funzionali;
- g) le modalità di gestione, anche mediante concessione a soggetti pubblici o privati che forniscano le adeguate garanzie.

6. Ricevuti i programmi corredati della documentazione richiesta, il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il parere della Commissione tecnica di cui all'articolo 12, approva, di concerto con il Ministro dei beni culturali e ambientali, i programmi, e li ammette al finanziamento anche per stralci funzionali.

7. Gli enti che hanno ricevuto il finanziamento sono tenuti, annualmente, a presentare una relazione comprovante lo stato di realizzazione dell'intervento e il rendiconto degli importi spesi nell'anno. Nel caso in cui l'intervento abbia durata inferiore all'anno la relazione e il rendiconto dovranno essere presentati in corrispondenza dell'avvenuta ultimazione. In caso di mancata presentazione della relazione e del rendiconto i finanziamenti restano sospesi fino all'adempimento.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 17.

(Disposizioni transitorie)

1. Fino a quando non sarà definito lo schema tipo di polizza assicurativa di cui al comma 6 dell'articolo 9 restano valide le norme che attualmente regolano la materia.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 9 si applicano ai programmi di viaggio che saranno diffusi a partire dal 1993.

3. Il comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, è sostituito dal seguente:

«6. I beni risultanti dalla realizzazione dei progetti fino alla scadenza del finanziamento agevolato di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), sono sottoposti a vincoli di destinazione e d'uso con l'obbligo, per il concessionario che intenda trasferire o alienare i beni stessi, di preventiva autorizzazione da parte del concedente. Tale autorizzazione non è richiesta per gli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari. Alla data di scadenza del finanziamento il concessionario può estinguere i vincoli versando il corrispettivo predeterminato nell'atto di concessione in misura non inferiore all'ammontare del 10 per cento del contributo pubblico complessivamente goduto.

4. All'articolo 3, comma 2 della legge 11 ottobre 1990 n. 292, è aggiunta la seguente lettera:

«i) l'ENIT realizza, su delega del Ministro del turismo e dello spettacolo, iniziative promozionali di rilievo nazionale, internazionale, anche in coordinamento con le attività promozionali svolte all'estero dall'Istituto nazionale per il commercio con l'estero (ICE)».

Articolo 18.

(Norme di copertura)

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 10, determinato in lire 75 miliardi per l'anno 1992 ed in lire 100 miliardi per l'anno 1993 e 100 miliardi per il 1994, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell'apposito accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 217 del 1983, recante disciplina quadro del turismo, nonché interventi di carattere nazionale ed internazionale» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 4, comma 6, e 12, comma 3, valutati complessivamente in lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi di parte dell'accantonamento «Istituzione dei centri di assistenza fiscale per i lavoratori dipendenti e pensionati», iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 del detto stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

Articolo 19.

(Disposizione finale)

1. Le disposizioni contenute in leggi nazionali in contrasto con le disposizioni della presente legge sono abrogate.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni adegueranno, ove necessario, la propria normativa alle disposizioni di principio o di indirizzo e coordinamento in essa contenute.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11ª)

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1992

209ª Seduta*Presidenza del Presidente*

GIUGNI

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Grippo.

La seduta inizia alle ore 12,30.

IN SEDE REFERENTE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, recante provvidenze straordinarie per le provincie di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava (3156), approvato dalla Camera dei deputati (Esame e conclusione)

Stante l'assenza del Governo e il rinvio dell'esame dei presupposti di costituzionalità da parte della 1ª Commissione, il Presidente GIUGNI propone di rinviare la seduta alle ore 16.

La Commissione concorda.

La seduta, sospesa alle ore 12,35, è ripresa alle ore 16.

Il relatore TOTH, premesso un breve accenno alla negativa situazione economica venutasi a creare nelle provincie di Gorizia e di Trieste e in alcuni comuni della provincia di Udine, a seguito della crisi politico-istituzionale jugoslava, passa ad illustrare gli interventi più qualificanti previsti nel decreto legge in esame. Si tratta in sintesi di provvidenze concernenti temporanei sgravi previdenziali ed assistenziali per i datori di lavoro della zona interessata, trattamenti di integrazione salariale, sospensione dei termini per il versamento delle ritenute effettuate sulle retribuzioni dei lavoratori nonchè varie, benchè sempre temporanee, agevolazioni di natura fiscale e creditizia.

Il relatore conclude auspicando che la crisi politico-istituzionale jugoslava abbia una durata breve e consenta di superare anche la logica che guida i presenti interventi straordinari.

Il senatore ANTONIAZZI, dopo aver sostenuto che è indubbio come vi sia una situazione di crisi economica ai confini italiani con la Jugoslavia, si rammarica che inevitabilmente dal provvedimento trarranno forse benefici anche imprese che dalla difficile situazione in corso non hanno ricevuto svantaggio alcuno.

Afferma infine di ritenere come vi siano parti più o meno felici nella formulaione dell'articolato, specialmente per quanto attiene al criticabile istituto del ritardo nel versamento delle ritenute operate dai datori di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori, che costituisce un discutibile precedente come forma di autofinanziamento per le imprese.

Il Presidente GIUGNI afferma che l'istituto del ritardo nel versamento delle ritenute operate sulle retribuzioni dei lavoratori appare un espediente criticabile e poco trasparente, anche se forse già utilizzato in passato, trattandosi di un onere di fatto gravante sull'INPS e quindi senza conseguenze dirette sul bilancio dello Stato.

Il senatore EMO CAPODILISTA fa presente che la pur discutibile norma sul ritardo nel versamento delle ritenute è un istituto già conosciuto e utilizzato in caso di calamità naturali: anche nella presente situazione dunque - ben circoscritta nello spazio e nel tempo - sembra possibile accettare una soluzione del genere.

Considerando quindi in generale la necessità di intervenire efficacemente ed in tempi brevi, l'oratore preannuncia anche il voto favorevole della sua parte politica sul disegno di legge di conversione.

Il relatore TOTH, nel replicare agli intervenuti in discussione generale, afferma che il ritardo nel versamento delle trattenute a titolo previdenziale si presenta all'interno dell'articolato del decreto-legge in esame come un intervento di carattere assolutamente straordinario e circoscritto a poche categorie imprenditoriali.

Sottolinea quindi che riguardo all'impropria dizione di Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, di cui all'articolo 4-bis, il riferimento dovrà intendersi correttamente a tutti i territori che facevano parte, sino al 31 dicembre 1990, all'ex Unione Sovietica.

Il sottosegretario GRIPPO auspica la sollecita approvazione del provvedimento che rappresenta un intervento assai urgente, anche se limitato alla presente contingenza che si spera assolutamente circoscritta nello spazio e nel tempo.

La Commissione conferisce quindi mandato al relatore a riferire all'Assemblea in senso favorevole alla conversione del decreto-legge in titolo, autorizzandolo altresì a richiedere lo svolgimento della relazione orale.

La seduta termina alle ore 17.

IGIENE E SANITÀ (12ª)

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1992

204ª Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

MELOTTO

Intervengono il Ministro per gli affari sociali Jervolino Russo e il sottosegretario di Stato per la sanità Marinucci Mariani.

La seduta inizia alle ore 9,40.

IN SEDE DELIBERANTE

Deputati Fiandrotti ed altri; Artioli ed altri; Armellin ed altri; Colombini ed altri:
Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (3152), approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito della discussione e approvazione)

Riprende la discussione, sospesa nella seduta di ieri.

Si apre la discussione generale.

Il senatore BOMPIANI, dopo aver ringraziato il relatore per la dettagliata relazione svolta, esprime forte apprezzamento per l'operato del Ministro Jervolino Russo, che ha lavorato alacremente per la approvazione del testo in discussione. Tale testo costituisce un concreto passo in avanti a favore degli handicappati, assecondando lo spirito di solidarietà. Ricorda quindi che i senatori del Gruppo della democrazia cristiana del Senato avevano anche proposto una propria iniziativa legislativa in materia, che non ha potuto essere esaminata per ragioni procedurali. Le iniziative di solidarietà verso gli handicappati, che trovano l'indispensabile quadro generale di riferimento superando le legislazioni di categoria tipiche degli anni Sessanta e Settanta, hanno il loro fondamento nella cultura cattolica e non, come da taluni sostenuto, nella cosiddetta «rivoluzione culturale» del Sessantotto. Nel disegno di legge poi, invece di porre al centro dell'attenzione la assistenza, si insiste sul reinserimento sociale degli handicappati. Gli sforzi delle Regioni dovevano essere coordinati da una legge-quadro, che ora dovrà essere applicata integrandola al più presto con necessari strumenti amministrativi.

La senatrice ONGARO BASAGLIA esprime un giudizio complessivamente positivo sul disegno di legge, che supera la vecchia concezione assistenzialistica e pone al centro dell'attenzione il reinserimento sociale ed il diritto allo studio e al lavoro. Sottolinea poi come il principio della deistituzionalizzazione, esplicitato nella previsione di case-famiglia e di case-alloggio, trovi un'affermazione tanto più positiva in quanto si determina un importante precedente anche per l'assistenza psichiatrica. Esprime tuttavia perplessità sul concetto di handicap con connotazione di gravità, che appare definito in modo oggettivo, mentre occorrerebbe sempre tenere conto della condizione sociale e familiare dei soggetti handicappati. L'articolo 8 andrebbe altresì meglio formulato, definendo chiaramente le competenze dei comuni. Per quanto riguarda l'articolo 31, rileva che occorre reperire alloggi anche per le situazioni che siano tali da sconsigliare la permanenza in famiglia. I finanziamenti vincolati sono comunque esigui, anche per la mancanza di una legge-quadro sull'assistenza e per i perduranti oneri che i comuni devono sostenere in questo settore.

Il senatore MERIGGI rileva che il Decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 doveva essere solo il primo passo per una serie di interventi sociali, tra i quali vi dovevano essere in primo luogo la riforma dell'assistenza e la legge-quadro per gli handicappati. Con il testo in discussione si arriva finalmente a superare una visione meramente assistenzialistica, affermando il diritto al lavoro. Non ritiene di presentare emendamenti, essendo preferibile nella situazione politica attuale avere una legge forse non perfetta, piuttosto che rinviare ancora alla prossima legislatura la soluzione del problema. Preannuncia altresì che il Gruppo di Rifondazione comunista voterà a favore del provvedimento.

Il senatore DUÒ esprime particolare apprezzamento per il disposto dell'articolo 36 del disegno di legge che, aggravando le sanzioni penali per una serie di reati commessi ai danni degli handicappati, ha attestato una nuova forma di salvaguardia della posizione degli handicappati stessi: la nuova normativa che andrà adeguatamente pubblicizzata, al fine di prevenire il ripetersi di fenomeni di inciviltà.

Il senatore VELLA esprime il consenso del gruppo socialista per il disegno di legge che per la prima volta affronta in modo organico il problema degli handicappati. Vi è finalmente una nuova normativa sulla prevenzione degli handicap, affermandosi la necessità della educazione sanitaria, nonchè prevedendosi la diagnosi prenatale. Il disegno di legge ha poi importanti risvolti sociali, prevedendo la possibilità di cure anche all'estero, necessarie per i tanti handicappati che si trovano in disagiate condizioni sociali. Particolarmente opportuna appare anche l'istituzione del docente di sostegno negli istituti di istruzione, dotato di formazione specifica. Conclude sottolineando come il problema degli handicappati non può che essere prospettato in modo globale, con una piena integrazione degli interventi.

Il senatore PERINA osserva che il disegno di legge va giudicato positivamente perchè dà un quadro di riferimento agli interventi finora disorganici portati avanti dalle Regioni. Osserva poi che il progetto-obiettivo, che è parte del piano sanitario nazionale, va coordinato con il testo che sta per essere approvato, mentre anche il finanziamento non sembra essere sufficiente.

Il senatore SIGNORELLI rileva che finalmente si arriva alla conclusione di un iter lunghissimo, con un testo che è certamente complesso, ma che è bene entri in vigore al più presto: il progetto-obiettivo contenuto nel Piano sanitario nazionale dovrà essere adeguatamente coordinato con la nuova legge. Nell'applicazione della legge occorrerà che la società nel suo insieme reagisca in modo diverso rispetto al passato nei confronti del problema handicappati, con nuove forme di intervento anche da parte di istituzioni che finora non hanno fatto quasi nulla.

Il senatore CORLEONE rileva che il generale consenso sul disegno di legge è il segno della evoluzione culturale che si è avuta nel Paese negli ultimi anni. Certamente la serietà della tematica avrebbe dovuto, in un'altra situazione politica, consigliare un esame più meditato. Fa poi presente che talune associazioni di handicappati hanno segnalato la necessità di modifiche: ad esempio, l'accertamento degli handicap come previsto all'articolo 4, può costituire un intralcio al diritto all'istruzione scolastica, mentre sembra riaffacciarsi, all'articolo 10, l'ipotesi di abbandonare l'integrazione scolastica, attraverso la scelta dei centri socio-riabilitativi. Il servizio di aiuto personale è poi previsto dall'articolo 9 come una mera eventualità, non configurandosi alcun obbligo per i comuni. Le norme sull'inserimento nel lavoro sembrano poi non tener conto dei più recenti orientamenti della Corte Costituzionale in materia. Nell'articolato quindi vi sono norme che rischiano di vanificare per certi aspetti le finalità generali proclamate all'articolo 1. Sottolinea quindi la necessità di alcune modifiche e preannuncia la presentazione di emendamenti. All'articolo 19 poi si fa riferimento alla capacità lavorativa e relazionale dei soggetti in questione: con questi criteri addirittura ci sarebbero difficoltà per inserire nel lavoro soggetti non handicappati.

Il senatore SIRTORI rileva che nel settore socio-sanitario, a fronte di investimenti e di sprechi enormi nell'ambito ospedaliero, si è adottata la politica della lesina per l'assistenza agli handicappati. Finora al compimento della maggiore età, l'handicappato viene a trovarsi in una situazione di vera e propria morte civile, anche perchè la normativa vigente, ed il comportamento della magistratura, sembrano talvolta rendere impossibili i necessari interventi anche da parte delle famiglie. Quanto al disegno di legge osserva che l'articolo 38 richiede poi tempi troppo lunghi per l'adozione di nuove forme di assistenza.

Il senatore RANALLI ritiene che il disegno di legge finalmente definisca le competenze degli enti interessati: alcuni miglioramenti però appaiono necessari e qualora vi fosse una disponibilità di tempo, si

potrebbe verificare l'opportunità di apportare emendamenti al testo pervenuto dalla Camera. Vi è poi un grave ritardo nella riforma dell'assistenza che condiziona tutti gli interventi nel settore. Il Gruppo comunista-PDS condivide gli orientamenti culturali che sono alla base del testo, ma sul piano operativo vi saranno gravi problemi, soprattutto con riguardo all'evidente insufficienza dei finanziamenti. Il Parlamento sta quindi per dare un'importante testimonianza di solidarietà agli handicappati, ma anche la capacità progettuale delle regioni avrà un forte limite nella scarsità dei finanziamenti. Per questi motivi preannuncia l'astensione del Gruppo comunista-PDS.

Il relatore CONDORELLI, in sede di replica, dopo aver ringraziato tutti gli intervenuti, osserva che nei contatti informali intercorsi tra i due rami del Parlamento si sono tenuti presenti anche gli orientamenti del disegno di legge presentato al Senato da alcuni senatori del Gruppo della democrazia cristiana. Considera particolarmente significativo il consenso espresso dalla senatrice Ongaro Basaglia, che ha opportunamente segnalato il nesso importantissimo tra condizione sociale e familiare e situazione degli handicappati. Condivide le considerazioni del senatore Duò sull'opportunità della norma inserita nell'articolo 36, che ora dovrà essere adeguatamente applicata. Fa quindi notare al senatore Perina che il progetto-obiettivo dovrà essere sicuramente coordinato con la nuova legge che ci si appresta ad approvare. Per quanto riguarda le osservazioni del senatore Corleone, rileva, con riguardo all'integrazione scolastica, che vi sono obiettive e notevolissime difficoltà nell'inserimento di handicappati gravissimi nelle classi. Fa osservare infine al senatore Ranalli che comunque è opportuno che le regioni abbiano a disposizione subito un quadro generale di riferimento.

Il ministro JERVOLINO RUSSO, in sede di replica, dopo aver ringraziato il relatore e tutti gli intervenuti, rileva che con il disegno di legge si realizza un salto di qualità, abbandonando la logica degli interventi settoriali ed assistenzialistici, ed affermando invece il diritto alla integrazione sociale degli handicappati. Il disegno di legge è frutto di un'elaborazione complessa portata avanti alla Camera dei deputati con l'attiva partecipazione di tutti i Gruppi, nonché di rappresentanti dei Gruppi del Senato, laddove si affrontavano punti nodali, e di rappresentanti delle associazioni del settore. Certamente vi sono delle indubbie costrizioni di bilancio, ma lo stanziamento di 420 miliardi in tre anni, che si è ottenuto dopo un lungo confronto, è tuttavia significativo. Rileva quindi che l'onere di 150 miliardi annui è da considerarsi a regime e deve considerarsi prenotata anche la quota del fondo globale imputata a copertura relativa al 1994. Per quanto riguarda la riforma dell'assistenza, ritiene che anche il testo in discussione costituisca un importante passo in avanti nella nuova logica degli interventi in campo sociale. Si augura che il piano sanitario nazionale sia al più presto varato e sia coordinato con la nuova legge che ci si appresta ad approvare. Fa notare al senatore Corleone che la scelta lasciata ai comuni sulla introduzione del servizio di assistenza è stata dovuta a quanto richiesto dalla Commissione bilancio della Camera dei

deputati e pertanto su questo tema non sarà possibile tornare. Ribadisce poi l'impegno del Governo a realizzare una piena integrazione scolastica anche nella scuola superiore, nel rispetto degli orientamenti culturali prevalenti. Si dichiara quindi d'accordo con l'interpretazione data dal relatore Condorelli al comma 4 dell'articolo 13. Per quanto riguarda la capacità di agire degli handicappati, fa rilevare al senatore Sirtori che in accordo con il Ministero della giustizia si sta predisponendo un nuovo intervento *ad hoc*. Sottolinea quindi che non vi sono possibilità di introdurre modifiche significativamente migliorative al testo e ne raccomanda pertanto una sollecita approvazione.

Il presidente MELOTTO fa presente che in relazione alle votazioni che stanno per tenersi in Assemblea, la seduta deve essere sospesa.

La seduta viene sospesa alle ore 11,35 e viene ripresa alle ore 13,30.

Senza discussione vengono approvati gli articoli 1, 2 e 3.

Si passa all'articolo 4.

Il senatore CORLEONE illustra l'emendamento 4.1. Rileva che l'emendamento scaturisce dalla necessità di evitare che l'accertamento dell'*handicap* possa avere conseguenze negative ai fini del reinserimento dei soggetti in questione.

Il relatore CONDORELLI si dichiara contrario all'emendamento, ritenendo che la disposizione che con esso si intende abrogare non possa avere risvolti negativi, ma solo individuare capacità lavorative residue da valorizzare.

Il ministro JERVOLINO RUSSO condivide l'orientamento del relatore.

Il senatore MERIGGI preannuncia la sua astensione.

L'emendamento 4.1 viene respinto e, successivamente viene approvato l'articolo 4.

Senza discussione sono poi approvati gli articoli 5, 6, 7 ed 8.

Il senatore CORLEONE illustra l'emendamento 9.1. Non ritiene che la Commissione bilancio della Camera potesse chiedere altro che non il riferimento alle disponibilità finanziarie dei comuni; si tratta dell'affermazione di un obbligo.

Il presidente MELOTTO fa notare che i comuni sono tutti in situazioni finanziarie gravissime per cui non è possibile attestare diritti nel testo della legge, senza che poi molti comuni possano ottemperare ai loro obblighi.

Il senatore MERIGGI, pur riconoscendo che le considerazioni del senatore Corleone hanno una loro validità, preannuncia il voto contrario, date le difficoltà cui si andrebbe incontro, in caso di rinvio del provvedimento alla Camera dei deputati e di non ottemperanza al parere espresso dalla Commissione bilancio della stessa.

Il senatore SIRTORI condivide le affermazioni del senatore Corleone. Chiede quali orientamenti vi siano stati alla Camera sulla questione.

La senatrice ONGARO BASAGLIA preannuncia il voto favorevole all'emendamento 9.1.

Il relatore CONDORELLI si esprime in senso negativo sull'emendamento.

Il ministro JERVOLINO RUSSO si dichiara contraria all'emendamento, ed assicura che vi è stato un lungo confronto con la Commissione bilancio della Camera dei deputati.

L'emendamento 9.1 viene respinto.

La Commissione approva l'articolo 9.

Si passa all'articolo 10.

Il senatore CORLEONE illustra l'emendamento 10.1. Fa notare che il Senato si trova ad approvare in pochi giorni senza modifiche, riforme di settore che per quattro anni sono stati esaminati alla Camera dei deputati. Con la disposizione che l'emendamento intende abrogare, si apre il rischio di ripristinare istituti differenziati, non riconoscendo l'opera svolta negli ultimi anni da molti insegnanti.

Il relatore CONDORELLI si dichiara contrario all'emendamento, e sottolinea che alcuni soggetti hanno assoluta necessità di strutture specializzate, essendo affetti da gravissime menomazioni fisiche e psichiche.

Il ministro JERVOLINO RUSSO rileva che nessuno vuole tornare indietro rispetto alla scelta dell'integrazione degli handicappati nella scuola. Vi sono però forme di *handicap* gravissimi che richiedono strutture specializzate.

La senatrice ONGARO BASAGLIA preannuncia il voto favorevole all'emendamento, e rileva la necessità di non tornare alla vecchia logica che prevedeva istituti differenziati residenziali. L'emendamento 10.1 viene respinto, e successivamente viene approvato l'articolo 10.

Senza discussione sono approvati gli articoli 11, 12, 13, 14, 15 e 16.

Si passa all'articolo 17.

Il senatore CORLEONE illustra l'emendamento 17.1.

La senatrice ONGARO BASAGLIA, nel dichiararsi a favore dell'emendamento, rileva che l'ergoterapia troppo spesso è stata utilizzata come motivo di sfruttamento degli handicappati.

Il relatore CONDORELLI, nel dichiararsi contraria all'emendamento, rileva che gli istituti di riabilitazione andrebbero caso mai potenziati.

Il ministro JERVOLINO RUSSO si dichiara contrario all'emendamento.

L'emendamento 17.1 viene respinto dalla Commissione che successivamente approva l'articolo 17.

Si passa all'articolo 18.

Il senatore CORLEONE illustra l'emendamento 18.1, sostitutivo dell'articolo 18. Rileva che nell'articolo si propone di fatto solo un censimento delle aziende disposte ad assumere handicappati, mentre invece occorre introdurre una quota obbligatoria di assunzioni a favore degli stessi.

Il relatore CONDORELLI si dichiara contrario all'emendamento.

Il ministro JERVOLINO RUSSO fa presente che il Governo ritiene necessario superare il sistema del collocamento delineato dalla legge n. 482 del 1968. Non ritiene accettabile l'emendamento 18.1, anche perchè esso rinvia alle Regioni la disciplina di una materia, che non rientra tra quelle costituzionalmente attribuite alle Regioni. Invita il senatore Corleone a trasformazione l'emendamento in un ordine del giorno.

Il senatore CORLEONE ritira l'emendamento 18.1.

La Commissione approva l'articolo 18, e passa all'articolo 19.

Il senatore CORLEONE, nell'illustrare l'emendamento 19.1, rileva che la disposizione che si intende eliminare determina il rischio di esclusione degli handicappati dal lavoro.

Il relatore CONDORELLI si dichiara contrario all'emendamento.

Il ministro JERVOLINO RUSSO si dichiara contraria all'emendamento; ritiene che la disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 1 dell'articolo 19 vada interpretata in senso estensivo, cioè come tendente a dare le maggiori opportunità possibili agli handicappati.

Il presidente MELOTTO condivide tale interpretazione.

La Commissione respinge quindi l'emendamento 19.1 e successivamente approva l'articolo 19.

Il senatore CORLEONE illustra l'emendamento 19.01.

Il relatore CONDORELLI e il ministro JERVOLINO RUSSO si dichiarano contrari all'emendamento 19.01, che successivamente viene respinto.

Senza discussione vengono approvati gli articoli 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 e 44.

Il sottosegretario MARINUCCI MARIANI sottolinea la grande importanza dell'approvazione della legge, che opportunamente la Commissione ha deciso di esaminare in tempi ristretti. Sottolinea la notevole portata dell'articolo 6, che fa riferimento alla diagnosi prenatale, dell'articolo 11, che mette ordine nella materia delle cure all'estero, dell'articolo 33, che è molto importante per le donne perchè finalmente attribuisce congedi speciali alle madri degli handicappati, e dell'articolo 34, che consente di introdurre nel nomenclatore protesico anche ausili elettronici. Sottolinea quindi l'importanza dell'opera svolta dal Ministro Jervolino Russo, che ha consentito anche il reperimento di finanziamenti di una certa entità.

Il senatore AZZARETTI in sede di dichiarazione di voto sul provvedimento nel suo complesso, afferma che esso sancisce i diritti dei disabili che non sono più lasciati ad una assistenza discrezionale e frammentata. Il provvedimento quindi, a suo avviso, costituisce un salto di qualità nella politica sociale, un'autentica svolta i cui principi dovranno trovare una congrua attuazione. Occorre comunque far sì che i principi di tale provvedimento penetrino nel profondo della società, anche mediante l'apporto dei *mass media*, in modo da diventare patrimonio culturale comune. Riconosce l'insufficienza dei mezzi finanziari a disposizione, tuttavia ringrazia a nome del Gruppo della democrazia cristiana il relatore Condorelli e il ministro Jervolino Russo, grazie alla cui tenacia il provvedimento sta per andare in porto. Dichiarando quindi il voto favorevole del suo Gruppo politico.

Il senatore CORLEONE, nel ribadire quanto già espresso in sede di discussione generale, dichiara che si asterrà dalla votazione. Riconosce che il provvedimento va contro corrente in un momento in cui la società manifesta egoismo e cattiveria. Avrebbe comunque preferito un testo meno ambiguo, più rigoroso con una previsione di mezzi finanziari più consistenti.

Il senatore ALBERTI esprime disappunto per il fatto che la Commissione sanità del Senato sia stata chiamata in ritardo e in fretta

per esaminare un progetto di grande rilevanza al quale era importante contribuire. Una discussione serena e approfondita avrebbe certamente consentito di apportare ulteriori miglioramenti ad un provvedimento al quale egli avrebbe voluto dare un voto favorevole a pieno titolo. In queste condizioni invece il voto, pur sempre favorevole, è condizionato dalla ristrettezza dei tempi.

Il senatore SIRTORI dichiara che voterà a favore perchè condivide l'impostazione del ministro Jervolino Russo, osservando che si tratta di un provvedimento coraggioso che con un maggior tempo a disposizione avrebbe potuto essere ulteriormente migliorato.

Il senatore IMBRIACO dichiara l'astensione del Gruppo comunista-PDS motivata dalle argomentazioni esposte dal senatore Ranalli. Il suo Gruppo politico non ha fatto nulla per ritardare l'iter del disegno di legge in discussione pur ritenendolo in talune parti carente, condividendo la linea del ministro Jervolino Russo che si è resa conto delle difficoltà che avrebbe incontrato ove avesse voluto perseguire una impostazione perfezionista. Ritiene il provvedimento importante in un momento in cui la società si è rinchiusa nell'individualismo e nell'egoismo e in un contesto politico che ha visto gradatamente smontati pezzi importanti dello stato sociale. Va pertanto premiato questo primo passo timido ma significativo verso una politica sociale mantenendo un atteggiamento vigile circa l'applicazione del provvedimento.

Il senatore MERIGGI ribadisce il voto favorevole di Rifondazione comunista.

La senatrice BONO PARRINO, nell'esprimere gratitudine nei confronti del ministro Jervolino Russo, dichiara il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico.

Il presidente MELOTTO ritiene rilevante aver tradotto in un provvedimento nazionale la miglior cultura di questo ventennio. Esprime vivo apprezzamento nei confronti del ministro Jervolino Russo che regge un Ministero senza grandi mezzi finanziari ma con grande tenacia.

La Commissione quindi approva il provvedimento nel suo complesso.

La seduta termina alle ore 14,40.

EMENDAMENTI

**Deputati Fiandrotti ed altri; Artioli ed altri; Colombini ed altri:
Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle
persone handicappate (3152), approvato dalla Camera dei deputati**

Art. 4.

Al comma 1, sopprimere le parole: «alla necessità dell'intervento assistenziale permanente e alla capacità complessiva individuale residua, di cui all'articolo 3.»

4.1

CORLEONE

Art. 9.

Al comma 1 sostituire le parole: «che può essere istituito» con le seguenti: «che è istituito».

9.1

CORLEONE

Art. 10.

Sopprimere il comma 1.

10.1

CORLEONE

Art. 17.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: «nei centri di riabilitazione» fino alle parole: «ovvero possono essere realizzati».

17.1

CORLEONE

Art. 18.

Sostituire l'articolo 18 con il seguente:

«Art. 18.

1. Gli enti e le aziende di pubblici e privati di qualsiasi natura, aventi più di venti dipendenti, entro e non oltre 90 giorni dall'entrata in vigore

della presente legge, sono tenuti ad inviare agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'elenco dei dipendenti, compresi quelli assunti in base alle norme sul collocamento obbligatorio. Entro i successivi 180 giorni gli enti e le aziende pubblici e privati che non hanno alle loro dipendenze lavoratori handicappati nella misura prevista dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, sono tenuti ad assumerne nella percentuale che verrà stabilita dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano competenti per territorio. Detta percentuale verrà stabilita tenendo conto delle esigenze produttive, dei livelli di disoccupazione e delle qualifiche professionali dei lavoratori handicappati disoccupati, sentito il parere degli uffici del lavoro e della massima occupazione del territorio. Il suddetto termine di 180 giorni può essere prorogato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano competenti per territorio, esclusivamente nei casi in cui, per il corretto inserimento lavorativo, sia necessario provvedere all'aggiornamento o riqualificazione o riconversione professionale dei lavoratori handicappati disoccupati.

2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano definiscono la quota dei lavoratori con ridotta capacità lavorativa che devono essere assunti in base alle norme precedenti.

3. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono modificare le aliquote percentuali fissate negli articoli 11, 12 e 13 della legge 2 aprile 1968, n. 482, nonché quelle stabilite dall'articolo 9 della legge suddetta per la ripartizione dei posti riservati alle categorie protette sentito il parere degli uffici del lavoro e della massima occupazione competenti per territorio, al fine di favorire l'assunzione di invalidi con piena o ridotta capacità lavorativa.

4. Per i pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio delle amministrazioni dello Stato, aziende e enti pubblici soggetti all'obbligo di assunzione delle categorie protette secondo quanto disposto dalla legge 2 aprile 1968, n. 482, che ritardano o omettono di adempiere alle norme della predetta legge, si applicano le norme previste dall'articolo 16 della legge 26 aprile 1990, n. 86.

18.1

CORLEONE

Art. 19.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

19.1

CORLEONE

Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:

Art. 19-bis.

1. Nei casi in cui le commissioni di cui all'articolo 4 della presente legge, integrate ai sensi dello stesso articolo da uno specialista nelle

discipline neurologiche, psichiatriche o psicologiche, accertino che il soggetto non ha capacità o potenzialità sufficienti per l'inserimento lavorativo, rilasciano motivata certificazione. Detta certificazione dà diritto all'inserimento in un centro diurno aperto almeno 40 ore settimanali, la cui istituzione e le cui caratteristiche vengono definite dalla regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano entro e non oltre 90 giorni dall'approvazione della presente legge».

19.0.1

CORLEONE

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1992

305^a Seduta (antimeridiana)*Presidenza del Presidente*

PAGANI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini.**La seduta inizia alle ore 9,55.***IN SEDE DELIBERANTE**

Deputati Ceruti ed altri: Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (3061), approvato dalla Camera dei deputati (Seguito e conclusione della discussione; approvazione con modificazioni)

Il presidente PAGANI informa che, essendosi conclusa la discussione generale, si passerà all'esame degli articoli del disegno di legge n. 3061, già approvato dalla Camera dei deputati.

Si passa all'esame dell'articolo 1.

Il relatore FABRIS illustra l'emendamento 1.1, da lui presentato e riformulato per accogliere i rilievi mossi dalla Commissione giustizia nel parere del 15 gennaio 1992. Essa aveva infatti osservato, con riferimento agli emendamenti 1.1 e 2.1, che non può prevedersi un'ipotesi di recidiva rispetto ad un comportamento che non sia stato già penalmente sanzionato. È stato conseguentemente riformulato anche l'emendamento 2.1.

Il senatore BOATO informa di aver presentato i subemendamenti 1.1/1 e 2.1/1 rispettivamente agli emendamenti 1.1 e 2.1 del relatore, con il fine di assicurare l'integrale recepimento del parere della Commissione giustizia del 15 gennaio 1992. Poichè la riformulazione degli emendamenti 1.1 e 1.2 persegue la medesima finalità, annuncia il ritiro dei due subemendamenti.

Viene quindi posto ai voti l'emendamento 1.1, nel nuovo testo proposto dal relatore, sul quale il rappresentante del Governo dichiara di rimettersi alla Commissione.

Dopo che il senatore BOATO ha annunciato di astenersi, l'emendamento 1.1 è approvato.

Viene quindi approvato l'articolo 1, nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 2.

Il relatore FABRIS ricorda che l'emendamento 2.1 è stato da lui riformulato in modo da recepire le osservazioni della Commissione giustiziana.

Dopo che il sottosegretario ANGELINI ha espresso il parere favorevole del Governo sull'emendamento e dopo l'annuncio dell'astensione nel voto da parte del senatore BOATO, viene approvato l'emendamento 2.1.

Viene quindi approvato l'articolo 2 nel testo modificato.

Con distinte e successive votazioni sono quindi approvati gli articoli 3 e 4, sui quali non sono stati presentati emendamenti.

Si passa all'esame dell'articolo 5.

Il relatore FABRIS illustra gli emendamenti 5.1 (che mira ad assicurare il censimento completo degli esemplari indicati al comma 1 dell'articolo 1) e 5.2 (che si propone di assicurare la applicabilità della disposizione recata dal comma 5), da lui presentati.

Il senatore BOATO annuncia il voto favorevole su entrambi gli emendamenti.

Dopo che il rappresentante del Governo ha espresso il proprio parere favorevole sugli emendamenti 5.1 e 5.2, gli stessi vengono approvati con distinte e successive votazioni.

Viene quindi approvato l'articolo 5, nel testo modificato.

Viene poi approvato l'articolo 6, al quale non sono stati presentati emendamenti.

Si passa all'esame dell'articolo 7.

Il senatore FABRIS illustra l'emendamento 7.1, che si propone di rendere più congrui i riferimenti normativi contenuti nel testo licenziato dalla Camera dei deputati.

Con il parere favorevole del rappresentante del Governo, è approvato l'emendamento 7.1.

È quindi approvato l'articolo 7, nel testo modificato.

Si passa all'esame dell'articolo 8.

Il sottosegretario ANGELINI illustra gli emendamenti 8.1 e 8.2, del Governo, che hanno entrambi il fine di consentire al Ministero dell'ambiente (che come è noto è privo di articolazioni periferiche) l'utilizzazione delle strutture del Corpo forestale dello Stato, per fare fronte alle nuove funzioni che gli vengono attribuite dalla legge.

Il senatore BOATO annuncia il voto favorevole su entrambi gli emendamenti.

Dopo che il relatore ha espresso il suo avviso favorevole, con successive e distinte votazioni, vengono approvati gli emendamenti 8.1, 8.2 e l'articolo 8, nel testo modificato.

Il sottosegretario ANGELINI esprime l'apprezzamento del Governo per lo sforzo compiuto dalla Commissione, che, in una fase delicata della vita parlamentare, si è impegnata per pervenire all'approvazione di un provvedimento rilevante per quanto attiene alla tutela dell'ambiente. Con riguardo ad alcune delle modifiche introdotte, rileva che sarebbe stato preferibile un recepimento della Convenzione di Washington nella sua formulazione originaria. Peraltro, con gli emendamenti 1.1 e 2.1 sono state introdotte sanzioni che non mancheranno di rafforzare l'operatività della normativa in questione.

Intervenendo per dichiarazione di voto, il senatore BOATO si pronuncia a favore del provvedimento, sottolineando che la sua astensione sulle modifiche apportate agli articoli 1 e 2 è dovuta soltanto alla impossibilità, da parte sua, di approfondire e riscontrare in maniera più adeguata i riferimenti normativi recati dal testo sottoposto alla approvazione della Commissione.

Nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo di rifondazione comunista, il senatore TRIPODI sottolinea la sensibilità mostrata dalla Commissione verso una problematica di grande rilievo per quanto attiene alla tutela dell'ambiente.

Il senatore SPECCHIA annuncia il voto favorevole del Gruppo del MSI-destra nazionale.

Il senatore NEBBIA dichiara che il Gruppo della Sinistra indipendente voterà a favore del provvedimento.

La senatrice CECCATELLI annuncia il voto favorevole del Gruppo della democrazia cristiana.

Il presidente PAGANI, nell'annunciare il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico, sottolinea l'impegno della Commissione, che, pur in una fase complessa dei lavori parlamentari, non ha rinunciato ad esercitare il suo sindacato per rendere più efficace il provvedimento in discussione.

All'unanimità, la Commissione approva il disegno di legge nel testo risultante dalle modifiche apportate.

La seduta termina alle ore 10,15.

306^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
PAGANI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente Angelini.

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE REFERENTE

Deputati Geremicca ed altri: Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi dell'area metropolitana di Napoli (1715), approvato dalla Camera dei deputati

Fabbi ed altri: Norme per il completamento degli interventi per lo sviluppo industriale nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728-bis), risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, degli articoli da 1 a 7, di parte dell'articolo 8 e degli articoli 9 e 10 del disegno di legge n. 2728

Azzarà ed altri: Interventi per i settori industriali delle zone colpite dal terremoto del 1980-1981 (2876-bis), risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dell'articolo 6 del disegno di legge n. 2876

Boato ed altri: Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (3033-bis), risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991, dei commi 2 e 3 dell'articolo 10 del disegno di legge n. 3033)

Golfari e Patriarca: Misure per la ripresa degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219, in materia di alloggi di edilizia residenziale (3034)

Petrara ed altri: Interventi connessi alle iniziative industriali, di cui al testo unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del 1980 e 1981 (3107)

Bosco ed altri: Conclusione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (3112)

ed emendamenti rinviati dall'Assemblea in Commissione ai sensi dell'articolo 100, comma 11, del Regolamento, nella seduta pomeridiana dell'11 dicembre 1991

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto dei provvedimenti in titolo sospeso nella seduta del 7 gennaio 1992.

Il presidente PAGANI dà notizia di una lettera pervenutagli dal Ministro del bilancio, in cui - ricordato come a seguito delle conclusioni della Commissione parlamentare d'inchiesta sul terremoto del 1980-1981, il CIPE abbia sospeso a titolo cautelativo l'esecuzione delle opere di cui al titolo VIII della legge n. 219 - si reputa necessario, anche in considerazione delle forti tensioni sociali nell'area, provvedere a sbloccare i fondi disponibili o attraverso un provvedimento legislativo, o, in mancanza, con una delibera CIPE, con riferimento alla quale intende acquisire un positivo riscontro da parte delle Commissioni ambiente di Camera e Senato.

Ritiene quindi che siano da valutarsi da parte della Commissione due alternative: l'approvazione rapida dei provvedimenti in discussione o l'assenso alle linee operative indicate dal Ministro per provvedere in via amministrativa.

Al riguardo si apre un dibattito, in cui interviene innanzitutto il senatore BOSCO, sottolineando come, a suo avviso, al Ministro del bilancio vada data assicurazione circa l'approvazione in tempi rapidi di un provvedimento legislativo che provveda a sbloccare i fondi destinati all'area napoletana, razionalizzando la preesistente normativa e dando risposta alle urgenti necessità della zona.

Oltre alle due strade indicate dal Presidente, l'oratore ritiene, poi, che sia possibile una terza via consistente nell'inserimento delle norme in un decreto-legge. Resta il fatto che la sua preferenza va al proseguimento dell'esame in corso presso la Commissione.

Dopo che il presidente PAGANI ha richiamato l'attenzione sul disegno di legge che disciplina la soppressione delle gestioni fuori bilancio approvato dal Senato ed all'esame della Camera che all'articolo 15 si interessa delle due gestioni fuori bilancio relative al titolo VIII della legge n. 219, prevedendo in materia un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ha la parola il senatore CUTRERA che si pronuncia a sfavore di una soluzione del problema per via amministrativa, contrastante, peraltro, con l'ordine del giorno recentemente approvato dal Senato e con le risultanze della Commissione d'inchiesta sul terremoto. Dopo aver ricordato che i provvedimenti in discussione sono frutto di uno stralcio deliberato dall'Assemblea, e dopo essersi dichiarato disponibile per la riassegnazione in deliberante, propone che si cerchi, anche attraverso contatti con la corrispondente Commissione della Camera dei deputati, un accordo su un testo che raccolga vasti consensi e possa quindi essere approvato in tempi rapidi.

Ad una domanda del presidente PAGANI, tesa a conoscere se siano stati superati i contrasti che si erano determinati in seno alla maggioranza, il senatore BOSCO fa riferimento alla nuova situazione che si è venuta a determinare con l'approvazione in seno al Consiglio dei ministri di un decreto-legge che rifinanzia e modifica la legge n. 64 del 1986.

Il senatore PETRARA, dopo aver manifestato preoccupazione per la situazione occupazionale che si è determinata nell'area napoletana, ritiene comunque che vada recisamente respinto il tentativo di far ricadere sulla 13^a Commissione la responsabilità del ritardo nell'approvazione dei provvedimenti in titolo.

Il Gruppo comunista - PDS è contrario alla soluzione prospettata dal Governo, ritenendo che la discussione vada proseguita e portata a termine in tempi rapidi in Parlamento. All'uopo ha già predisposto e presenterà appositi emendamenti al testo all'esame della Commissione. La preoccupazione principale della sua parte politica è rivolta al problema dei senzatetto; una consistente parte delle disponibilità finanziarie dovrebbe, quindi, essere destinata alla edilizia abitativa.

Conclude dicendosi disponibile a proseguire la discussione sin da oggi per arrivare ad una approvazione in Assemblea nel corso della prossima settimana.

Il senatore TRIPODI concorda con le valutazioni del senatore Petrara. Il Governo intende effettuare operazioni che contrastano con le conclusioni della Commissione Scalfaro e chiede a tale scopo il consenso della Commissione territorio e ambiente; detto consenso non va accordato, e la sua parte politica si opporrà all'ipotesi di un intervento amministrativo in materia.

Nel concludere, manifesta preoccupazioni per la mancanza di un accordo in seno alla maggioranza e perplessità sul fatto che si possa realmente pervenire ad un'approvazione per la settimana prossima; vanno comunque respinte le pressioni esercitate sul Parlamento, facenti leva sul problema della disoccupazione, evitando l'approvazione di costose leggi di ispirazione elettorale. Occorre stabilire delle priorità e muoversi di conseguenza.

Dopo che il senatore NEBBIA si è espresso per la prosecuzione dell'*iter* dei disegni di legge in titolo, il senatore CARDINALE interviene per sottolineare la necessità che si pervenga ad un completamento delle opere previste dal titolo VIII della legge n. 219 del 1981, con regole diverse da quelle precedentemente adottate e puntando alla riconduzione degli interventi nell'alveo dell'azione ordinaria dello Stato.

Il senatore GOLFARI si dice soddisfatto del segno di attenzione proveniente dal Governo. Vorrebbe, però, che il Ministro del bilancio o un suo delegato fossero presenti alla discussione in corso; ritiene che si debba procedere nell'esame della parte del provvedimento relativa al titolo VIII in presenza del medesimo Ministro del bilancio e riscontra la perdurante mancanza di un interlocutore in rappresentanza del Governo per quanto riguarda gli interventi di ricostruzione industriale.

Il presidente PAGANI rileva che dal dibattito testè svoltosi è emersa la volontà della Commissione di proseguire in tempi rapidi l'esame dei provvedimenti; permane, peraltro, il problema dell'individuazione di validi interlocutori a livello di Governo, problema del quale intende investire lo stesso Ministro del bilancio.

L'esame verrà, pertanto, immediatamente ripreso a partire dalla prima seduta della prossima settimana; la presentazione degli emendamenti dovrà essere effettuata entro martedì 21 gennaio alle ore 15.

Il seguito dell'esame congiunto dei provvedimenti in titolo è, quindi, rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle ore 17,10.

EMENDAMENTI

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della Convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, firmata a Washington il 3 marzo 1973, di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874, e del regolamento (CEE) n. 3626/82, e successive modificazioni, nonché norme per la commercializzazione e la detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica (3061)

Art. 1.

All'emendamento 1.1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) arresto fino a tre mesi o ammenda da lire 15 milioni a lire 400 milioni».

1.1/1

BOATO

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. A chiunque contravviene a quanto previsto agli articoli 1 e 2 - riguardanti gli esemplari indicati nell'allegato A, appendice 1 e nell'allegato C, parte 1, del Regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni - del decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, emanato in attuazione del Regolamento (CEE) n. 3626/82 del 3 dicembre 1982 e del Regolamento (CEE) n. 3418/83 del 28 novembre 1983, concernenti l'applicazione nella Comunità europea della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione, vengono applicate le seguenti sanzioni:

a) sanzione amministrativa da un minimo di lire 15 milioni ad un massimo di lire 400 milioni;

b) in caso di recidiva arresto da tre mesi a due anni con ammenda da un minimo di lire 15 milioni ad un massimo di sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione; inoltre, se trattasi di impresa commerciale, sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi».

1.1

IL RELATORE

Sostituire l'articolo 1 con il seguente:

«Art. 1.

1. A chiunque contravviene a quanto previsto agli articoli 1 e 2 – riguardanti gli esemplari indicati nell'allegato A, appendice 1 e nell'allegato C, parte 1, del Regolamento (CEE) n. 3626/82 del Consiglio del 3 dicembre 1982, e successive modificazioni – del decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, emanato in attuazione del Regolamento (CEE) n. 3626/82 del 3 dicembre 1982 e del Regolamento (CEE) n. 3418/83 del 28 novembre 1983, concernenti l'applicazione nella Comunità europea della Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche, loro parti e prodotti derivati, minacciate di estinzione, vengono applicate le seguenti sanzioni:

a) arresto fino a tre mesi o ammenda da lire 15 milioni a lire 400 milioni;

b) in caso di recidiva arresto da tre mesi a due anni e ammenda da lire 15 milioni a sei volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione; inoltre, se trattasi di impresa commerciale, sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi».

1.1 (Nuovo testo)

IL RELATORE

Art. 2.

All'emendamento 2.1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) arresto fino a tre mesi o ammenda da lire 10 milioni a lire 250 milioni».

2.1/1

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene, trasporta anche per conto terzi esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante, o loro parti o prodotti derivati, indicati nell'allegato A, appendici II e III, e nell'allegato C,

parte 2, del citato Regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

a) sanzione amministrativa da un minimo di lire 10 milioni ad un massimo di lire 250 milioni;

b) in caso di recidiva arresto da tre mesi ad un anno con ammenda da un minimo di lire 10 milioni ad un massimo di quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione; inoltre, se trattasi di impresa commerciale, sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi».

2.1

Sostituire l'articolo 2 con il seguente:

«Art. 2.

1. Chiunque, in violazione di quanto previsto dal decreto del Ministro del commercio con l'estero del 31 dicembre 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 5 marzo 1984, importa, esporta o riesporta, sotto qualsiasi regime doganale, vende, espone per la vendita, detiene, trasporta anche per conto terzi esemplari vivi o morti degli animali selvatici e delle piante, o loro parti o prodotti derivati, indicati nell'allegato A, appendici II e III, e nell'allegato C, parte 2, del citato Regolamento (CEE) n. 3626/82 e successive modificazioni, è punito con le seguenti sanzioni:

a) arresto fino a tre mesi o ammenda da lire 10 milioni ad un massimo di lire 250 milioni;

b) in caso di recidiva arresto da tre mesi ad un anno e ammenda da lire 10 milioni a quattro volte il valore degli animali, piante, loro parti o prodotti derivati oggetto della violazione; inoltre, se trattasi di impresa commerciale, sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi».

2.1a (Nuovo testo)

Art. 5.

Al comma 1, dopo la parola: «esemplari», sopprimere l'altra: «vivi».

5.1

IL RELATORE

Al comma 5, dopo le parole: «gli esemplari di cui all'articolo 1, comma 1,», sopprimere le seguenti: «quelli di cui all'articolo 2».

5.2

IL RELATORE

Art. 7.

Al comma 1, dopo le parole: «deroghe previste», sostituire le altre: «dal citato», con le seguenti: «dalla citata Convenzione di Washington e dal».

7.1**Art. 8.**

Al comma 2, dopo le parole: «di cui alla legge 19 dicembre 1975, n. 874», aggiungere le seguenti: «, potendosi avvalere delle esistenti strutture del Corpo forestale dello Stato».

8.1**IL GOVERNO**

Al comma 2, dopo le parole: «Ministro delle finanze», aggiungere le seguenti: «ed il Ministro dell'agricoltura e delle foreste».

8.2**IL GOVERNO**

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul caso della Filiale di Atlanta
della Banca nazionale del lavoro e sue connessioni

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1992

39ª Seduta

Presidenza del Presidente
CARTA

La seduta inizia alle ore 16,30.

TESTIMONIANZA DEL DOTT. TOSCANO, GIÀ AMBASCIATORE ITALIANO IN IRAQ

Viene introdotto l'ambasciatore Ugo Toscano, il quale, su invito del Presidente, recita la formula del giuramento.

Il presidente CARTA ricorda che il testimone è stato ambasciatore italiano in Iraq dal novembre 1986 al maggio 1990. Egli pertanto dovrebbe essere al corrente dei rapporti intercorsi tra l'Italia e l'Iraq relativamente alla fornitura, da parte della Fincantieri, di una squadra navale militare.

L'ambasciatore TOSCANO fa presente che il negoziato per la commessa ricordata dal Presidente ebbe inizio nel 1978 e l'accordo di massima fu concluso nel 1981. Negli ambienti del Ministero delle partecipazioni statali (egli era all'epoca presso il Gabinetto del Ministro) la vicenda fu seguita con particolare sollecitudine, poichè una commessa di tali dimensioni avrebbe potuto costituire un fattore di ripresa per il settore cantieristico, allora in crisi. Le trattative furono difficili, anche perchè l'Iraq temeva che la composizione pluripartitica del Governo italiano potesse comportare dei mutamenti di indirizzo. In quel periodo, il governo iracheno cominciò a differenziare le proprie forniture militari, privilegiando la Francia per l'aviazione, l'URSS per gli armamenti pesanti e l'Italia per la marina. Occorre tener presente che l'Iraq aveva cominciato a nutrire mire di egemonia regionale, in contrapposizione con l'Iran, storicamente suo antagonista e, fino alla caduta del regime dello Scià, interlocutore privilegiato del mondo occidentale. La politica di riarmo nasce da questo contrasto e dall'intento di assicurarsi maggiori condizioni di stabilità all'interno nei confronti di due potenti fattori di disgregazione, l'influenza dei

musulmani di confessione sciita (forte minoranza nel sud del Paese) e la ribellione curda al Nord. Questo orientamento ha assecondato la trasformazione del partito Baath, originariamente di orientamento laico e progressista, in un pilastro di un regime poliziesco.

La rivoluzione islamica in Iran e la vicenda degli ostaggi USA hanno concorso fortemente a riavvicinare l'Iraq all'Occidente, in funzione antiiraniana. Sia la NATO che il Patto di Varsavia hanno peraltro concorso al progetto di riarmo di Saddam Hussein, il quale ha attinto ai redditi derivanti dalla produzione petrolifera per assicurarsi un flusso costante di armamenti, nonchè per assicurare un certo sviluppo al Paese. La guerra con l'Iran, che nasce in tale contesto, fu in parte il risultato di un calcolo politico erroneo da parte dei governanti iracheni, secondo i quali una iniziativa militare avrebbe potuto far esplodere i contrasti tra le varie fazioni del governo islamico iraniano. In realtà, com'è noto, l'esercito iraniano riuscì a bloccare la prima offensiva e ad infliggere duri colpi all'antagonista, ed il conflitto assunse il carattere di una guerra di logorraneto.

Con un atto meritorio, l'Italia, discostandosi dalla linea seguita da altre potenze industrializzate, è riuscita ad evitare, perdurando il conflitto, la consegna della squadra navale commissionata alla Fincantieri, pagando, peraltro, un prezzo molto elevato, che però non portò ad una rottura irreversibile con l'Iraq.

Proseguendo nella sua esposizione, l'ambasciatore Toscano ricorda di aver appreso dello scandalo di BNL Atlanta dalla stampa, al rientro dalle sue ferie. Egli non aveva avuto il benchè minimo sentore della vicenda, non soltanto perchè la frode era stata consumata ad Atlanta, ma anche perchè Drogoul aveva avuto l'accortezza di intrattenere rapporti pressochè esclusivamente con compagnie straniere. Esse, ovviamente, non avevano alcun interesse ad informare la rappresentanza diplomatica italiana di una truffa che, oltre tutto, non danneggiava altri che la BNL. Un altro elemento che ha contribuito ad occultare la vicenda è da ricondurre alle caratteristiche poliziesche del regime iracheno, di per sè assai poco propenso a favorire i contatti con gli stranieri. Egli aveva avuto rapporti, relativamente alla BNL, con il Governatore della Banca centrale irachena, con il vice ministro del commercio (con il quale aveva rapporti più frequenti) e con lo stesso Ministro del commercio, ma solo con riferimento all'attività pubblica dell'istituto, gestita all'epoca dal dott. Monaco e consistente, prevalentemente, nel recupero di crediti pregressi.

Rispondendo ad altre domande del Presidente, l'ambasciatore Toscano chiarisce che dopo il 4 agosto 1989, egli fu informato della vicenda dal presidente Nesi, il quale gli annunciò l'arrivo di una commissione, presieduta dal vice presidente Paolucci e composta, tra gli altri, dall'ing. Di Vito, dal dott. Monaco. Egli partecipò all'attività istruttoria della Commissione, ma nel corso delle trattative la controparte irachena rivelò una certa rigidità rivendicando di aver agito in buona fede ed insistendo per l'integrale osservanza degli impegni assunti. Da parte italiana si insistette, senza risultato, sulla dimensione dell'esposizione, realizzata in violazione dei limiti che ogni banca pone all'erogazione dei prestiti.

Successivamente egli ebbe dei contatti con il Ministro del commercio, il quale gli confidò, tra l'altro, che le riserve di valuta irachene non avrebbero consentito di far fronte a tutti gli impegni assunti nei confronti di soggetti stranieri. In cambio di una apertura sulla vicenda della BNL, l'esponente iracheno ventilò la possibilità di assicurare la precedenza ai pagamenti dei debiti contratti con l'Italia nonché di pervenire ad una transazione sulla questione delle navi. All'epoca, la proposta gli apparve di un certo interesse, anche perchè si riteneva che l'Iraq, estenuato dal conflitto con l'Iran, avrebbe condotto una politica di prudente ricostruzione. Gli eventi successivi all'invasione del Kuwait hanno vanificato questa previsione, e le capacità di pagamento degli iracheni attualmente risultano azzerate.

Secondo il presidente CARTA è assai poco credibile che le attività ufficiali della BNL e quelle occulte della filiale di Atlanta in Iraq si siano configurate come due parallele destinate ad non incrociarsi mai. A parte l'interesse iracheno, è improbabile che funzionari della stessa azienda operanti nello stesso Paese, sia pure per finalità differenti, non abbiano mai avuto occasioni di incontro. Chiede quindi all'ambasciatore Toscano se egli conoscesse gli ambasciatori degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica.

L'ambasciatore TOSCANO si sofferma brevemente sui rapporti con i due ambasciatori, precisando che l'Unione Sovietica sembrava particolarmente impegnata nell'attuazione dei progetti di riarmo iracheno.

Rispondendo ad una domanda del senatore Riva precisa che il dottor Monaco era impegnato in trattative riguardanti crediti pregressi in sofferenza, evidenziatesi intorno al 1982, quando l'andamento dei prezzi petroliferi e le fluttuazioni del tasso di cambio del dollaro avevano ridotto i redditi in valuta dei paesi produttori. Tali crediti non avevano ad oggetto la commessa di navi, nè altro tipo di fornitura militare. Fa presente a questo proposito che la BNL non ebbe parte nel finanziamento della commessa di navi alla Fincantieri.

Rispondendo ad altre domande del senatore Riva, dichiara di non ritenere che BNL-Atlanta abbia mai costituito un canale di finanziamento privilegiato verso l'Iraq, offerto a compensazione di una situazione debitoria assai difficile. All'origine dello scandalo, a suo avviso, si trova l'iniziativa di Drogoul volta a sottrarre alle banche statunitensi, anche mediante l'offerta di tassi più bassi, il finanziamento delle operazioni di esportazione agricole statunitensi con garanzia CCC.

Dopo lo scandalo, egli ritenne che si potesse utilizzare l'argomento delle iniziative industriali italiane in corso di attuazione in Iraq per moderare le pretese irachene, finalizzate ad ottenere il totale adempimento degli impegni assunti da BNL-Atlanta. Gli iracheni sostenevano di essere già stati raggirati dall'Italia a causa della mancata consegna della squadra navale, che essi avevano pagato a metà. Nel ricorrere all'argomento delle commesse italiane in corso in Iraq, ci si proponeva di convincere la controparte irachena ad effettuare il maggior numero possibile di pagamenti, concedendo al tempo stesso una deroga almeno parziale per l'adempimento delle obbligazioni assunte da BNL-Atlanta.

Egli chiarisce peraltro di non avere avuto, su questo aspetto, specifiche istruzioni dal Governo italiano. Analogamente, egli non ebbe parte nelle trattative che portarono all'accordo di Ginevra. In generale, il suo ruolo si limitava a mettere al corrente della situazione complessiva le commissioni inviate dalla BNL a Baghdad e incaricate delle trattative.

Per quanto concerne il contratto stipulato dalla ditta Danieli per la fornitura di una impianto siderurgico, egli chiarisce che l'ambasciata italiana intervenne soltanto con una funzione promozionale, mentre non svolse alcun ruolo nel contenzioso finanziario successivo.

Il senatore RIVA osserva che, nonostante l'ambasciatore Toscano abbia escluso la fornitura di armamenti all'Iraq da parte italiana, risultò, durante la guerra tra Iran ed Iraq, che quest'ultimo paese disponeva di mine di fabbricazione italiana.

L'ambasciatore TOSCANO fa presente che la fornitura, effettuata dalla ditta Valsella, risale a molto tempo fa, prima comunque che egli assumesse l'incarico di ambasciatore in Iraq. In generale, comunque, rileva che i rappresentanti diplomatici non dispongono di poteri per impedire la stipula di contratti aventi come oggetto la fornitura di armi.

Rispondendo ad ulteriori quesiti posti dal senatore Riva, dichiara di non essere al corrente di forniture di tecnologie nucleari all'Iraq da parte della Snia-Techint, con la sovrintendenza dell'ENEA. Per quanto a sua conoscenza, la sopra citata azienda fornì un impianto di filtraggio per un reattore, che venne poi bombardato dall'aviazione israeliana. Fa presente che gli iracheni erano molto abili nell'acquisto di manufatti da destinare ad un uso diverso da quello risultante ufficialmente. Dichiara inoltre di non essere al corrente di forniture di combustili per missili da parte della Snia-BPD, nè di fornitura di di-isocianato di toluene o di apparecchi di centrifugazione da parte di altre aziende italiane.

Su richiesta del senatore Riva, egli fornisce informazioni sulla Camera di commercio italo-irachena. Ricorda in proposito che ebbe dei contatti con il promotore dell'iniziativa, Mariano Arienzo, ex funzionario della Selenia, il quale, dopo essere stato defenestrato dalla carica di Segretario generale della Camera di commercio italo-iraniana, aveva concepito il progetto di creare un organismo italo-iracheno, senza peraltro risultato positivi. La Camera di commercio italo-irachena non è mai esistita di fatto. Rispondendo ad uno specifico quesito del senatore Riva, ricorda di aver ricevuto Arienzo ed i rappresentanti di alcune ditte italiane (non ricorda di preciso quali) in occasione di due missioni (tra il gennaio-febbraio 1989 e nell'aprile dello stesso anno) della Camera di commercio, ed anche in una terza occasione della quale dichiara di non ricordare la data. Ignora se, a seguito dei contatti intrapresi nel corso di quelle visite, furono stipulati accordi commerciali. Era tuttavia un periodo difficile, nel quale gli iracheni hanno stipulato contratti con ditte italiane per importi rilevanti, ma tutti subordinati alla concessione della garanzia assicurativa SACE, per cui, in realtà, sarebbe più corretto parlare di promesse di contratto.

L'ambasciatore Toscano, rispondendo al senatore Riva, precisa di avere visitato una esposizione internazionale di armamenti tenutasi a

Baghdad. Non trovò armamenti italiani, dato che l'Italia partecipò soltanto con prodotti complementari, di carattere informatico. Si trattava in sostanza di una mostra di tecnologie avanzate, alla quale si recò in sostituzione dell'addetto militare, in missione a Roma.

Rispondendo a domande del senatore GEROSA, dichiara di non avere elementi per porre in rapporto il caso di BNL-Atlanta con il traffico internazionale di armi. Oltre alla richiamata vicenda delle mine prodotte dalla ditta Valsella, egli è al corrente soltanto della vicenda relativa alla fornitura della squadra navale. Ricorda inoltre un episodio, di rilievo assai minore (ma sul quale peraltro egli richiese alla magistratura di aprire un'indagine), relativo alla fornitura di un tornio, che avrebbe potuto essere utilizzato per finalità diverse da quelle civili. In passato l'Italia si è collocata al quarto posto tra i paesi fornitori di armi, inserendosi con successo nel processo di specializzazione delle esportazioni per aree nazionali, sviluppatosi all'interno della NATO. In complesso, però, l'Italia ha mostrato minor favore nei confronti del governo iracheno rispetto ad altri paesi occidentali ed all'Unione Sovietica, bloccando con meritoria tempestività la fornitura delle navi.

Rispondendo a domande del senatore FORTE, l'ambasciatore Toscano dichiara di non essere al corrente di una fornitura di un *know how* nucleare, ancora in corso due anni fa e dichiarato come relativo alla ricerca sanitaria, da parte dell'ENEA. Conferma che la linea politica, diplomatica e militare dell'Italia nei confronti dell'Iraq ebbe carattere restrittivo, e fu guidata da considerazioni di prudenza e moderazione nei confronti del governo iracheno.

Il senatore RIVA osserva che la vicenda dell'impianto siderurgico fornito dalla ditta Danieli, che fu assistita da una garanzia assicurativa SACE, sembrerebbe costituire un'eccezione a tale linea di condotta.

L'ambasciatore TOSCANO ipotizza che proprio la tendenza della filiale di Atlanta della BNL a concedere prestiti o altre forme di assistenza finanziaria soltanto a compagnie straniere abbia potuto costituire un argomento utilizzato dalla azienda italiana per rivendicare un proprio spazio commerciale in Iraq.

Il senatore FORTE chiarisce che le sue domande erano soprattutto rivolte a comprendere l'atteggiamento generale del Governo italiano. Non risulta peraltro che esso attuò forme particolari di pressione sulle autorità irachene per la commessa della ditta Danieli. Anche la copertura assicurativa SACE venne concessa in quanto il finanziamento dell'operazione era garantito con la costituzione di un collaterale.

Rispondendo al senatore RIVA, che gli cita i nomi di alcune imprese fornitrici dell'Iraq, richiamate nel rapporto ispettivo della Banca d'Italia, l'ambasciatore Toscano dichiara di ricordare quelli della Fincantieri e della Augusta.

Il presidente CARTA chiede quindi all'ambasciatore Toscano se egli sia informato di interventi dei servizi di informazione occidentali in

materia di operazioni finanziarie connesse al traffico di armi, ricordando in proposito le osservazioni critiche sviluppate sull'argomento da parte del Congresso degli Stati Uniti.

L'ambasciatore TOSCANO ricorda che nel nostro Paese vigono procedure complesse per quanto riguarda l'autorizzazione all'esportazione di armamenti. Non si può escludere, tuttavia, una presenza dei servizi di informazione in questo campo, anche se, per quanto riguarda l'Italia, negli ultimi anni vi è stato un ridimensionamento del suo ruolo di paese esportatore di armi, che la ha portata dal quarto al dodicesimo posto nella graduatoria dei paesi occidentali.

Il presidente CARTA ringrazia quindi l'ambasciatore Toscano e lo congeda.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Dopo che il senatore RIVA ha riferito sull'esito della recente missione svoltasi negli Stati Uniti ed in Gran Bretagna, si apre un dibattito sul programma di lavoro della Commissione, nel quale intervengono il presidente CARTA ed i senatori FORTE, GAROFALO, GEROSA e RIVA.

La Commissione decide di tenere riservati i resoconti della seduta per la parte relativa al dibattito sui lavori della Commissione.

La seduta termina alle ore 20.

GIUNTA
per gli affari delle Comunità europee

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1992

73ª Seduta

Presidenza del Presidente
ZECCHINO

Interviene il Ministro per il Coordinamento delle politiche comunitarie Romita.

La seduta inizia alle ore 16,10.

IN SEDE REFERENTE

Relazione sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sul programma di attività presentato dalla Presidenza di turno del Consiglio dei ministri delle Comunità europee per il primo semestre 1991 - (Doc. XCVII, n. 4)
(Esame)

Il PRESIDENTE relatore, dopo aver osservato che il documento in titolo, il quale copre il periodo ricompreso nel primo semestre 1991, è pervenuto alla Giunta solo nel dicembre 1991, sottolinea come lo scarto temporale del documento medesimo risulti tale da non poter consentire al Parlamento di avere una comunicazione conoscitiva adeguatamente precoce e tale da permettere, quindi, una effettiva informazione rispetto alla fase ascendente della formazione del diritto comunitario. Dopo aver osservato che nel testo della relazione in esame si ritrova una diligente esposizione degli sviluppi delle più importanti politiche comunitarie, l'oratore osserva che manca invece - fatta eccezione per la parte dedicata alla politica dei trasporti - l'esposizione del programma relativo alla successiva Presidenza di turno, vale a dire la già conclusa Presidenza olandese. Pertanto, al momento, la Giunta non ha gli strumenti formali per conoscere quale sia il programma che l'attuale Presidenza portoghese intende svolgere nè, tanto meno, quali siano al riguardo gli intendimenti del nostro Paese.

Prende la parola il ministro ROMITA il quale, nel prendere atto delle valutazioni del Presidente relatore, sottolinea come, allo stato, non sia ancora possibile conoscere nella sua interezza l'attività programmatico-legislativa che le Istituzioni comunitarie intendono svolgere per il

semestre in corso. In particolare egli osserva come i singoli programmi di settore non siano stati ancora presentati e come, altresì, non si sia ancora interamente precisato il programma dei singoli Consigli che si svolgeranno sotto la Presidenza di turno portoghese.

Il ministro Romita, sottolinea che i contenuti della relazione semestrale in titolo, sono stati progressivamente affinati e messi a punto dal Dipartimento per le politiche comunitarie e certamente la prossima redazione della relazione stessa - la quale sarà, presumibilmente, presentata entro il mese di febbraio prossimo - sarà tale da soddisfare le esigenze testè messe in luce dal relatore.

Il PRESIDENTE relatore propone di dichiarare, quindi, concluso l'esame.

Prende atto la Giunta.

IN SEDE CONSULTIVA

Modifiche al decreto 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro - (3011)

(Esame) (Parere favorevole all'11ª Commissione)

Il senatore TOTH, estensore designato del parere, illustra uno schema di parere favorevole.

Il disegno di legge in titolo - osserva il senatore TOTH - contiene disposizioni che tendono ad assicurare ai lavoratori esposti a rischi durante il lavoro una protezione maggiore di quella prevista dal D.P.R. n. 277 del 15 agosto 1991 e nelle direttive comunitarie che il Decreto recepisce.

L'esigenza - prosegue l'oratore - di provvedere con il disegno di legge in esame, si sono manifestate dopo che, con l'adozione del decreto legislativo di recepimento delle direttive stesse, l'obbligo di conformarsi agli impegni comunitari, ancorchè adempiuto mediante la delega di cui il decreto legislativo stesso era espressione, aveva tuttavia creato anche in sede di emanazione il fondato timore che le disposizioni introdotte in ossequio al diritto comunitario potessero determinare una condizione della tutela del lavoratore meno favorevoli di quella previgente.

Per quanto riguarda le disposizioni che assicurano una maggiore protezione dei lavoratori esposti ai rischi durante il lavoro occorre osservare - prosegue il relatore Toth - che sia la direttiva base 80/1107/CEE, come modificata dalla direttiva 88/642/CEE, sia le tre direttive particolari: 82/605/CEE sulla protezione contro il piombo; 83/477/CEE sulla protezione contro l'amianto e 86/188/CEE sulla protezione contro i rumori comprendono prescrizioni minime ed espressamente consentono agli Stati membri di applicare disposizioni che garantiscano una maggiore dei lavoratori.

Nessun problema di compatibilità si pone, dunque, per quanto riguarda gli aspetti di diritto comunitario.

Conviene la Giunta.

Integrazione finanziaria della legge 1° marzo 1986, n. 64, concernente la riforma dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno (3062)

(Esame) (Parere favorevole alla 5ª Commissione)

Riferisce favorevolmente sul provvedimento in titolo il senatore TAGLIAMONTE, il quale, nell'osservare come il disegno di legge si proponga una limitata osservazione del finanziamento già disposto con la legge n. 64 del 1986, al fine di assicurare il completamento dei programmi già prefigurati nella precedente normativa, nel duplice campo del supporto delle attività produttive e della dotazione infra-strutturale particolarmente nei territori più soggetti a difficoltà d'ordine civile e sociale, mette in evidenza come il provvedimento si caratterizzi altresì positivamente per un duplice ordine di considerazioni che attengono alla sua strutturazione. Da un lato, infatti, esso si ispira alle raccomandazioni comunitarie che, in materia di aiuti prevedono che le sovvenzioni vengano calcolate in equivalente netto che - per l'Italia - deve essere calcolato in un massimo del 75 per cento dell'investimento. Dall'altro, conclude il relatore, il provvedimento modula l'intensità degli aiuti regionali in relazione allo stato di sviluppo delle singole zone.

Senza dibattito la Giunta conviene sulla proposta del relatore.

La seduta termina alle ore 16,30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per il controllo sull'attività degli enti gestori
di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1992

Presidenza del Presidente
COLONI

Intervengono, per l'INAIL, il presidente Tomassini ed il direttore generale Palma.

La seduta inizia alle ore 9,30.

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'INAIL

Il Presidente COLONI avverte che dell'odierna seduta sarà redatto il resoconto stenografico e che, consentendo la Commissione, la pubblicità sarà assicurata anche mediante l'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Rivolge innanzitutto un cordiale saluto ai rappresentanti dell'INAIL e ricorda che il collegio dei relatori è formato dai deputati Vincenzo Mancini e Poggiolini, e dal senatore Vecchi, avvertendo che quest'ultimo non è potuto intervenire all'odierna seduta perchè indisposto.

Ricorda altresì che nelle audizioni, iniziate il 10 ottobre scorso, i presidenti degli enti vigilati devono esporre alla Commissione la situazione complessiva anche per permettere di correlare l'attività gestionale con le linee di tendenza degli interventi legislativi; nel corso delle audizioni vengono illustrate, tra l'altro, le relazioni già inviate nei mesi scorsi alla Commissione ai sensi dell'articolo 56 della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Invita quindi il presidente dell'INAIL a prendere la parola.

Il presidente dell'INAIL, TOMASSINI, si sofferma innanzitutto sull'andamento generale della gestione, sottolineando in particolare che nel consuntivo per il 1990 il disavanzo economico globale ammonta a 2.074 miliardi, che diventano 3.756 miliardi nel preconsuntivo per il 1991 e 2.192 miliardi nel preventivo per il 1992.

Per quanto riguarda la gestione di cassa, ai 787 miliardi di avanzo del consuntivo per il 1990 si aggiungono i 1.700 miliardi, sempre di avanzo, nel preconsuntivo 1991 ed i 161 miliardi nel preventivo 1992.

In relazione poi alla gestione agricola, osserva che per il consuntivo 1990 il *deficit* ammonta a 1.767 miliardi, che diventano 2.064 miliardi nel preconsuntivo 1991 e 2.369 miliardi nel preventivo 1992.

Fa notare il positivo *trend* complessivo che ha consentito, dopo diversi anni, l'adozione di un piano di impiego dei fondi disponibili per il 1991 di 445 miliardi e per il 1992 di 1.277 miliardi.

Reputa comunque necessario un diverso sistema di finanziamento della gestione agricoltura, ad esempio con il ricorso ad una tariffa degli oneri a carico dei vari tipi di lavoratori maggiormente differenziata, che tenga anche conto del numero di infortuni nelle singole aziende, con possibilità di oscillazione dei tassi: sembra questa l'unica via percorribile, considerate anche le difficoltà esistenti di ordine politico, economico e sociale ad elevare il livello della contribuzione attuale, come è stato rilevato anche nelle scorse settimane nel corso della discussione della legge finanziaria.

Rilevate quindi le note positive in ordine alle prospettive complessive del prossimo futuro, a parte la gestione agricoltura, ricorda che nei primi mesi dello scorso anno è stato messo a punto il piano triennale 1991-1993, la cui caratteristica essenziale è l'individuazione di un obiettivo di produzione, cioè l'azzeramento dell'arretrato, considerato come presupposto irrinunciabile per poter proporre l'INAIL in modo credibile come azienda e quindi come soggetto potenzialmente in grado di stare sul mercato dei servizi.

Illustra successivamente i risultati della verifica sulla produzione per il 1990 ed il 1991, sottolineando che per le posizioni assicurative emesse vi è stato un incremento fra i due anni del 24,03 per cento, per gli infortuni definiti del 5,14 per cento e delle rendite costituite del 17,38 per cento; per le rendite costituite precisa che i risultati sono stati leggermente al di sotto di quelli prefissati nel piano triennale prima evidenziato.

In tale contesto, aggiunge che nel 1991 è stato prodotto un notevole sforzo organizzativo, incentrato sull'innovazione tecnologica, su un nuovo modello ispirato all'imprenditoria privata, privilegiando la «cultura del risultato» rispetto agli obiettivi puramente formali, nonché sulla predisposizione del piano triennale accompagnato da obiettivi strategici ed obiettivi di produzione.

È stato inoltre introdotto un sistema incentivante per il personale legato ai risultati conseguiti da ogni sede in armonia con le previsioni del piano triennale; tali incentivi saranno messi in atto anche nel 1992, tenendo anche conto della disponibilità e dei suggerimenti espressi dalle organizzazioni sindacali.

Insieme agli orari di lavoro flessibile ed ai turni del personale per favorire l'afflusso dell'utenza, esiste anche l'obiettivo di dotarsi di una nuova pianta organica, nella quale sarà prevista una riduzione del numero dei dirigenti ed anche di alcuni settori del restante personale, il tutto accompagnato dall'esigenza concreta di pervenire ad una più elevata qualificazione complessiva dei lavoratori dell'INAIL.

Premesso che è fondamentale il processo di trasformazione strutturale per il passaggio da un sistema di gestione per adempimenti a quello della programmazione a medio ed a lungo termine, ricorda fra le principali iniziative già adottate l'introduzione della nuova procedura di

riscossione dei premi, basata sull'autoliquidazione, la quale ha prodotto risultati molto lusinghieri, il piano di recupero dei crediti già maturati ed il potenziamento del sistema informatico.

Fra le iniziative già adottate vi sono le convenzioni con lo SCAU, l'INPS, il Ministero delle finanze, l'Unioncamere ed il CERVED per la realizzazione di sinergie con altri soggetti pubblici e privati nel quadro della lotta all'evasione ed all'elusione contributive; cita anche l'avvio del convenzionamento con le regioni per l'erogazione delle prime cure, sulla base dello schema-tipo di convenzione approvato dal ministro della sanità.

Ricorda ancora gli atti preliminari già attuati per la costituzione – secondo quanto auspicato in passato più volte dalla Commissione – della società di gestione del patrimonio immobiliare, nonché per l'elaborazione del regolamento di attuazione della legge n. 241 del 1990 per la trasparenza del comparto istituzionale.

Quanto alle più importanti iniziative in via di attuazione, cita l'elaborazione di un progetto di tariffa per il settore agricolo, l'ulteriore potenziamento ed affinamento degli strumenti e delle tecniche per la lotta all'evasione ed all'elusione contributive, l'elaborazione di un nuovo progetto di ordinamento dei servizi e di un nuovo organico del personale – come prima ricordato – in connessione con il potenziamento dell'apparato informatico: tale progetto era già allo studio prima del varo della legge n. 412 del 1991, che rende peraltro obbligatoria la revisione degli organici.

Si riferisce ancora, per le iniziative in corso, ai risarcimenti per danno biologico, secondo la precisa presa di posizione della Corte costituzionale, al piano per un rilancio della produzione e della fornitura di protesi per il complesso di San Benedetto Val di Sambro, con l'ipotetica costituzione di una società di gestione sul tipo di quella per la gestione del patrimonio immobiliare, ed infine al settore della prevenzione, con la necessità di avviare in materia un serio progetto di riforma in cui l'INAIL può fornire oltre all'elaborazione dei dati anche collaborazioni di altro tipo, ad esempio l'utilizzo del personale ispettivo.

Ritiene che il recente convegno sull'integrazione delle normative europee in vista del 1993 promosso a Firenze dall'INAIL darà un serio contributo al potenziamento della lotta all'evasione ed all'elusione contributive nonché alla maggiore efficienza degli istituti europei che si occupano di infortuni sul lavoro: le consultazioni già avviate e quelle che seguiranno nei prossimi mesi varranno senza dubbio a rispondere meglio che nel passato alle legittime aspettative degli utenti.

Avviandosi alla conclusione, reputa necessario pervenire al perfezionamento dell'*iter* legislativo del disegno di legge n. 1293 concernente la delega al Governo in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali; è anche necessario conseguire il ripianamento del *deficit* della gestione agricoltura ed eliminare gli oneri finanziari impropriamente a carico dell'INAIL, ad esempio i contributi al fondo sanitario ed all'ex ENAOLI nonché il conto corrente infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, per il quale non solo non vengono corrisposti interessi ma vi è anche l'indisponibilità dei fondi, il che comporta il ricorso ad anticipazioni del cassiere unico ed il conseguente pagamento di interessi.

L'INAIL ha certamente dimostrato di possedere la potenzialità per perseguire in maniera soddisfacente i propri fini istituzionali; una maggiore sensibilità delle forze politiche alle esigenze dell'Istituto, spesso riconosciute come fondate, faciliterebbe lo svolgimento dei compiti ad esso assegnati, avendo dimostrato concretamente di sapersi avvalere delle possibilità offerte dalle nuove tecnologie e degli strumenti previsti dalla legge di riforma 9 marzo 1989, n. 88.

Il direttore generale dell'INAIL, PALMA, ritiene innanzitutto che la legge n. 88 del 1989, malgrado abbia ricevuto in varie riprese osservazioni e critiche sulla sua completa efficacia, abbia rappresentato per l'INAIL il momento concreto e lo strumento necessario per far decollare finalmente l'attività complessiva.

Rilevato altresì che sono stati conseguiti risultati impensabili prima dell'approvazione della predetta legge, non può non sottolineare la necessità di accompagnare ad essa altri provvedimenti legislativi, ad esempio quello relativo alla completa ridefinizione della struttura istituzionale dell'Istituto; è opportuno altresì che siano evidenziate, nelle normative che saranno varate, tutte le possibilità di carattere operativo riguardanti il settore dell'assicurazione sociale, anche in rapporto agli operatori privati.

Fatte conoscere le giacenze annuali sul conto infruttifero della Tesoreria centrale dello Stato, osserva che in futuro l'Istituto dovrà mantenere l'autonomia finanziaria: a tale proposito, il mancato introito dei circa 2 mila miliardi ha costituito un vero e proprio prestito alla collettività, che se non vi fosse stato avrebbe ad esempio permesso di non aumentare il livello dei premi per i rischi professionali e di affrontare sicuramente con maggiore serenità la programmazione in ogni settore di attività.

L'Istituto sta adottando le opportune iniziative per accrescere al massimo la professionalità di tutto il personale, che agisce in un settore sociale assai delicato, naturalmente diverso da quello delle assicurazioni private: quanto fatto finora ha già prodotto sensibili frutti secondo gli obiettivi prefissati nel piano triennale ed altri frutti più rilevanti saranno visibili nel prossimo futuro.

Assicura che alle scadenze fissate dal piano sarà dato esatto conto dei risultati conseguiti, di cui la dirigenza sarà direttamente responsabile; l'azienda pubblica deve essere gestita con criteri economici simili a quelli privatistici, con l'avvertenza però che il prodotto che ne consegue deve essere qualitativamente superiore.

Il deputato Vincenzo MANCINI, *relatore*, esprime apprezzamento per la chiara e diffusa esposizione del presidente e del direttore generale dell'INAIL, che hanno fatto conoscere sinteticamente le principali problematiche organizzative, gestionali ed economiche preannunciando peraltro anche le iniziative in via di attuazione.

Ritiene che nell'Istituto possano rinvenirsi difficoltà complessive simili a quelle incontrate in altri enti vigilati, anche se si registra un'enorme differenza fra il disavanzo economico globale di circa 2 mila miliardi secondo il consuntivo 1990 e la situazione osservabile negli

altri settori di attività, nei quali si arriva addirittura - con il preconsuntivo 1991 - ad un avanzo di 1.700 miliardi.

Dato atto della comunicazione relativa al piano di investimenti di quasi 1.300 miliardi per l'anno in corso, chiede a quanto ammonti il totale delle somme recuperate per le evasioni ed elusioni contributive e quali siano gli strumenti approntati per conseguire in tale settore risultati migliori che nel passato.

Fa quindi riferimento al confronto delle linee produttive dell'INAIL del 1990 e 1991, ed in particolare si sofferma sulle posizioni assicurative emesse, sugli infortuni definiti e sulle rendite costituite, osservando che la percentuale positiva di miglioramento fra i due anni non è sufficiente per verificare il rispetto degli obiettivi definiti dal piano triennale approvato nel maggio 1991.

Premesso di considerare il varo della legge di riforma n. 88 del 1989 uno degli atti legislativi più significativi intervenuti in materia nella legislatura in corso, ricorda che da parte di altri enti è stata avanzata la precisa richiesta di estendere anche ad essi le norme della predetta legge, almeno alcune sue parti: è infatti evidente che la « cultura del risultato » ha prodotto negli enti interessati alla legge, cioè l'INPS e l'INAIL, risultati assai rilevanti, che potrebbero essere conseguiti anche da altri organismi previdenziali; esprime gratitudine al direttore generale Palma per aver sottolineato l'importanza della legge di riforma, che produrrà risultati ancora maggiori di quelli finora conseguiti nei prossimi anni.

Deve anche rilevare che si rende necessario il varo di altre disposizioni legislative, ad esempio quelle concernenti la struttura istituzionale dell'Istituto, con la ridefinizione dei concetti di infortunio e di malattia professionale, che hanno subito complete modificazioni nel corso degli ultimi trent'anni.

Al fine di verificare compiutamente il rispetto degli obiettivi del piano triennale, chiede che insieme agli incrementi percentuali delle linee produttive sia riportata anche la consistenza degli obiettivi prefissati.

Conclude auspicando che l'INAIL possa nel prossimo futuro disporre di un'organizzazione più soddisfacente rispetto al passato per rispondere alle legittime aspettative degli utenti: tale auspicio per essere realizzato dovrà essere fatto proprio anche dal legislatore.

Il deputato POGGIOLINI, *relatore*, prende atto delle notizie e dei programmi espressi dal presidente e dal direttore generale dell'INAIL, nonché delle osservazioni formulate dal deputato Vincenzo Mancini.

Ripete l'interrogativo già espresso in passato, e cioè quale sia stata l'incidenza effettiva ed il controllo praticato dalla Commissione sull'attività degli enti vigilati: a tale interrogativo sarà opportuno che sia data precisa risposta nella prossima legislatura.

Esprime preoccupazione per il disavanzo economico di più di 2 mila miliardi emerso nel consuntivo 1990, cui si accompagna un avanzo di cassa di 1.700 miliardi nel preconsuntivo 1991: sono dati che fanno riflettere e che se fossero più equilibrati potrebbero permettere all'INAIL di rispondere meglio alle aspettative dell'utenza e di programmare con migliore attenzione la sua attività futura. Se al *deficit*

del settore agricoltura si aggiunge il mancato introito derivante dal conto infruttifero presso la Tesoreria centrale dello Stato, si può intendere quali siano le preoccupazioni sulla rispondenza dell'INAIL a gestire il delicato settore dell'assicurazione per gli infortuni sul lavoro.

Quanto alle somme non incassate per evasione ed elusione contributive, chiede a quanto ammonti il totale del possibile recupero, quale sia il totale effettivamente recuperato, quali siano gli strumenti ed i controlli approntati per pervenire a risultati di piena soddisfazione, ed infine quale sia il beneficio emergente a tal fine da un diffuso utilizzo delle strutture informatiche.

Premesso che non sono state fornite in passato risposte ad alcune richieste avanzate dalla Commissione, ad esempio circa l'intervento medico in sede di primo infortunio, chiede che i rappresentanti dell'INAIL diano sollecito seguito alle richieste formulate e ribadisce la sua contrarietà all'istituzione del conto infruttifero presso la Tesoreria dello Stato, senza il quale l'INAIL potrebbe agire con maggiore autonomia: l'osservazione vale naturalmente anche per il recupero delle somme evase e per il *deficit* del settore agricolo.

Il deputato Carlo D'AMATO ritiene che l'attività di controllo svolta dalla Commissione dovrebbe essere portata maggiormente a conoscenza degli organi legislativi.

Reputa necessario avviare al più presto a soluzione il problema del *deficit* agricolo, nonchè calcolare in maniera diversa rispetto all'attuale l'entità del rischio infortunistico.

Reputa anche urgente ridefinire compiutamente la struttura istituzionale dell'Istituto ed adeguare le rendite alle nuove esigenze sociali e sanitarie, che registrano l'insorgenza di patologie sconosciute in passato.

Concorda con quanti sono disponibili ad accettare un adeguamento della legge di riforma n. 88, nonchè l'armonizzazione ad essa di altre disposizioni legislative connesse.

L'evoluzione nel settore informatico si appalesa estremamente rapida e crea nel personale interno una certa demotivazione, non avendo spesso a disposizione le sufficienti cognizioni tecniche; esiste anche una demotivazione del personale dovuta agli stipendi non molto alti ed alle differenze, talora consistenti, con il personale dirigenziale. Deve essere posta poi particolare attenzione ad un intelligente utilizzo della mobilità del personale nelle varie sedi territoriali.

Quanto al recupero delle evasioni contributive, reputa urgente l'utilizzo, sia in via preventiva che successiva, di un numero di ispettori più rilevante rispetto all'attuale, cui si deve aggiungere un reale coordinamento con il Ministero delle finanze e l'INPS per snidare le sacche evasive di più difficile individuazione.

Chiede infine notizie sull'utilizzo del grande immobile di proprietà dell'INAIL sito a Napoli, non ancora totalmente locato, e sull'articolazione del piano di investimenti preannunziato dal presidente Tomassini.

Conclude affermando che la Commissione intende collaborare pienamente affinché l'INAIL divenga realmente concorrenziale di fronte agli operatori privati.

Il senatore ANTONIAZZI, premesso che sarà necessario in futuro verificare l'attuazione dei programmi e dei progetti testè preannunziati, ritiene necessario percorrere ogni via per pervenire ad un soddisfacente rapporto con il personale interno: a tale proposito, chiede quali siano le difficoltà insorte con le organizzazioni sindacali e se siano stati concordati i risultati da conseguire sulla base delle pratiche definite e non solo sulla base di quelle trattate.

Si dichiara d'accordo con coloro che reputano necessario rinvenire forme sostitutive della contribuzione capitaria nel settore agricolo, che - è da tempo evidente - non è in grado di provvedere alle proprie esigenze senza contributi esterni. È opportuno provvedere ad una ridefinizione del rischio infortunistico in agricoltura, che - lo ribadisce - sta attraversando nella sua quasi totalità un momento particolarmente difficile, specie quella delle zone collinari, interne e svantaggiate.

A tale situazione si può rimediare con un contributo di solidarietà a carico di tutte le categorie sociali, non solo quindi del settore industriale.

Ricordato l'*iter* al Senato del disegno di legge n. 1293, di delega al Governo in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, osserva che la normativa recentemente approvata per la rivalutazione delle rendite non potrà essere completamente attuata, non essendo in pratica possibile procedere ad una rivalutazione attuale: nella prossima legislatura sarà necessario provvedere con urgenza a modificarla.

Premesso di considerare fondamentale la verifica degli obiettivi conseguiti secondo le previsioni del piano triennale, sottolinea la necessità di rivedere le tariffe finora praticate e di introdurre reali sistemi di controllo nel settore agricolo: attualmente l'impossibilità di effettuare controlli reali fa sì che l'INAIL paghi somme enormi senza che siano riscontrabili spesso patologie effettive.

Il senatore IANNONE, premesso che in molte aree meridionali il fenomeno del lavoro nero è diffuso in tutti i settori produttivi, ritiene che se venissero approntati maggiori controlli potrebbero essere conseguiti risultati soddisfacenti; in definitiva, devono essere pensati opportuni meccanismi per convincere le aziende datrici di lavoro a pervenire alla legalizzazione del suddetto fenomeno.

Osserva che l'agricoltura italiana non è in generale competitiva rispetto a quella di altri paesi europei e del continente nord americano, anche perchè si registra un'eccessiva frammentazione degli operatori: in tale contesto, la quota capitaria finora praticata non risponde più alle esigenze attuali e deve essere modificata al più presto.

Conclude facendo riferimento alla crisi degli addetti all'agricoltura soprattutto delle aree interne, collinari e svantaggiate, ed afferma che al *deficit* del settore agricolo può essere posto rimedio soltanto varando un contributo di solidarietà a carico di tutte le categorie sociali.

Il Presidente COLONI, riferendosi agli incentivi per il personale nel 1990 e nel 1991, chiede di conoscere quale sia la percentuale di essi sul totale degli emolumenti percepiti e quale sia il numero dei dipendenti che ne hanno beneficiato, ripartiti nei vari livelli professionali.

Chiede poi quali siano i motivi che hanno determinato la notevole differenza delle giacenze presso la Tesoreria centrale dello Stato in riferimento agli anni 1990 e 1991.

Chiede ancora quale sia lo stato di attuazione della legge n. 241 del 1990 sulla trasparenza amministrativa, anche per stabilire un migliore rapporto fra istituzioni pubbliche e cittadini; chiede infine quale sia il numero delle convenzioni stipulate con le regioni per l'erogazione delle prime cure sulla base dello schema-tipo approvato dal ministro della sanità.

Si sofferma infine brevemente sulle osservazioni espresse da alcuni commissari in merito al controllo effettuato dalla Commissione sugli enti vigilati, affermando tra l'altro che il lavoro finora svolto ha avuto precisi riscontri in vari settori istituzionali e sociali; nella prossima legislatura la Commissione potrà meglio definire la sua attività, anche in relazione all'esperienza finora acquisita.

Concludendo precisa che la normativa introdotta dalla legge di riforma n. 88 del 1989 ha permesso agli enti interessati di apportare le opportune modifiche organizzative alla propria attività, in vista della loro definizione come aziende di servizi.

A seguito di una richiesta avanzata dai deputati Vincenzo MANCINI e POGGIOLINI e dal senatore ANTONIAZZI, il Presidente COLONI ritiene opportuno che le repliche del presidente e del direttore generale dell'INAIL siano rinviate ad una seduta da tenersi nella prossima settimana.

Avverte che la Commissione tornerà a riunirsi martedì prossimo, 21 gennaio 1992, alle ore 16,30, per l'audizione del presidente dell'INPS.

La seduta termina alle ore 11,15.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1992

252^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente

MURMURA

La seduta inizia alle ore 8,50.

Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, recante trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica (3150), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alle Commissioni riunite 5^a e 6^a: rimessione alla Commissione plenaria)

Su richiesta del senatore Galeotti, l'esame del disegno di legge è rimesso alla Commissione plenaria.

Pizzo ed altri: Modifiche alle norme in materia di reclutamento del personale della scuola (3057)

Spitella ed altri: Validità delle graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale della scuola e norme per l'organizzazione delle procedure (3090)
(Parere su nuovo testo alla 7^a Commissione: favorevole)

Il presidente MURMURA illustra il nuovo testo trasmesso dalla Commissione di merito, proponendo di formulare avviso favorevole.

Il senatore GALEOTTI, pur stigmatizzando la farraginosità dei concorsi nella scuola, dichiara di consentire all'ulteriore corso del provvedimento, in considerazione dei ritardi con i quali ha luogo il

reclutamento del personale e dell'obiettivo stato di necessità del settore.

La Sottocommissione esprime quindi, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Deputati Petrocelli ed altri: Istituzione delle sovrintendenze archivistiche per il Molise e per la Valle d'Aosta (2938), approvato dalla Camera dei deputati.
(Parere alla 7ª Commissione: favorevole)

Il presidente MURMURA ricorda che la Sottocommissione ha già esaminato, il 7 gennaio 1992, il disegno di legge, congiuntamente ad altri provvedimenti, ed ha espresso avviso contrario, ritenendo inopportuno costituire nuove sovrintendenze in assenza di un provvedimento complessivo di riforma. In considerazione del fatto che le regioni cui il disegno di legge ha riguardo risultano prive di tali istituzioni culturali, ritiene tuttavia possibile esprimere limitatamente ad esso parere favorevole.

Conviene la Sottocommissione all'unanimità.

La seduta termina alle ore 9,05.

253ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
MURMURA

La seduta inizia alle ore 14,55.

Ventre: Norme relative alla competenza del pretore in materia di produzione, propaganda e smercio di alimenti e bevande (2384)
(Parere alla 2ª Commissione: contrario)

Il presidente MURMURA rileva che il provvedimento non risponde ai generali principi di buon andamento dell'amministrazione pubblica. Dopo aver segnalato l'incongruità del titolo rispetto all'oggetto del disegno di legge, che ovviamente attiene alla competenza pretorile in materia di reati connessi all'attività di produzione e smercio di alimenti, suggerisce di formulare avviso contrario.

Conviene la Sottocommissione all'unanimità.

Manzini ed altri: Modifiche all'organizzazione degli Istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi, del Centro europeo dell'educazione e della Biblioteca di documentazione pedagogica (3039)

(Parere su testo ed emendamento alla 7^a Commissione: favorevole con osservazioni)

Il presidente MURMURA illustra il disegno di legge, rilevando che gli istituti regionali di ricerca, sperimentazione e aggiornamento educativi (IRRSAE) hanno sviluppato una utile esperienza nella prima fase di avvio dell'attività, che ha peraltro evidenziato l'esigenza di alcune modifiche organizzative. Un primo intervento concerne l'istituto del comando; un secondo problema concerne invece specificamente la Biblioteca di documentazione pedagogica, che andrebbe più strettamente collegata con il mondo universitario. Il relatore dà quindi conto di un emendamento trasmesso dalla Commissione di merito, proponendo di esprimere avviso favorevole.

Il senatore GALEOTTI fa osservare che di per sè l'istituto della proroga dei comandi è fonte di perplessità. In considerazione dello stato di necessità in cui versano gli istituti, che, in assenza di personale, rischierebbero altrimenti di trovarsi in una situazione di paralisi, dichiara comunque il proprio voto favorevole.

Il presidente MURMURA rileva che senz'altro il provvedimento ha un'ottica limitata ed è indispensabile una riforma organica degli IRRSAE. Tale aspetto potrà utilmente essere segnalato alla Commissione di merito.

Il senatore GALEOTTI insiste affinché dal parere risulti che l'avviso favorevole della Commissione origina dalla specifica circostanza per cui, in assenza di un provvedimento quale quello in esame, si rischierebbe di impedire la normale attività degli istituti, compromettendone addirittura la riforma futura.

La Sottocommissione conviene, deliberando pertanto di esprimere, per quanto di competenza, parere favorevole, con le osservazioni emerse nel corso del dibattito.

Spitella ed altri: Norme per la trasformazione della Discoteca di Stato in Istituto centrale per la Discoteca di Stato e sulle biblioteche pubbliche statali annesse agli stablimenti ecclesiastici (3001)

(Parere alla 7^a Commissione: rinvio dell'esame)

In considerazione dell'assenza del relatore, senatore Acone, l'esame del disegno di legge è rinviato.

La Sottocommissione delibera altresì di richiedere una breve proroga del termine per l'espressione del parere.

Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (1411-1837-1855-2027-B), approvato dal Senato in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge di iniziativa dei senatori Boato; Mancina ed altri; Cuminetti ed altri; Libertini ed altri, modificato dalla Camera dei deputati ed unificato con i disegni di legge di iniziativa dei deputati Orciari ed altri; Boato ed altri; Ceruti ed altri; Buffoni ed altri; Strada ed altri; Guidetti Serra ed altri
(Parere alla 10^a Commissione: favorevole)

Su proposta del presidente MURMURA la Sottocommissione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole all'unanimità.

Deputati Geremicca ed altri: Disposizioni per consentire la conclusione del programma straordinario di interventi nell'area metropolitana di Napoli (1715), approvato dalla Camera dei deputati

Norme per il completamento degli interventi per lo sviluppo industriale nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728-bis), risultante dallo stralcio degli articoli da 1 a 7, di parte dell'articolo 8 e degli articoli 9 e 10 del disegno di legge n. 2728 d'iniziativa dei senatori Fabbri ed altri

Interventi per i settori industriali nelle zone colpite dal terremoto del 1980-81 (2876-bis), risultante dallo stralcio dell'articolo 6 del disegno di legge n. 2876 d'iniziativa dei senatori Azzarà ed altri

Disposizioni relative ai territori colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1982 e marzo 1982 (3033-bis), risultante dallo stralcio dei commi 2 e 3 dell'articolo 10 del disegno di legge n. 3033 d'iniziativa dei senatori Boato ed altri

Golfari e Patriarca: Misure per la ripresa degli interventi di cui al titolo VIII della legge 24 maggio 1981, n. 219, in materia di alloggi di edilizia residenziale (3034)

Petrara ed altri: Interventi connessi alla iniziativa industriale di cui al Testo Unico approvato con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioni Basilicata, Campania e Puglia colpite dagli eventi sismici del 1980 e del 1981 (3107)

Bosco ed altri: Conclusione degli interventi di cui al titolo VIII della legge 14 maggio 1981, n. 219 (3112)
(Parere su testo unificato alla 13^a Commissione: Rinvio del seguito dell'esame)

Data l'assenza del relatore, senatore ACQUARONE, il seguito dell'esame del testo unificato in titolo è rinviato.

La Sottocommissione delibera di richiedere alla Commissione di merito una proroga del termine per l'emissione del parere.

La seduta termina alle ore 15,20.

GIUSTIZIA (2^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del vice presidente Salvato, ha adottato la seguente deliberazione per il disegno di legge deferito:

alle Commissioni permanenti riunite 5^a e 6^a:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, recante trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali e alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica (3150), approvato dalla Camera dei deputati: *parere in parte non ostativo con osservazioni e in parte contrario.*

AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE (3^a)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Orlando, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 10^a Commissione:

Deputati ANIASI ed altri; RIGHI ed altri: «Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione» (2923), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

alla 11^a Commissione:

«Conversione in legge con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, recante provvidenze straordinarie per le province di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava» (3156), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

BILANCIO (5ª)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1992

273ª Seduta*Presidenza del senatore*

DELL'OSSO

La seduta inizia alle ore 9,30.

Disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) (3048), approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 7ª Commissione. Parere favorevole con osservazioni)

Riferisce il presidente DELL'OSSO, che fa presente come, in seguito ad un approfondimento svolto con il Governo, è stato possibile chiarire che la rideterminazione dei ruoli organici di cui all'articolo 3, comma 3, è quella dei concorsi riservati di cui al comma 2, per cui non vi sarebbe un incremento di organico come effetto del provvedimento (infatti su una dotazione organica di 3.262 unità, vi sono vacanze per 1.499 posti, che non verrebbero interamente coperte dal personale a tempo determinato): sulla base di questa premessa, il parere potrebbe basarsi su un presupposto, che vale come interpretazione autentica, nel senso sopra delineato.

Ha trovato poi conferma il fatto che l'onere che riguarda 14 unità mediche di cui al comma 6, è già ricompreso in quello complessivo.

Per quanto concerne poi gli effetti del provvedimento sugli attivi di bilancio del CONI, fa presente che il finanziamento del CONI non discende da trasferimenti a carico del bilancio statale, ma i maggiori oneri ricadranno esclusivamente sul bilancio dell'Ente, essendo coperti dal favorevole andamento dei concorsi pronostici.

Propone conclusivamente l'espressione di un parere del seguente tenore:

«La Commissione bilancio, programmazione economica, esaminato il disegno di legge in titolo, per quanto di propria competenza, dichiara il proprio nulla osta, nel presupposto, che vale come interpretazione autentica, che la rideterminazione dei ruoli organici del personale di cui al comma 3 dell'articolo 3 è quella che deriva dalle assunzioni di cui al comma 2 del medesimo articolo, di personale cioè già assunto con contratto di lavoro. Sulla base del comma 3 non si ha pertanto un incremento di organico.

La Commissione, nel confermare altresì che l'onere di cui al comma 6 dell'articolo 3, riguardante 14 unità mediche, è già ricompreso nell'ammontare complessivo di spesa, prende atto della dichiarazione del Governo secondo la quale gli attivi di bilancio del CONI non saranno pregiudicati dal provvedimento nello sviluppo degli anni successivi, che contribuisce ad allineare il parere di nulla osta sul provvedimento in titolo, alle analoghe decisioni che la Commissione in passato ha adottato in simili casi, come per quanto concerne provvedimenti riguardanti le casse e gli istituti di previdenza».

Concorda la Sottocommissione.

Emendamenti al disegno di legge: Deputati Botta ed altri; Ferrarini ed altri; Ferrarini ed altri; Bulleri ed altri; Sapio ed altri; Ferrarini ed altri; Solaroli ed altri e d'iniziativa governativa: Norme per l'edilizia residenziale pubblica (2962), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Parere contrario, ai sensi dell'articolo 102-bis del Regolamento)

Riferisce il presidente DELL'OSSO, che fa presente che, premesso che la Sottocommissione ha già espresso un parere contrario sull'emendamento 4.0.1 per assenza della copertura finanziaria, si tratta ora di esprimere il parere sul subemendamento 4.0.1/1, che prevede che l'uso da parte dei comuni degli edifici del demanio e del patrimonio dello Stato ad essi dati sia a titolo oneroso.

Il subemendamento nulla aggiunge all'ultima parte del comma 4 dell'emendamento 4.0.1, che infatti già prevedeva l'onerosità a carico degli enti beneficiari. Se quindi si intende mantenere il parere contrario sull'emendamento di base 4.0.1, occorrerebbe esprimere eguale parere contrario anche sul subemendamento.

Se si intende invece cogliere l'occasione per riesaminare il parere contrario sull'emendamento 4.0.1, occorre osservare che, se è vero da un lato che la concessione gratuita crea un problema di copertura finanziaria per quegli alloggi dello Stato dai quali il bilancio di quest'ultimo trae risorse, è vero d'altro lato che per gli edifici che non siano al momento fonte di reddito per il bilancio dello Stato una loro concessione a titolo gratuito ai comuni non implica in se un problema di bilancio.

Occorre d'altra parte osservare altresì che, essendo i destinatari degli alloggi degli enti territoriali come i comuni, proprio il prevedere un onere a carico di questi ultimi per l'uso degli edifici, se da un lato potrebbe risolvere un problema di copertura finanziaria per lo Stato, ne crea immediatamente un altro, sempre a carico del bilancio dello Stato, dal momento che l'onere deve essere coperto con mezzi correnti, ai sensi dell'articolo 27 della legge n. 468.

Conclusivamente quindi, l'alternativa sembra essere di questo tipo: o, confermando il parere contrario già fornito sull'emendamento 4.0.1, si esprime parere contrario sul subemendamento 4.0.1/1 ovvero si rivede il parere contrario sull'emendamento 4.0.1 e si assume una risoluzione conseguente per quanto concerne il subemendamento citato.

Il senatore SPOSETTI propone di esprimere un parere nello stesso senso di quello già trasmesso sull'emendamento 4.0.1.

La Sottocommissione delibera quindi di trasmettere un parere contrario, per mancanza di copertura.

Boato; Mancia ed altri; Cuminetti ed altri; Libertini ed altri e Deputati Orciari ed altri; Boato ed altri; Ceruti ed altri; Strada ed altri; Guidetti ed altri: Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto (1411-1837-1855-2027-B), approvato dal Senato in un testo unificato e modificato dalla Camera dei deputati (Parere alla 10ª Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il presidente DELL'OSSO, osservando che ritorna dalla Camera dei deputati un provvedimento in materia di tutela dei lavoratori dell'amianto, sul quale la Sottocommissione aveva già espresso, in data 24 maggio 1990, un parere estremamente articolato.

Un primo problema riguarda l'articolo 10, in ordine al quale una delle condizioni imposte nel precedente parere era di rendere facoltativa l'adozione da parte di ciascuna regione di un piano di protezione dell'ambiente - condizione che il testo Senato aveva accolto - e che nella versione approvata dalla Camera dei deputati prevede che le regioni adottino tali piani, non potendosene quindi esimere, il che potrebbe creare un problema di conformità con l'articolo 27 della legge n. 468.

Una delle condizioni poi riguardava l'articolo 13, in materia di disposizioni in tema di trattamento di integrazione salariale: una condizione era che esso fosse soppresso, in mancanza di che si sarebbe realizzata una assenza di copertura finanziaria.

La norma è rimasta nel testo del Senato ed è stata confermata ed ampliata dal testo approvato dalla Camera dei deputati: in particolare, sotto il versante dell'ampliamento, si segnalano i commi 9, 10 e 11 del medesimo articolo 13. Tra l'altro, mentre il testo del Senato prevedeva la relativa copertura finanziaria, il testo della Camera, pur confermando la normativa, ha eliminato la clausola di copertura finanziaria, che sembra ora far riferimento all'articolo 37 della legge n. 88 del 1989, almeno per la parte pensionistica di cui al comma 10.

In definitiva, quindi, i problemi da affrontare riguardano gli articoli 10 e 13.

Il senatore SPOSETTI si dichiara favorevole al provvedimento.

La Sottocommissione concorda di trasmettere un parere favorevole.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, recante provvidenze straordinarie per le province di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava (3156), approvato dalla Camera dei deputati (Parere alla 11ª Commissione. Parere favorevole)

Riferisce il presidente DELL'OSSO, facendo presente che si tratta di decreto-legge, già approvato dalla Camera dei deputati, con il quale si prevedono agevolazioni per le imprese delle province del Friuli-Venezia

Giulia colpite dalla crisi economica jugoslava. Oltre ai benefici della sospensione dei versamenti contributivi e fiscali, il decreto estende il trattamento di cassa integrazione e detta altre misure. La Camera ha introdotto alcune modifiche, che non ne alterano sostanzialmente la portata, ad eccezione dell'articolo 4-bis, che tuttavia risulta coperto facendo ricorso all'accantonamento in tema di interventi vari di competenza del Ministero degli esteri per l'anno 1991. Lo stesso accantonamento, inoltre, per il 1992, è utilizzato anche per la clausola di copertura complessiva.

Occorre domandarsi se sia il caso di richiedere il parere sull'utilizzo in difformità alla Commissione esteri e se richiedere al Governo chiarimenti circa le possibili variazioni di quantificazione conseguenti alle modifiche apportate dalla Camera.

Conclude proponendo l'espressione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

Boldrini ed altri: Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici (662)

(Parere alla 4^a Commissione su testo ed emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole condizionato ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 19 dicembre 1991.

Il senatore SPOSETTI illustra un proprio emendamento tendente a definire la copertura del provvedimento, a valere sull'accantonamento di fondo speciale concernente la dirigenza, e quantificando l'onere in 10 miliardi annui.

La Sottocommissione delibera quindi di trasmettere un parere favorevole sul provvedimento, a condizione, ai sensi dell'articolo 40 del Regolamento, che sia accolto l'emendamento del senatore Sposetti.

Deputati Amodeo ed altri; Caccia ed altri; Fincato e Cristoni; Ferrari Marte ed altri; Rodotà ed altri; Capecchi ed altri; Ronchi ed altri; Salvoldi ed altri; Pietrini ed altri; Russo Spina ed altri: Nuove norme in materia di obiezione di coscienza (2941), approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 27 novembre 1991.

Il presidente DELL'OSSO ricorda che il provvedimento è stato approvato senza modifiche dalla Commissione di merito. I problemi ad esso relativi consistono nelle perplessità manifestate dal Tesoro sulla sua quantificazione, nella insufficienza dell'accantonamento di fondo speciale della legge finanziaria 1992 e del capitolo utilizzato a copertura, salva la questione dell'utilizzo di un capitolo prima dell'assestamento. In ogni caso il disegno di legge reca una clausola di copertura riferita alla legge finanziaria e al bilancio 1991, concernenti esercizio ormai concluso.

Il senatore SPOSETTI fa presente che i ritardi con i quali si esamina il provvedimento, hanno impedito di trasmettere un parere favorevole. Propone di sospenderne l'esame, al fine di approfondire la materia.

L'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,55.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8ª)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente della Commissione Bernardi, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 11ª Commissione:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, recante provvidenze straordinarie per le province di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava (3156), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

alla 10ª Commissione:

Deputati ANIASI ed altri; RIGHI ed altri - Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione (2923), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni.*

INDUSTRIA (10^a)
Sottocommissione per i pareri

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Aliverti, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alle Commissioni 5^a e 6^a riunite:

Conversione in legge del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, recante trasformazione degli enti pubblici economici, dismissione delle partecipazioni statali ed alienazione di beni patrimoniali suscettibili di gestione economica (3150), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole;*

alla 7^a Commissione:

Norme per integrare e modificare la legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive integrazioni e modificazioni, relative al fondo speciale per la ricerca applicata di cui all'articolo 4 della legge 25 ottobre 1968, n. 1089 (2969), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole subordinato all'introduzione di emendamenti;*

alla 11^a Commissione:

Toth ed altri: Modifiche al decreto 15 agosto 1991, n. 277, in materia di sicurezza sul lavoro (3011): *parere favorevole;*

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 novembre 1991, n. 369, recante provvidenze straordinarie per le province di Trieste, Gorizia ed alcuni comuni della provincia di Udine colpiti dagli effetti della crisi politico-istituzionale jugoslava (3156), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole.*

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13ª)**Sottocommissione per i pareri**

GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1992

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del Presidente della Commissione Pagani, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 9ª Commissione:

Deputati RUTELLI ed altri: Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, a seguito della registrazione anagrafica (3154), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole*.

Pizzo ed altri: Obbligo per il comune di residenza di porre a dimora un albero per ogni neonato, all'atto della registrazione anagrafica (1968): *parere favorevole*.

alla 10ª Commissione:

Deputati ANIASI ed altri; RIGHI ed altri: Disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale e disciplina dell'attività di autoriparazione (2923), approvato dalla Camera dei deputati: *parere favorevole con osservazioni*.